

31.12.2011 - I testi qui riportati hanno valore puramente informativo
In caso di discordanza prevale il testo riprodotto sul Bollettino ufficiale a mezzo stampa.

=====

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1950, n.65

Provvidenze a favore della piccola industria cantieristica e peschereccia *(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni – leggi regionali 10 maggio 1979, n.39 - 6 luglio 1956, n. 24)*

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1953, n.2

Provvidenze a favore dell'industria peschereccia *(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali: 5 luglio 1963, n.14 - 5 luglio 1963, n.14 - 4 giugno 1988, n.11 - 6 luglio 1956, n.24 – 18 maggio 1977, n.19)*

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1956, n.39

Norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna *(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni – leggi regionali 5 luglio 1963, n.3 - 30 maggio 1980, n.7 – 14 settembre 2015, n.24)*

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1956, n.37

Disposizioni relative all'esercizio di funzioni in materia di pesca.

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1963, n.3

Disciplina della pesca marittima *(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali 13 maggio 1988, n.10)*

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1963, n.14

Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca *(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni – leggi regionali: 30 aprile 1991, n.13)*

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1979, n.59

Regolamentazione della pesca del corallo *(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni – leggi regionali 30 maggio 1989, n.23)*

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1991, n.25

Provvedimenti urgenti a sostegno dell'attività di pesca *(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: Legge Regionale 14 agosto 1992, n.14 – 29 aprile 1994, n.17 - 22 dicembre 1998, n.34)*

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 10 settembre 1991, n.940.

Norme di attuazione della L.R. 22.7.1991 n.25 “Provvedimenti urgenti a sostegno dell'attività di pesca” - Capo I, fermo temporaneo obbligatorio delle navi da pesca.

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 25 agosto 1992, n.2039.

Norme di attuazione della legge regionale 22 luglio 1991, n.25 “Provvedimenti urgenti a sostegno dell'attività di pesca – CAPO I, fermo temporaneo obbligatorio delle navi da pesca *(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: DADA 23 ottobre 1992, n.2623 - DADA 10 novembre 1992, n.3033).*

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 7 ottobre 1992, n.2330.

Designazione delle acque destinate all'allevamento e/o alla raccolta di molluschi bivalvi e gasteropodi di cui all'art.4, comma 1, lettera a), del D.Lgs.n.131/92 *(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni DADA 13 dicembre 1995, n.2504).*

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 23 ottobre 1992, n.2625

LEGGE REGIONALE 21 settembre 1993, n.6

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 23 novembre 1993, n.2973

Disciplina della pesca sportiva con i bertavelli.

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 23 novembre 1993, n. 2974.

Disciplina della pesca dei crostacei.

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 22 dicembre 1993, n.3375.

Disciplina reti trainate – Disciplina fermo tecnico *(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: DADA 12 ottobre 1993, n.2556 - DADA 12 ottobre 1994, n.2556 - DADA 13 dicembre 1995, n.2504 - DADA 30 giugno 1997, n.1923 e DADA 5 agosto 1997, n.2406 - DADA n.2643/97 - DADA 465/98 - DADA 14 marzo 2000, n.478)*

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 3 marzo 1994, n.276.

Disciplina della pesca dei ricci di mare *(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: DADA 29 gennaio 1999, n.103 – DADA 13 settembre 1999, n.2434 - 20 ottobre 1999, n.2984 - DADA 14 marzo 2000, n.478 – DADA 30 marzo 2000, n.677 - DADA 24 ottobre 2000, n.22/911 – DADA 11 GENNAIO 2001, n.2/VI)*

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 3 marzo 1994, n. 277.

Disciplina della pesca subacquea professionale (*Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: DADA 11 gennaio 2001, n.2/VI*)

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 4 ottobre 1994, n.2507

Determinazione dei premi da corrispondersi alle imbarcazioni da pesca che hanno osservato il fermo biologico nell'anno 1994

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 10 maggio 1995, n. 412.

Disciplina dell'attività di pesca; dimensioni dei pesci, molluschi e crostacei; disciplina della pesca del novellame, pesca del bianchetto e del rossetto (*Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazione: DADA 12 settembre 1995, n.1658 – DADA 28 aprile 1997, n.639*)

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 19 maggio 1995, n.643.

Deroga temporanea alle disposizioni regolamentari della pesca con l'uso del bertavello nel compendio ittico di Cabras.

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 23 giugno 1995, n.1076.**DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 31 dicembre 1996, n. 2923.**

Criteri e modalità per l'erogazione degli aiuti per danni alle attrezzature retiere provocati dai delfini.

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 25 settembre 1997, n.2643.

Modifica disciplina pesca a sciabica (*sospeso dal DADA 17 marzo 1998, n.465*)

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 25 settembre 1997, n. 2644.

Disciplina fermo tecnico.

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 28 aprile 1997, n. 639

Disciplina della raccolta del novellame da allevamento

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 23 giugno 1997, n. 1690

Disciplina dell'attracco nei porti sardi delle imbarcazioni autorizzate all'uso delle reti da posta derivante, iscritte nei Compartimenti Marittimi della Sardegna

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 28 aprile 1997, n. 641

Integrazione all'elenco degli attrezzi da pesca per le acque interne, disposizioni relative ai quantitativi pescabili e ai periodi di pesca

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 10 ottobre 1997, n. 2753.

Titoli professionali per la pesca nello stagno di S. Gilla - Cagliari.

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1998, n.19

Disposizioni per l'attuazione degli interventi finanziari dell'Unione Europea in materia di pesca e acquacoltura e disposizioni varie (*Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali 18 gennaio 1999, n.1*)

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 6 novembre 1998, n.2647.

Regolamentazione zone tutela biologica.

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 28 aprile 1999, n. 621**DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 14 marzo 2000, n.478.**

Disciplina delle interruzioni tecniche dell'attività di pesca (Fermo biologico 2000)

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 30 marzo 2000, n.678.

Proroga divieto pesca e detenzione Cicala di Mare.

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE - Determinazioni del Direttore Generale 3 aprile 2000, n.681.

Designazione delle acque costiere e salmastre sedi di riproduzione e di banchi naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi (*Vedasi DADA 7 ottobre 1992, n.2530 – DADA 13 dicembre 1995, n.2504*) .

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 26 aprile 2000, n. 904.

Disciplina pesca corallo anno 2000

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 25 luglio 2000, n.7/911.

Esercizio della pesca con reti da posta con maglia aventi dimensioni del 12..

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 24 agosto 2000, n.13/911/VI.
Disciplina delle interruzioni tecniche dell'attività di pesca (Fermo biologico 2000).

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 11 settembre 2000, n. 14/911/VI.
Disciplina della pesca con reti da circuizione.

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1950, n.65

Provvidenze a favore della piccola industria cantieristica e peschereccia (*Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni – leggi regionali 10 maggio 1979, n.39 - 6 luglio 1956, n. 24*)

Art. 1

È costituito presso la sezione autonoma di credito industriale del Banco di Sardegna, a carico del bilancio passivo della Regione, un fondo destinato alla concessione di anticipazioni alla piccola industria cantieristica e della pesca in Sardegna.

Per l'Amministrazione del fondo sarà istituita una gestione speciale ai sensi dell'art.16, ultimo comma, dello statuto del Banco di Sardegna, approvato con decreto 18 marzo 1949 del Ministro per il tesoro.

Art. 2

Le anticipazioni di cui all'articolo precedente possono essere accordate:

- 1) ai conduttori di piccoli cantieri;
- 2) ai singoli pescatori e alle cooperative di pescatori legalmente costituite.

I pescatori singolarmente e le cooperative, per i singoli associati, devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio del mestiere di pescatore.

Le qualità di cui ai punti precedenti devono essere dimostrate con dichiarazione dell'autorità competente.

Le anticipazioni possono essere accordate soltanto a cittadini italiani ed a società di cittadini italiani che hanno la residenza o la sede, e gli impianti in Sardegna (3).

(3) Per l'interpretazione autentica del disposto dal presente articolo vedi il comma 2 dell'articolo unico, L.R. 8 agosto 1991, n. 30.

Art. 3

Le anticipazioni possono essere accordate per i seguenti fini:

- 1) ai conduttori di piccoli cantieri:
 - a) per la costruzione o l'ampliamento del cantiere;
 - b) per l'acquisto di macchine utensili per l'esercizio della industria cantieristica;
 - c) per la costruzione della provvista di materiali necessaria alla costruzione dei natanti;
- 2) ai pescatori ed alle cooperative di pescatori:
 - a) per l'acquisto di barche di nuova costruzione sino a venti tonnellate di stazza netta;
 - b) per l'acquisto e l'installazione del motore;
 - c) per l'attrezzatura di bordo adeguata all'imbarcazione;
 - d) per le attrezzature di pesca comprendenti reti, palamiti, lampade a gas o ad accumulatori e qualsiasi altro apparecchio, l'uso del quale sia consentito dalla legge, tecnicamente idoneo all'esercizio della pesca;
 - e) per la creazione od il rinnovo da parte di cooperative pescatori dei lavoratori nelle valli da pesca e negli stagni;
 - f) per l'impianto di preparazione e di conservazione del pescato, delle attrezzature occorrenti per il trasporto del prodotto sul mercato e per la utilizzazione dei sottoprodotti (4).

(4) Per l'interpretazione e l'integrazione delle norme contenute nel presente articolo vedi la L.R. 11 giugno 1952, n. 15.

Art. 4

Nella concessione delle anticipazioni sarà accordata la precedenza a coloro che hanno subito la distruzione degli impianti ed attrezzature per cause di guerra e che non hanno avuto la possibilità di ricostruirli con altre provvidenze.

Art. 5

Le anticipazioni saranno accordate su preventivi di spesa opportunamente documentati e saranno somministrate in base allo stato di avanzamento dei lavori ai quali si riferiscono e, comunque, in relazione alle effettive necessità dal mutuatario. Esse non potranno eccedere:

- la misura del 60% della spesa preventivata, riconosciuta ammissibile, per i pescatori ed i conduttori di piccoli cantieri;
- la misura del 70% della spesa preventivata, riconosciuta ammissibile, per le cooperative di pescatori regolarmente costituite.

L'anticipazione non potrà superare l'importo complessivo di:

- 1) Lire 10.000.000 se si tratta di impianti o macchinari di cui alle lettere a) e b) del n.1 ed alla lettera f) del n.2 dell'art.3;
- 2) Lire 2.500.000 se richiesta per l'acquisto dei materiali di cui alla lettera c) del n.1 dell'art.3;
- 3) Lire 3.500.000 se richiesta per gli investimenti previsti nella lettera a) del n.2 dell'art.3;
- 4) Lire 5.000.000 se richiesta per gli investimenti previsti nella lettera e) del n.2 dell'art.3;
- 5) Lire 1.500.000 per ciascuno degli investimenti previsti nelle lettere b), c), d), del n.2 dell'art.3.

Per ciascuno degli investimenti previsti nel n.2 lettera a), b), c), d), dell'art.3, può essere accordata una sola anticipazione per ogni richiedente oppure in ragione di cinque soci delle cooperative.

Sono esclusi dalle anticipazioni di cui trattasi i congiunti del mutuatario, ammesso all'anticipazione in nome proprio con lui conviventi, fino al terzo grado.

Art. 6

Per i prestiti di cui alla presente legge gli interessi, i diritti di commissione e le spese accessorie non potranno complessivamente gravare sul mutuatario in misura superiore al 3,50% in ragione di anno.

Art. 7

Le domande di mutuo dovranno essere presentate al Banco di Sardegna o ad istituti di credito da esso delegati accompagnate dai documenti di cui agli artt.2 e 5 e da un deposito per le spese di istruzione della domanda. La concessione sarà deliberata dal Comitato esecutivo di cui all'art.9 dello statuto del Banco, integrato da tre membri nominati dall'Assessore all'industria e commercio, di concerto con l'Assessore alle finanze e con quello al lavoro e previdenza sociale.

Le deliberazioni del Comitato suddetto sono rese esecutive con decreto dell'Assessore alle finanze, di concerto con quello alla industria e commercio, da emanare e comunicare entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione.

Art. 8

(come sostituito dall'articolo unico della LR.n.39/79)

I crediti derivanti dalle anticipazioni previste dalla presente legge devono essere garantiti da ipoteca sugli immobili e sulle imbarcazioni o da altra garanzia offerta dal debitore e riconosciuta valida.

Non è richiesta l'assunzione di garanzie per i crediti derivanti dalle anticipazioni concesse alle cooperative operanti nei componenti ittici per i lavori fissi insistenti sul demanio o patrimonio regionale.

Art.9

La restituzione dei prestiti dovrà effettuarsi:

- a) in non più di nove rate annuali, a partire dal terzo anno successivo alla completa somministrazione delle anticipazioni, nei casi in cui le anticipazioni stesse siano destinate alla costruzione o all'ampliamento dei cantieri, ovvero ad impianti di preparazione e conservazione del pescato o di utilizzazione dei sottoprodotti;
- b) in non più di diciotto rate semestrali, a partire dal terzo semestre successivo alla completa somministrazione delle anticipazioni, per tutti gli altri casi.

E' in facoltà del mutuatario rimborsare totalmente o parzialmente il mutuo prima dei termini suindicati.

Le modalità del rimborso saranno stabilite col decreto di esecutività di cui al precedente art.7, ultimo comma, o con successivo decreto dell'Assessore alle finanze, di concerto con quello alla industria e commercio.

Art.10

Spetta al Banco di Sardegna il controllo tecnico, amministrativo e contabile sull'impiego e sulla destinazione delle somme anticipate ai fini della presente legge. In caso di accertata irregolarità od inadempienza da parte del mutuatario nell'esatto impiego delle somme concesse, o nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamento, il Banco di Sardegna proporrà all'Assessore alle finanze la emanazione dei provvedimenti necessari al recupero delle somme erogate.

I provvedimenti di cui al precedente comma sono emanati dall'Assessore alle finanze, di concerto con quello all'industria e commercio.

Il presidente del Banco di Sardegna potrà tuttavia adottare direttamente, o richiedere all'autorità giudiziaria, ogni provvedimento cautelare, conservativo o d'urgenza, riferendone immediatamente all'Assessore alle finanze.

Art. 11

L'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare col Banco di Sardegna apposita convenzione per la gestione del fondo di cui all'art.1 della presente legge.

Art. 12

Per la costituzione del fondo di cui all'art.1 della presente legge è autorizzata la spesa di Lire 100.000.000 a carico del capitolo 121 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1950. Negli stati di previsione dei successivi esercizi finanziari sarà stabilita la somma annualmente destinata ad incremento del fondo. Al fondo predetto, saranno imputate le eventuali perdite accertate nelle singole operazioni.

Art. 13

La quota parte degli interessi eccedente il costo del servizio prestato dal Banco, il quale sarà determinato nella

convenzione prevista dall'art.11, andrà ad incrementare il fondo di cui all'art.1.

Le eccedenze attive risultanti dopo la reintegrazione del fondo saranno destinate alla corresponsione di sussidi da parte della Regione per la perdita totale o parziale delle barche e degli arnesi da pesca dovuta a casi di forza maggiore.

Articolo unico

(della legge regionale 6 luglio 1956, n.24)

Il pagamento delle rate dei mutui relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge regionale 28 novembre 1950, n.65, e della legge regionale 5 marzo 1953, n.2, la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 1956, è posticipato, a richiesta degli interessati, senza alcun aggravio di maggiore interesse a carico dei mutuatari, di un anno a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista dai singoli piani di ammortamento.

Rimane fermo l'intervallo di tempo stabilito dai piani suddetti per i pagamenti di cui alle lettere a) e b) dell'art.9 della legge regionale 28 novembre 1950, n.65

=====

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1953, n.2

Provvidenze a favore dell'industria peschereccia (*Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali: 5 luglio 1963, n.14 - 5 luglio 1963, n.14 - 4 giugno 1988, n.11 - 6 luglio 1956, n.24 - 18 maggio 1977, n.19*)

Art. 1

La concessione delle anticipazioni a favore dell'industria peschereccia previste dalla legge regionale 28 novembre 1950, n. 65, è regolata dalle disposizioni della presente legge a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

Art. 2

Le anticipazioni di cui trattasi possono essere accordate, senza limiti di stazza, per i seguenti scopi:

- costituzione in cantieri nazionali di nuove navi e galleggianti per la pesca, o per il trasporto del pescato;
- miglioramento di navi e di galleggianti esistenti, mediante nuove installazioni per uso della pesca;
- acquisto di natanti idonei, per le loro caratteristiche tecniche, all'esercizio della pesca motorizzata;
- acquisto ed installazione del motore;
- impianto di stabilimenti per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca ed acquisto delle attrezzature occorrenti per il trasporto del prodotto sul mercato;
- impianto di stabilimenti per la fabbricazione di reti e di altri attrezzi per la pesca;
- impianto di magazzini per la conservazione e la distribuzione del pescato e per l'approvvigionamento delle barche da pesca; di officine per la riparazione dei mezzi e degli attrezzi per la pesca; di manufatti di uso collettivo per i pescatori;
- costruzione dei manufatti a terra occorrenti per l'impianto di nuove tonnare e di altri sistemi fissi di pesca e per il miglioramento di quelli esistenti, sia nelle acque territoriali che nelle valli da pesca e negli stagni;
- costruzione e sistemazione di peschiere e di altri manufatti per l'allevamento del pesce e di altri animali acquatici;
- costruzione o miglioramento di mercati all'ingrosso del pesce;
- acquisto e rinnovazione di reti, palamiti, lampade a gas o ad accumulatori coi relativi impianti di alimentazione e di ricarica, funi, cavi, filati, tale ed altre materie ed attrezzature di bordo e da pesca;
- impianti a bordo e a terra di frigoriferi per la conservazione del pescato ed impianti a terra per la produzione del ghiaccio;
- provvista ed impianto a bordo di apparecchi radiofonici ricetrasmittenti, ultrasuoni, ecometri ed ogni altro impianto ed apparecchio che il progresso tecnico appresta a fine di ridurre od eliminare il logorio o la perdita degli attrezzi da pesca, di incrementare la produzione ittica e di tutelare la sicurezza della vita in mare;
- istituzione e funzionamento di orfanotrofi per i figli di pescatori, di case di riposo per pescatori inabili ed altri istituti di assistenza morale e materiale per i pescatori;
- campagne esplorative per la ricerca di nuovi campi di pesca;
- ogni mezzo di propaganda del consumo dei prodotti della pesca;
- ogni altra attività ed iniziativa intesa ai fini di cui alle precedenti lettere.

Art. 3

(*come modificato dall'art.104 della L.R. n.11/88*)

Le anticipazioni previste dall'articolo precedente saranno accordate su preventivi di spesa opportunamente documentati e saranno somministrate in base allo stato di avanzamento dei lavori ai quali si riferiscono o, comunque, in relazione, alle effettive necessità del mutuatario.

Esse non potranno eccedere la misura del 60% della spesa preventivata, riconosciuta ammissibile.

Art. 4

1. Limitatamente alle iniziative relative a natanti fino a dieci tonnellate di stazza lorda promosse da singoli ed a tutte quelle previste dall'art.2 promosse da cooperative di pescatori legalmente riconosciute, la misura delle anticipazioni potrà essere aumentata fino all'80% della spesa preventivata, riconosciuta ammissibile.

2. (*abrogato dall'art.104 della L.R. n.11/88*)

3. (*abrogato dall'art.104 della L.R. n.11/88*).

Art. 5

Possono concorrere alle anticipazioni di cui all'articolo precedente, nonché a quelle relative all'acquisto delle attrezzature occorrenti per il trasporto e la vendita del prodotto sui mercati, esclusivamente i pescatori e le cooperative di pescatori, purché - in base a dichiarazioni dell'autorità competente - i richiedenti risultati in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio del mestiere di pescatore, siano cittadini italiani ed abbiano in Sardegna la residenza e gli impianti. Per le cooperative, la qualifica di pescatore dei richiedenti deve intendersi riferita ai gruppi di cinque soci di cui al comma 2° del precedente art.4.

Negli altri casi è prescritto:

- che si tratti di cittadini italiani o di società di cittadini italiani;
- che gli impianti e le attrezzature fisse siano dislocati stabilmente in Sardegna;
- che i natanti siano iscritti negli Uffici dei compartimenti marittimi della Regione e che il richiedente si impegni a servirsi dei porti sardi quali porti di armamento e basi di operazioni.

Sarà comunque data la preferenza alle iniziative promosse da pescatori o da cooperative di pescatori isolani.

Art. 6

Nella concessione delle anticipazioni sarà accordata la precedenza a coloro che hanno subito la distruzione degli impianti ed attrezzature per cause di guerra e che non hanno avuto la possibilità di ricostruirli con altre provvidenze.

Art. 7

(*come modificato dall'art. 104 della L.R.n.11/88*)

1. Per il miglior raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sussidiare:

- le iniziative di cui all'art.2, quando esse si riferiscano ad imbarcazioni di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, nei casi che risultino meritevoli di particolare considerazione in relazione alle condizioni economiche ed alla capacità professionale del richiedente;
- le iniziative di interesse collettivo di cui all'art.2, promosse da cooperative di pescatori;
- le iniziative, rivestenti particolare interesse sociale diretto a migliorare l'attrezzatura tecnica dell'industria peschereccia, la diffusione della conoscenza dei nuovi ritrovati da parte dei pescatori sardi, specie in relazione all'ambiente in cui essi devono operare, nonché ogni altra iniziativa diretta a potenziare e migliorare l'attività peschereccia isolana.

2. I contributi di cui al presente articolo non possono superare il limite massimo del 50% della spesa e non sono cumulabili con gli analoghi contributi statali o regionali, se non fino alla concorrenza del limite massimo predetto.

3. In caso di concorso con i finanziamenti di cui agli articoli precedenti, la misura dei contributi stessi dovrà essere determinata in modo tale che, sommata all'ammontare del

finanziamento, non si venga a superare l'importo occorrente per l'attuazione dell'iniziativa.

4. *(Comma abrogato dall'art.104 della L.R. n.11/88)*

5. *(Comma abrogato dall'art.104 della L.R. n.11/88)*

Art.104

Integrazione all'art.7 - Ulteriori interventi a favore della pesca *(della legge regionale 4 giugno 1988, n.11)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'acquisto di nuove imbarcazioni, la costruzione, l'ammodernamento ed il miglioramento, ivi comprese sostituzioni di apparati motori e apparecchiature di bordo, nonché per la manutenzione straordinaria delle navi da pesca aventi stazza lorda superiore a dieci tonnellate.

2. Possono beneficiare delle provvidenze del presente articolo i pescatori singoli o associati iscritti nei compartimenti marittimi della Sardegna, che quivi svolgono direttamente e prevalentemente la loro attività e che risiedano nella Regione da almeno 5 anni alla data di presentazione della istanza per la concessione delle agevolazioni, nonché le Cooperative di pescatori e i loro consorzi e le società dei pescatori che abbiano sede legale nella Regione (61).

3. Il contributo in conto capitale di cui al primo comma può essere concesso nella misura del 30 per cento della spesa ammissibile ed è cumulabile con analoghi contributi statali e comunitari sino alla concorrenza del 70 per cento della spesa stessa.

4. La partecipazione finanziaria del soggetto beneficiario, anche se prestata sotto forma di mutuo, non può essere inferiore al 30% della spesa complessiva ammissibile.

5. Nella determinazione degli indirizzi politico amministrativi prescritti dall'art.5 della L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, si osservano gli indirizzi comunitari e statali vigenti in materia.

6. Le provvidenze di cui ai precedenti commi possono far carico, oltre che sul capitolo 05088 del bilancio per l'anno finanziario 1988 e sui capitoli corrispondenti nei bilanci per gli anni successivi, anche sul titolo di spesa 8.1.8/I del programma d'intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla L. 24 giugno 1974, n.268, approvato dal CIPE l'8 giugno 1983, sino alla concorrenza di lire 4.000.000.000.

7. È autorizzato il versamento di lire 4.000.000.000 dal titolo di spesa di cui al precedente comma al fondo di rotazione istituito con l'art.1 della L.R. 28 novembre 1950, n.65 e disciplinato dalla L.R. 5 marzo 1953, n.2 e successive modificazioni ed integrazioni.

8. S'intendono comprese fra le attività di cui all'art.10 della L.R. 7 giugno 1984, n.28 come integrato dall'art.89 della L.R. 27 giugno 1986, n.44, quelle relative alla pesca; le relative provvidenze fanno carico, per i contributi in conto capitale, sul capitolo 05115 del bilancio per l'anno finanziario 1988 e su quelli corrispondenti nei bilanci per gli anni successivi e, per i concorsi negli interessi, sul fondo di rotazione di cui al precedente comma [05089].

9. A valere sul fondo di rotazione di cui al precedente settimo comma, possono essere concessi prestiti di esercizio ai pescatori, singoli od associati nonché alle cooperative o loro consorzi e società di pescatori iscritti presso i compartimenti marittimi della Sardegna.

10. I prestiti di cui al precedente comma, sono concessi sino all'importo di lire 2.000.000 per ogni natante posseduto o comunque utilizzato; aumentato di lire 500.000 per ogni tonnellata di stazza lorda del medesimo naviglio, per la durata ed ai tassi stabiliti per le analoghe provvidenze previste dalla L. 17 febbraio 1982, n.41, art.11; i rapporti tra l'Amministrazione regionale e l'istituto di credito sono regolati mediante apposita convenzione.

11. *omissis*

12. Le anticipazioni e i contributi di cui agli artt.2 e 7 della citata L.R. n. 2 del 1953 possono essere concessi, oltre che per gli scopi previsti dagli stessi, anche per i seguenti:

- a) la sostituzione del natante, attraverso la costruzione o acquisto ed armamento di altro mezzo;
- b) la revisione dello scafo, non ammissibile ad intervalli inferiori a sette anni salvo danneggiamenti derivanti da calamità naturali o da infortunio;
- c) la sostituzione del motore, non ammissibile prima di sette anni dalla installazione di un motore nuovo, salvo perdita o danneggiamento grave derivante da calamità naturali o da infortunio;
- d) la sostituzione di attrezzature da pesca e di apparecchiature di bordo: la dotazione di reti e di palamiti potrà essere parzialmente sostituita di anno in anno, per essere integralmente rinnovata nell'arco di un triennio, mentre le altre attrezzature ed apparecchiature di bordo potranno essere sostituite secondo i normali tempi di usura.

13. Le anticipazioni e i contributi di cui ai citati artt.2 e 7 non potranno interessare più di un natante in esercizio quando le iniziative siano promosse da pescatori singoli, né più di un natante in esercizio ogni cinque soci quando esse siano promosse da cooperative.

14. *omissis*

15. Il regolamento di attuazione della L.R. 5 marzo 1953, n. 2, sulle provvidenze a favore dell'industria peschereccia emanato con D.P.G.R. 31 ottobre 1986, n. 144, è abrogato.

(61) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto dal presente comma, vedi il comma 2 dell'articolo unico, L.R. 8 agosto 1991, n. 30.

Art. 8

(come modificato dall'art.9 della L.R.n.14/63)

I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi, a giudizio insindacabile dell'amministrazione regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione di questa, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, sentito il parere del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca.

Art. 9

(Abrogato dall'art.9 della L.R. n.14/63)

Art. 10

(Abrogato dall'art.9 della L.R. n.14/63)

Art. 11

Il controllo sull'utilizzazione dei contributi spetta all'Assessore all'industria e commercio.

Art. 12

Ove ne ravvisi la necessità, all'attuazione delle iniziative d'interesse collettivo di cui alla presente legge potrà provvedere l'Amministrazione regionale, direttamente o affidandone l'incarico ad Enti od Associazioni, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, di concerto con gli Assessori al lavoro e previdenza sociale, e alle finanze.

Disposizioni finali e transitorie

Art. 13

Le iniziative finanziate ai sensi della legge regionale 28 novembre 1950, n. 65, potranno essere ammesse ai benefici contemplati dagli articoli precedenti, purché gli interessati ne

facciano richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14
- omissis -

Norma finanziaria

Art. 15
Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme di cui alla legge 28 novembre 1950 n.65.

Art. 16
È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quelle contenute nella presente legge.

Art.1
(della legge regionale 18 maggio 1977, n.19)
A favore di pescatori e di cooperative di pescatori che abbiano subito a causa di eccezionali calamità naturali la perdita di barche, motobarche e motopescherecci ovvero abbiano subito a detti mezzi e relative attrezzature di bordo e da pesca nonché ad opere e attrezzature di compendi ittici, peschiere e impianti per l'allevamento di pesci e di altre specie acquatiche danni di rilevanza superiore al 30% del loro complesso funzionale, l'Amministrazione regionale, in deroga alle limitazioni stabilite negli artt.4 e 7 della L.R. 5 marzo 1953, n.2, è autorizzata a concedere anche per più di una volta i finanziamenti e i contributi previsti da detta legge.

Tali deroghe possono essere applicate anche a favore di imprese non cooperativistiche esclusivamente per danni causati dai sopracitati eventi eccezionali ad opere e attrezzature di impianti e stabilimenti per l'allevamento di pesci e di altri animali acquatici.

Art.2
(della legge regionale 18 maggio 1977, n.19)
I benefici di cui al precedente art.1 possono essere concessi anche a favore di quei richiedenti che abbiano subito i danni prima dell'entrata in vigore della presente legge purché tali danni non si siano verificati anteriormente al 1° gennaio 1975.

Articolo unico
(della legge regionale 6 luglio 1956, n.24)
Il pagamento delle rate dei mutui relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge regionale 28 novembre 1950, n.65, e della legge regionale 5 marzo 1953, n.2, la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 1956, è posticipato, a richiesta degli interessati, senza alcun aggravio di maggiore interesse a carico dei mutuatari, di un anno a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista dai singoli piani di ammortamento.

Rimane fermo l'intervallo di tempo stabilito dai piani suddetti per i pagamenti di cui alle lettere a) e b) dell'art.9 della legge regionale 28 novembre 1950, n.65

Art.1
(della legge regionale 18 maggio 1977, n.19)
A favore di pescatori e di cooperative di pescatori che abbiano subito a causa di eccezionali calamità naturali la perdita di barche, motobarche e motopescherecci ovvero abbiano subito a detti mezzi e relative attrezzature di bordo e da pesca nonché ad opere e attrezzature di compendi ittici, peschiere e impianti per l'allevamento di pesci e di altre specie acquatiche danni di rilevanza superiore al 30% del loro complesso funzionale, l'Amministrazione regionale, in deroga alle limitazioni stabilite negli articoli 4 e 7 della L.R. 5 marzo 1953, n.2, è autorizzata a

concedere anche per più di una volta i finanziamenti e i contributi previsti da detta legge.

Tali deroghe possono essere applicate anche a favore di imprese non cooperativistiche esclusivamente per danni causati dai sopracitati eventi eccezionali ad opere e attrezzature di impianti e stabilimenti per l'allevamento di pesci e di altri animali acquatici.

Art.2
(della legge regionale 18 maggio 1977, n.19)
I benefici di cui al precedente art.1 possono essere concessi anche a favore di quei richiedenti che abbiano subito i danni prima dell'entrata in vigore della presente legge purché tali danni non si siano verificati anteriormente al 1° gennaio 1975.

=====

=====

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1956, n.39

Norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna *(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni – leggi regionali 5 luglio 1963, n.3 - 30 maggio 1980, n.7 – 14 settembre 2015, n.24)*

Art.1
In applicazione del combinato disposto degli artt.3, lett. i), e 6 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con L.Cost. 26 febbraio 1948, n.3, e per effetto del trasferimento operato dall'art.6 del D.P.R. 9 maggio 1950, n.327, ed ai fini dell'incremento della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna e del progresso economico e sociale delle categorie interessate, tutti i diritti esclusivi di pesca nelle acque interne e lagunari della Regione ancorché di pertinenza del demanio marittimo, detenuti a qualunque titolo da privati, società o Enti, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono dichiarati estinti con le modalità del successivo art.3.

Art.2
I diritti di carattere patrimoniale (compresa la quarta regia) costituiti a favore dell'erario statale trasferiti alla Regione sono da considerarsi anch'essi estinti e saranno sostituiti con la normale disciplina di concessione prevista dagli artt.5 e seguenti della presente legge.

Art.3
(come modificato dall'art.2 della L.R.n.3/63)
I possessori dei diritti di pesca, estinti in virtù della presente legge, hanno diritto ad una indennità ragguagliata alla media delle tasse pagate negli ultimi cinque anni per l'esercizio del diritto estinto commisurato al tasso di capitalizzazione del 5 per cento.

Per la liquidazione della indennità essi devono presentare all'Amministrazione regionale i documenti comprovanti la titolarità dei diritti esclusivi estinti, nonché quelli relativi all'importo delle imposte di cui sopra.

Art.4
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad adottare, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, uditi gli organi tecnici competenti, i provvedimenti atti a conseguire il razionale esercizio della pesca, anche con la esecuzione diretta ovvero in concessione delle opere di miglioramento dal punto di vista ittico delle acque di cui all'art.1 della presente legge, ai sensi delle norme di cui al R.D.L. 27 febbraio 1936, n. 799, convertito nella L. 18 gennaio 1937, n.314, nonché della L.R. 26 ottobre 1950, n.46.

Per l'esecuzione in concessione delle opere di miglioramento di cui al comma precedente e per le attribuzioni dei relativi contributi sono preferiti, ove offrano idonee garanzie tecniche, i concessionari degli specchi d'acqua.

A favore dei medesimi può essere abbuonato fino al 50 per cento l'ammontare dei canoni dovuti alla Regione per l'esercizio della pesca, contro accertamento della graduale esecuzione delle opere di miglioramento di cui sopra.

Art.5

Al fine precipuo:

- a) di incrementare l'attività peschereccia mediante la modernizzazione e razionalizzazione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di pesca;
- b) di garantire la conservazione del patrimonio e di potenziare, coordinandola, l'industria peschereccia sarda;
- c) di favorire il progresso economico e sociale delle categorie interessate.

L'Assessore all'agricoltura, d'accordo con l'Assessore alle finanze, sentiti i comitati tecnici per la pesca e per la cooperazione, dispone concessioni temporanee di pesca riservata a favore di Enti, società, privati che ne facciano regolare domanda.

Le clausole dirette al raggiungimento dei fini sopra descritti sono inserite nel decreto di concessione.

L'Assessore all'agricoltura vigila a che tali clausole siano osservate, diffidando gli interessati inadempienti e, ove occorra, provocando la revoca delle concessioni.

Art.6

(come sostituito dall'art.4 della LR. n.3/63)

Nelle concessioni hanno la preferenza le cooperative di pescatori di mestiere regolarmente costituite ed i consorzi di esse.

Art.7

La durata della concessione non può essere superiore a 29 anni. La misura del canone e la durata della concessione sono determinate nel decreto di concessione. Esse sono fissate in rapporto alla pescosità delle acque, alla eventuale esistenza di impianti fissi da pesca o da allevamento, nonché ai particolari piani di opere da eseguire.

Legge Regionale 14 settembre 2015, n.24

Art.1 - "Art. 7 bis (Vigilanza e sanzioni)

1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa statale, chiunque peschi in acque concesse per l'esercizio della pesca riservata senza il consenso del concessionario è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da euro 100 a euro 300 fino a 5 kg di pescato;
- b) da euro 500 a euro 800 qualora il pescato sia superiore ai 5 kg e fino a 50 kg di pescato;
- c) da euro 1.000 a euro 3.000 qualora il pescato sia superiore ai 50 kg.

2. Alla violazione di cui al comma 1 consegue l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:

- a) confisca dei mezzi e delle attrezzature utilizzate per l'attività di pesca;
- b) confisca del pescato, salvo che sia richiesto dal legittimo titolare della concessione di pesca

3. Il pescato sequestrato e ancora vitale al momento dell'accertamento della violazione di cui al comma 1 è prontamente reimmesso in acqua.

4. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvede l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

5. La competenza all'espletamento delle funzioni di vigilanza, prevenzione e accertamento della violazione di cui al

comma 1 è attribuita al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, ai corpi di polizia delle province e dei comuni competenti per territorio, alle guardie giurate nominate ai sensi dell'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca) e agli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

6. Alla violazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).".

Art.8

Le opere occorrenti per l'applicazione della presente legge graveranno su apposito capitolo da istituirsi nel bilancio regionale 1957 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

=====

=====

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1956, n.37

Disposizioni relative all'esercizio di funzioni in materia di pesca.

Art. 1

Fino a quando non saranno emanate, nell'ambito della competenza di cui all'art.3 lett. i) dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con L.Cost. 26 febbraio 1948, n.3, norme organiche regolanti la materia della pesca e il relativo ordinamento, avranno vigore nel territorio della Regione le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 2

L'Amministrazione regionale, a sensi dell'art.6 dello Statuto speciale per la Sardegna, esercita le seguenti funzioni amministrative:

- 1) concedere, sentito il parere della Capitaneria di porto, autorizzazioni per la pesca marittima con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire in conservazione del patrimonio ittico;
- 2) esercitare - fermi restando la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni, come sono attribuiti agli organi indicati nelle norme vigenti - la sorveglianza nelle acque marittime antistanti il territorio della Regione, per la repressione della pesca con materie esplosive o venefiche, e l'accertamento delle relative infrazioni da denunciarsi all'Autorità giudiziaria. Agli agenti nominati a tal fine è riconosciuta, a sensi dell'art.7 del D.P.R. 13 luglio 1954, n.747, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria di cui all'art.221, ultimo comma, del codice di procedura penale;
- 3) derogare temporaneamente a norme regolamentari vigenti od attuare nuove norme con deliberazione della Giunta sentito il parere della competente Camera di commercio, industria ed agricoltura, relativamente alla distanza dalla costa, alle modalità d'impiego, ai tempi ed agli strumenti di pesca, qualora per particolari circostanze locali, tali deroghe o nuove norme temporanee possano far realizzare aumento produttivo in una zona senza che ciò porti danno al patrimonio ittico e alle possibilità di altri mestieri ivi esercitati;
- 4) stabilire di volta in volta, sentito il parere della competente Camera di commercio, industria e agricoltura, limitazioni all'uso di fonti luminose nell'esercizio della pesca marittima, quando le fonti medesime possono riuscire di danno alle forme di pesca più importanti per la natura loro e per il numero di pescatori che vi sono addetti.

Art. 3

L'Amministrazione regionale esercita altresì:

- 1) le competenze ed attribuzioni di cui al regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con R.D. 22 novembre 1914, n.1486, ed in particolare, in quanto applicabili, quelle di cui agli artt.5, 8, 10, 14, 15 e 19 dello stesso regio decreto, modificati rispettivamente dagli artt.44, 46, 47, 48, 49 e 50 del D.P.R. 10 giugno 1955, n.987;
- 2) le competenze ed attribuzioni escluse quelle riguardanti il demanio marittimo e le altre proprie dello Stato di cui al T.U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n.1604, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare, in quanto applicabili, quelle di cui agli artt.5, 9 ed 11 dello stesso T.U., modificati rispettivamente dagli artt.45, 43 e 51 del predetto D.P.R. 16 giugno 1955, n.987;
- 3) le competenze ed attribuzioni elencate nell'art.52 del predetto D.P.R. 10 giugno 1955, n.987 già conferite al Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed ai Prefetti in materia di:
 - a) imprese di pesca, pescatori, licenze di pesca e tenuta dei registri;
 - b) sorveglianza sull'esercizio della pesca;
 - c) provvidenze a favore della pesca e dei pescatori;
 - d) ripopolamento delle acque pubbliche e concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;
 - e) istruzione professionale dei pescatori;
 - f) indagini e studi sulle acque ai fini della piscicoltura e della pesca;
 - g) autorizzazioni all'esercizio della pesca meccanica;
- 4) le competenze ed attribuzioni in materia di consorzi per la tutela della pesca, di cui al predetto R.D. 8 ottobre 1931, n.1604 e successive modificazioni ed integrazioni e particolarmente, in quanto applicabili, quelle di cui agli articoli 53, 54, 55, 56, 59 60 e 61 dello stesso R.D., modificati dagli artt.54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 del predetto D.P.R. 10 giugno 1955, n.987.

Art. 4

Si applicano integralmente le norme di cui agli artt.10 e 11 del D.P.R. 13 luglio 1954, n.747, e quelle di cui al D.P.R. 3 maggio 1955, n.449.

Art. 5

In applicazione del disposto dell'art.44 dello Statuto speciale per la Sardegna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a delegare alle provincie ed ai comuni l'esercizio delle funzioni amministrative di cui ai precedenti articoli, ovvero a valersi dei loro uffici per lo stesso oggetto.

Nel caso di delega le provincie ed i comuni entro il 30 giugno di ciascun anno presentano per l'esame e l'approvazione da parte dell'Amministrazione regionale, i programmi preventivi di esercizio, per l'anno solare successivo, delle funzioni loro delegate come ai precedenti articoli. Entro il 15 gennaio di ciascun anno presentano altresì i rendiconti delle spese incontrate durante il precedente anno solare per l'esercizio delle medesime funzioni.

Art. 6

Le spese per l'applicazione della presente legge fanno carico al cap. 85 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1956, ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

=====

=====

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1963, n.3

Disciplina della pesca marittima *(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali 13 maggio 1988, n.10)*

Art.1

(della legge regionale 13 maggio 1988, n.10)

1. Nello acque del mare territoriale della Sardegna è vietato l'esercizio della pesca mediante l'uso delle reti alla deriva o vaganti.

Art.2

(della legge regionale 13 maggio 1988, n.10)

1. Chiunque contravvenga al divieto di cui al precedente art.1, è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 20.000.000.

2. La trasgressione comporta altresì la confisca del pescato, delle reti e degli attrezzi impiegati.

=====

=====

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1963, n.14

Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca *(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni – leggi regionali: 30 aprile 1991, n.13)*

Art. 1

È istituito presso l'Assessorato regionale all'Industria e Commercio, il Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca.

Art. 2

Il Comitato:

- a) esprime il proprio parere nei casi previsti dalle leggi regionali e ogni qualvolta ne sia richiesto dagli organi della Regione;
- b) può presentare di propria iniziativa, ai competenti organi della Regione, voti e proposte diretti a potenziare la pesca in Sardegna sia nelle acque interne che in quelle marittime; ovvero suggerire provvedimenti riguardanti la tutela e l'incremento del patrimonio ittico isolano.

Art. 3

Il Comitato è composto da:

- a) un membro esperto nelle discipline giuridiche;
- b) tre membri scelti fra gli studiosi ed esperti in materia di pesca e di attività ad essa connesse;
- c) cinque membri designati rispettivamente dall'assessorato regionale all'industria e commercio, da quello all'agricoltura e foreste, da quello alle finanze, da quello al lavoro e da quello alla rinascita;
- d) un membro in rappresentanza della Direzione marittima della Sardegna, previo benestare del competente Ministero;
- e) un rappresentante per ciascuno dei sindacati lavoratori addetti alla pesca, due degli artigiani, due degli industriali e due degli armatori della pesca;
- f) quattro membri, dei quali due in rappresentanza delle cooperative di lavoratori della pesca marittima e due in rappresentanza delle cooperative della pesca interna operanti in Sardegna.

Art. 4

(come modificato dall'art.54 della LR.n.13/91)

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria e Commercio di concerto con l'Assessore all'Agricoltura e Foreste e con l'Assessore alle Finanze.

I componenti di cui alle lettere e) ed f) sono scelti dall'Assessore regionale all'agricoltura e foreste di concerto con quello all'industria e commercio su designazione fatta in numero doppio dalle rispettive associazioni di categoria e organizzazioni sindacali e cooperativistiche.

Il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente o da un suo delegato.

Il Vice Presidente è eletto dal Comitato fra i suoi componenti.

I membri del Comitato durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Funge da segretario del Comitato un funzionario designato dall'Assessore regionale all'industria e commercio.

Art. 5

Il Comitato è convocato dal suo Presidente quando questi lo ritenga opportuno, dietro richiesta degli organi della Regione ovvero di almeno un terzo dei componenti del Comitato.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 6

Su richiesta dell'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste o dell'Assessore regionale all'Industria e Commercio o del Presidente del Comitato o di almeno la metà più uno dei membri del Comitato possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, altri esperti che abbiano specifica competenza su questioni da trattare, o rappresentanti della Presidenza della Giunta regionale e degli Assessorati che non siano membri di diritto del Comitato stesso.

Art. 7

Gli organi dell'Amministrazione regionale possono avvalersi dell'opera dei componenti del Comitato conferendo loro missioni per partecipare a congressi, convegni, commissioni e comitati in genere, a carattere nazionale e internazionale che abbiano per oggetto lo studio di problemi riguardanti l'attività della pesca.

Art. 8

Ai componenti del Comitato e al segretario compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 29 febbraio 1956, n. 5.

Art. 9

Gli articoli 9 e 10 della legge regionale 5 marzo 1953, n. 2, sono abrogati.

=====

=====

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1979, n.59

Regolamentazione della pesca del corallo (Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni – leggi regionali 30 maggio 1989, n.23)

Art. 1

Nelle acque del mare territoriale della Sardegna, la pesca del corallo può essere esercitata esclusivamente da pescatori professionisti, che siano muniti di autorizzazione regionale, salvi i casi previsti dall'ultimo comma del successivo art.4.

Art. 2

L'autorizzazione regionale di cui all'art.1 ha durata annuale. Essa viene concessa, sospesa o revocata con atto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 3

Per la pesca del corallo è consentito l'uso dei seguenti attrezzi da pesca:

- a) piccozza, usata dai pescatori equipaggiati con apparecchi individuali, autonomi o no, per la respirazione subacquea;
- b) croce di Sant'Andrea in legno;
- c) ingegno, di dimensioni non superiori a m 3 di lunghezza ed in numero non superiore ad uno per barca.

È vietato l'uso di qualsivoglia attrezzo diverso da quelli previsti al primo comma.

Art. 1

(della L.R. 30 maggio 1989, n.23)

1. A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 3 della L.R. 5 luglio 1979, n. 59, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la pesca di corallo, nelle acque del mare territoriale della Sardegna, può essere esercitata unicamente con la piccozza, usata da pescatori equipaggiati con apparecchi individuali, autonomi o no, per la respirazione subacquea.

2. È vietato l'uso di qualsivoglia attrezzo diverso da quello previsto dal precedente comma.

Art. 2

(della L.R. 30 maggio 1989, n.23)

1. A favore dei pescatori singoli o associati, proprietari di barche attrezzate per la pesca del corallo con i sistemi dell'ingegno o della croce di Sant'Andrea, che negli anni 1988 o 1989 abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui alla L.R. 5 luglio 1979, n. 59, per praticare la pesca del corallo con i predetti sistemi e che, a seguito dell'entrata in vigore del divieto di cui all'ultimo comma del precedente articolo, intendano acquistare nuove attrezzature da pesca, il contributo di cui all'articolo 7 della legge regionale 5 marzo 1953, n.2, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato fino al 70 per cento della spesa ammessa.

2. Potranno accedere al beneficio di cui al comma precedente esclusivamente le domande presentate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

Annualmente l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, con proprio decreto che, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dovrà essere emanato entro il mese di gennaio, sentito il parere del Comitato tecnico consuntivo regionale per la pesca, determina:

- a) la durata del periodo di pesca;
- b) la quantità massima di corallo che può essere pescata giornalmente con riferimento ai singoli sistemi di pesca;
- c) in quali zone tale pesca potrà essere esercitata;
- d) i termini di scadenza per la presentazione delle domande, le modalità e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.1;
- e) l'ammontare della tassa annua dovuta per il rilascio dell'autorizzazione, in misura corrispondente al metodo di pesca impiegato.

In detto decreto l'Assessore competente potrà indicare il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciarsi annualmente per ciascun sistema di pesca.

L'Assessore della difesa dell'ambiente, ove sussistano motivi di ricerca scientifica o di studio non riconducibili ad attività di carattere economico connesse alla pesca del corallo, può per periodi limitati nel tempo concedere autorizzazioni anche a persone non iscritte tra i pescatori professionisti.

Art. 5

Nel determinare le zone di pesca ai sensi della lett. c) dell'art.4, o con apposito decreto quando le esigenze della tutela ecologica o faunistica lo richiedano, l'Assessore può vietare, in

determinate zone e per periodi di tempo non inferiori a 3 anni, la pesca del corallo con tutti i sistemi previsti all'art.3 o con alcuni soltanto di essi.

Sull'introduzione del divieto di cui al comma precedente l'Assessore dovrà preventivamente sentire il parere del Capo dell'Ufficio circondariale marittimo territorialmente competente e, ove lo richiedano, delle Amministrazioni comunali interessate.

Art. 6

Al titolare dell'autorizzazione è fatto obbligo di presentare all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro 30 giorni dal termine del periodo permissivo di pesca e comunque unitamente all'eventuale domanda di rinnovo dell'autorizzazione, una relazione in cui siano indicate le zone ove la pesca si è svolta ed i relativi quantitativi di corallo pescati.

Art. 7

L'Amministrazione regionale provvederà ai rilevamenti dei banchi di corallo, ai fini di un razionale sfruttamento delle risorse biologiche di detti banchi.

Per la realizzazione di tale scopo l'Amministrazione regionale potrà avvalersi dell'opera di:

- a) istituti specializzati;
- b) singoli, imprese private ed enti pubblici specializzati.

Art. 8

Al fine di agevolare la formazione professionale dei pescatori di corallo, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, previa delibera della Giunta regionale potrà:

- a) organizzare direttamente o finanziare, in tutto o in parte, appositi corsi di addestramento professionale per la pesca del corallo con l'ausilio di apparecchiature individuali, autonome o no di respirazione;
- b) concedere, previo concorso, assegni a favore dei giovani residenti in Sardegna che intendano frequentare i corsi predetti.

Art. 9

Chi peschi corallo privo dell'autorizzazione, oltre alla confisca del natante, delle relative attrezzature e del corallo pescato, incorrerà nella sanzione amministrativa non inferiore a lire 5.000.000, e non superiore a lire 50.000.000; inoltre non potrà ottenere l'autorizzazione per un periodo di tempo non inferiore a 3 anni.

Chi, provvisto dell'autorizzazione di cui alla presente legge, peschi corallo in zone nelle quali detta pesca sia vietata ai sensi dell'art.4 e dell'art.5, oltre alla confisca del natante, delle relative attrezzature e del corallo pescato, incorrerà nella sanzione amministrativa non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 e nel ritiro e nella conseguente revoca dell'autorizzazione che non potrà riottenere prima che siano trascorsi meno di 3 anni dalla data dell'infrazione.

Chi, provvisto dell'autorizzazione di cui alla presente legge, effettui con l'uso di apparecchiature individuali autonome o no di respirazione, altra pesca che non sia quella del corallo, incorrerà, oltre che nella confisca di tutto il pescato, nel ritiro e nella conseguente sospensione dell'autorizzazione, che non potrà riottenere prima che siano trascorsi non meno di uno e non più di due anni dalla data dell'infrazione e nella sanzione amministrativa non inferiore a lire 250.000 e non superiore a lire 2.500.000.

Il contravventore al divieto di cui all'ultimo comma dell'art.3 comporta:

- a) la confisca del natante e degli attrezzi difformi da quelli stabiliti nell'articolo citato;
- b) la confisca del corallo che eventualmente si trovasse a bordo del natante;

- c) il ritiro e la successiva revoca dell'autorizzazione che non potrà riottenere prima che siano trascorsi meno di 3 anni dalla data dell'infrazione;
- d) la sanzione amministrativa non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000.

Art. 10

Le somme ed i tempi relativi alle sanzioni amministrative, previsti nella presente legge, si intendono raddoppiate per coloro i quali, avendo commesso una delle infrazioni di cui sopra, ne commettono un'altra o la stessa entro 5 anni.

Art. 11

In sede di prima applicazione della presente legge, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della stessa i soggetti interessati per poter iniziare o proseguire l'attività di pesca dovranno presentare all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente la domanda volta ad ottenere l'autorizzazione.

Art. 12

Norma finanziaria

- omissis -

Art. 1

(della legge regionale 30 maggio 1989, n.23)

1. A parziale modifica di quanto disposto dall'art.3 della L.R. 5 luglio 1979, n.59, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la pesca di corallo, nelle acque del mare territoriale della Sardegna, può essere esercitata unicamente con la piccozza, usata da pescatori equipaggiati con apparecchi individuali, autonomi o no, per la respirazione subacquea.

2. È vietato l'uso di qualsivoglia attrezzo diverso da quello previsto dal precedente comma.

Art.2

(della legge regionale 30 maggio 1989, n.23)

1. A favore dei pescatori singoli o associati, proprietari di barche attrezzate per la pesca del corallo con i sistemi dell'ingegno o della croce di Sant'Andrea, che negli anni 1988 o 1989 abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui alla L.R. 5 luglio 1979, n.59, per praticare la pesca del corallo con i predetti sistemi e che, a seguito dell'entrata in vigore del divieto di cui all'ultimo comma del precedente articolo, intendano acquistare nuove attrezzature da pesca, il contributo di cui all'art.7 della legge regionale 5 marzo 1953, n.2, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato fino al 70 per cento della spesa ammessa.

2. Potranno accedere al beneficio di cui al comma precedente esclusivamente le domande presentate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

=====

=====

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1991, n.25

Provvedimenti urgenti a sostegno dell'attività di pesca
(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: Legge Regionale 14 agosto 1992, n.14 – 29 aprile 1994, n.17 - 22 dicembre 1998, n.34)

CAPO I

(il CAPO I è abrogato dall'art.1 della LR.n.34/98)

CAPO II

DISPOSIZIONI A FAVORE DEL SETTORE DELLA PESCA E DELLA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE ITTICHE

Art.6

Sospensione dell'attività di pesca negli stagni

1. Per consentire il ripopolamento e l'accrescimento delle specie ittiche negli stagni costieri della Sardegna i titolari della concessione dell'esercizio dell'attività di pesca possono richiedere di sospendere l'attività in periodi stabiliti con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

2. Per la sospensione dell'attività di pesca l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente è autorizzato a concedere premi per l'arresto temporaneo.

3. Detto premio, consistente in un'indennità giornaliera di lire 30.000 per ciascun socio o lavoratore occupato, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, può essere concesso a condizione che per almeno 60 giorni continuativi nel periodo di rimonta naturale dell'anno, previsti dal decreto dell'Assessore regionale competente in materia di difesa dell'ambiente di cui al primo comma del presente articolo, il concessionario sospenda l'attività di pesca nel compendio e che osservi periodi di arresto temporaneo di almeno 45 giorni continuativi.

4. La durata complessiva dell'arresto temporaneo non può essere superiore a 90 giorni.

5. I benefici di cui al presente articolo sono limitati agli anni 1991 e 1992.

Art. 7**Provvidenze straordinarie a favore dei pescatori subacquei professionali**

1. Al fine di sostenere l'attività economica nel settore della pesca subacquea professionale, interessata da diminuiti livelli di capacità produttiva, anche conseguente al divieto di prelievo di alcune specie, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai pescatori subacquei professionali, che svolgono la loro attività nella raccolta di molluschi e frutti di mare in condizioni di naturalità, singoli o associati in cooperativa, contributi una tantum per un importo complessivo di lire 300.000.000.

2. L'ammontare del contributo è fissato in lire 5.000.000 per ciascun pescatore professionale subacqueo, autonomo o associato in cooperativa.

3. E' autorizzata, altresì, la concessione di un ulteriore contributo una tantum di lire 1.000.000 a favore della persona impegnata nelle operazioni di assistenza del subacqueo a bordo dell'imbarcazione.

4. Ai fini dell'erogazione del contributo gli interessati dovranno far pervenire all'Amministrazione regionale - Assessorato della difesa dell'ambiente - apposita istanza corredata dall'attestazione di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi e all'autorizzazione per l'esercizio della pesca professionale subacquea secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministero della marina mercantile 20 ottobre 1988.

Articolo unico

(della legge regionale 29 aprile 1994, n.17)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare i tassi di contribuzione previsti nel regolamento (CEE) n.3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993 (che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti) per le iniziative previste dallo stesso regolamento.

Art.8**Istituzione di zone di studio sui datteri di mare**

1. Al fine di ricostituire le popolazioni di datteri di mare l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire zone di studio e di sperimentazione nell'ambiente marino costiero avvalendosi di istituti universitari specializzati ed in collaborazione con i pescatori professionali subacquei.

Art. 9**Contributi per i danni prodotti dalla fauna selvatica protetta e dalla fauna marina protetta**

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere adeguati indennizzi ai concessionari dei compendi ittici ed agli acquacoltori per danni provocati alla produzione ittica nei compendi e negli impianti di allevamento intensivo dalla fauna selvatica protetta.

2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a corrispondere ai pescatori marittimi gli indennizzi di cui al comma precedente per danni arrecati alle attrezzature retiere dalla fauna marina protetta.

3. I criteri e le modalità di corresponsione degli indennizzi di cui ai primi due commi sono fissati con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Art. 10**Acquisto di mezzi nautici**

1. Al fine di controllare il rispetto della normativa in materia di conservazione e di gestione delle risorse della pesca e per sviluppare una sistematica ricerca sulla consistenza e sul prelievo degli stock ittici nonché sulla qualità dell'ambiente marino, l'Assessorato della difesa dell'ambiente è autorizzato a procedere all'acquisto di mezzi nautici occorrenti, nonché delle relative apparecchiature e strumentazioni. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata nel 1992 la spesa di lire 3.000.000.000.

Art. 11**Vendita molluschi eduli lamellibranchi**

1. Il termine di conservazione da indicare nelle etichette annesse alle confezioni di vendita dei molluschi eduli lamellibranchi non può superare 11 giorno successivo a quella della fine della depurazione. Oltre questi limiti è fatto divieto di vendita al dettaglio dei suddetti frutti di mare.

Floris

=====

=====

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 10 settembre 1991, n.940.

Norme di attuazione della L.R. 22.7.1991 n.25 "Provvedimenti urgenti a sostegno dell'attività di pesca" - Capo I, fermo temporaneo obbligatorio delle navi da pesca.

Art.1**Periodo del fermo**

Per l'anno 1991 il fermo temporaneo obbligatorio di cui all'art.1 della L.R. 22.7.1991 n.25. nel seguito denominato semplicemente fermo - supplementare all'arresto per fermo tecnico di cui all'art.2, comma 1, della stessa legge, nell'ambito dei compartimenti marittimi della Sardegna è effettuato per 45 giorni consecutivi nel seguente periodo:

- natanti esercitanti la pesca a strascico dal 20.9.1991 al 3.11.1991;
- natanti esercitanti la pesca artigianale e/o tipi di pesca diversi dallo strascico dal 16.10.1991 al 29.11.1991.

Per i natanti abilitati all'esercizio della pesca con diversi sistemi, ivi compreso lo strascico e la pesca a sciabica o a coppia d'ombra, l'arresto temporaneo dovrà essere praticato nel periodo di cui si riferisce il tipo di pesca a strascico.

Art.2**Divieto di pesca**

Durante il periodo di arresto temporaneo, come indicato al precedente art.1, è fatto assoluto divieto alle imbarcazioni di altri compartimenti marittimi di esercitare l'attività di pesca nelle acque prospicienti il territorio della Sardegna.

Nelle stesse acque e per tutta la durata del periodo di fermo, in deroga a quanto disposto con il D.M. 7.1.1960 e successive modifiche ed integrazioni la pesca sportiva marittima è esercitata esclusivamente alle seguenti condizioni:

- con bolentino a non più di due ami;
- con canna singola da lancio o lenza, da tana, a non più di due ami.

La pesca professionale subacquea è consentita anche durante il periodo di fermo.

E' consentita, altresì la pesca del corallo secondo la disciplina dettata dal DADA. n.412 del 7.6.1991.

Ai fini delle determinazioni da assumere secondo quanto disposto all'art.4 lettera d) della legge e all'art.12 del presente decreto, nell'ambito dei programmi di ricerca in materia di pesca in corso di esecuzione in collaborazione con l'Università degli Studi di Cagliari, saranno autorizzate specifiche campagne volte a determinare gli effetti del fermo di pesca sulle risorse ittiche.

Art.3

Operazioni manutentorie

Durante il periodo di fermo è vietata l'utilizzazione per altre attività delle navi oggetto del fermo.

Nello stesso periodo e' consentita l'esecuzione a bordo degli ordinari lavori di manutenzione necessari al fine di evitare i danni causati dal mancato esercizio dell'attività.

Le autorità marittime sono autorizzate a verificare le condizioni di galleggiamento e di movimento delle imbarcazioni e se del caso, consentire con specifico nulla-osta i lavori straordinari ed urgenti volti ad assicurare le condizioni di efficienza del natante anche mediante alaggio dell'imbarcazione.

Art.4

Consegna dei documenti di bordo

I documenti di bordo delle imbarcazioni obbligate al fermo devono essere consegnati, a cura degli interessati, presso gli Uffici Marittimi territorialmente competenti entro il giorno precedente a quello di inizio del fermo.

Qualora il fermo dell'imbarcazione avvenga in un posto diverso da quello di iscrizione l'Autorità Marittima che ha ricevuto i documenti comunica a quella di iscrizione gli estremi d'identificazione e la data di inizio del fermo della nave.

Le Capitanerie di Porto, sulla scorta della documentazione consegnata, comunicano entro 15 giorni all'Ufficio Pesca dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente l'ammontare complessivo presunto degli oneri a carico dell'Amministrazione Regionale sia per quanto riguarda il premio di arresto sia per ciò che concerne l'indennità agli equipaggi anche per il fermo tecnico, nonché l'ammontare presunto degli oneri previdenziali.

Al termine del periodo di fermo, la competente autorità marittima rilascia per ciascuna nave, un'attestazione secondo lo schema di cui all'allegato A, da cui risulti il periodo di fermo effettuato. I certificati di sicurezza scaduti durante il periodo di fermo disposto ai sensi del presente decreto restano validi fino al termine del periodo stesso.

Art.5

Ammontare dei premio

L'ammontare del premio da concedere alle navi obbligate al fermo dell'attività è determinato secondo la tabella allegata sotto la lettera B) al presente decreto a condizione che le navi;

- risultino iscritte nei registri delle navi minori galleggianti, nonché annotate nei registri delle imprese di pesca nei compartimenti marittimi della Sardegna e che le stesse

imprese, persone fisiche o giuridiche, abbiano sede nel territorio della regione da almeno tre anni e che quivi svolgano prevalentemente la loro attività di pesca;

- risultino in possesso della licenza o permesso di pesca;
- abbiano ottemperato alle prescrizioni del presente decreto;
- siano gestite da armatori iscritti nei registri delle imprese di pesca.

La mancanza anche di uno dei predetti requisiti comporta l'inammissibilità della domanda di erogazione del premio: resta comunque l'obbligo di osservare il fermo nel periodo stabilito.

Per la corresponsione del premio:

- a) l'età della nave è calcolata in anni compiuti dall'entrata in esercizio alla data di inizio del fermo di pesca;
- b) la stazza lorda da assumere a riferimento per il calcolo del premio è quella risultante dalla data di emanazione del presente decreto.

L'Assessorato provvede a termini dell'art.3, 3° comma della legge ad accreditare ai Capi dei compartimenti marittimi le somme occorrenti a far fronte alle spese sopraindicate.

Nel caso non si dia luogo alla delega, per i pagamenti alle Capitanerie di porto, come disposto al precedente comma l'Assessorato provvede direttamente alla corresponsione dei premi e delle indennità della legge.

Art.6

Sanzioni

Ai trasgressori delle disposizioni di cui all'art.2 saranno applicate le sanzioni di cui alla legge 14 luglio 1965, n.963 e successive modifiche ed integrazioni con la perdita, in ogni caso, delle indennità anche per i due anni successivi a quello dell'accertamento delle violazioni, fermo rimanendo l'obbligo dell'arresto del natante.

Art.7

Indennità per i componenti gli equipaggi

Per i componenti l'equipaggio regolarmente imbarcati sono concessi:

- l'indennità giornaliera nella misura di L.60.000 per tutto il periodo di fermo supplementare obbligatorio;
- l'indennità per il fermo tecnico calcolato forfettariamente per 115 giorni nella misura di L 25 000 giornaliere.

L'indennità per il fermo supplementare obbligatorio non è concessa in alcuna misura, nel caso di sbarco volontario, durante il periodo di fermo.

Qualora lo sbarco, in tale periodo, sia determinato da causa di forza maggiore, previo accertamento dell'Autorità marittima, l'indennità è dovuta sino alla data dello sbarco.

I benefici delle provvidenze di cui al comma 2 e 3 dell'art.2, che per il fatto di appartenenza a Cooperativa o Consorzio di Cooperative concessionarie di compendi ittici o per essere essi stessi titolari di concessione, potrebbero optare per gli aiuti previsti dall'art.6 della legge, sono tenuti a comunicare, secondo l'allegato prospetto C, entro il termine di giorni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto a quale dei due sistemi di fermo intendono aderire. La mancata comunicazione di tale opzione entro il termine sopra fissato s'intende come adesione al fermo obbligatorio per la pesca marittima. Le barche sono tenute, in ogni caso, ad osservare il fermo dell'attività di pesca nei periodi stabiliti dall'art.1.

Con successivo decreto verranno determinate le procedure di attuazione del fermo di pesca nei compendi ittici della Sardegna.

Art.8

Modalità per la corresponsione degli oneri previdenziali ed assistenziali

La corresponsione del rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali a favore degli armatori che hanno pagato per gli interi mesi nei quali le navi da essi gestite hanno osservato il periodo di fermo avviene secondo le modalità di cui all'art.8 del decreto del Ministero della Marina Mercantile 21.7.1968 n. 306 e precisamente:

- il rimborso degli oneri previdenziali I.N.P.S., è eseguito per l'importo figurante a debito dell'armatore, aumentato dell'importo degli assegni per nuclei familiari, che lo stesso armatore ha anticipato ai dipendenti per conto dell'I.N.P.S. qualora figurino nel relativo modello di versamento. Nel caso in cui nel predetto modello figurino, invece, un saldo a credito dell'armatore, l'importo da considerare è pari alla differenza tra l'ammontare degli assegni per nuclei familiari anticipati ai dipendenti per conto dell'I.N.P.S. che li rimborserà, e l'importo del credito finale.

Nel caso di cooperativa ammessa ai benefici della legge 13.3.1958 n. 250, che esegue il versamento degli oneri previdenziali I.N.P.S. a meno di un unico modello mensile indicante solamente il numero dei soci/dipendenti assicurati, che non abbiano tutto effettuato il fermo, l'ammontare degli oneri previdenziali da rimborsare (che è del medesimo importo per ciascun assicurato, indipendentemente dalla qualifica rivestita a bordo) è rapportato al numero delle persone per le quali compete, che deve essere attestato dal presidente della Cooperativa per ciascuna nave che ha effettuato il fermo.

Il rimborso dei predetti oneri previdenziali ed assistenziali è disposto sulla base di quanto risulta dai modelli dei relativi versamenti da produrre in quadruplici copie, di cui una autenticata.

L'autenticazione delle copie – previo la esibizione degli originali può essere eseguita dall'autorità marittima cui vengono consegnate, con applicazione del bollo ai sensi dell'art.2 della parte prima della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972, n.642 e successive modificazioni.

Non si dà luogo al rimborso di oneri per assicurazione infortuni sul lavoro.

Art.9

Domanda di pagamento del premio e delle indennità

Per conseguire l'erogazione delle somme spettanti, l'armatore deve presentare alla Capitaneria di Porto e per conoscenza alla Regione Assessorato della Difesa dell'Ambiente, competente in relazione all'iscrizione della nave, apposita istanza in quadruplici copie, di cui una in bollo, secondo lo schema allegato D) alla quale va allegata, parimenti in quadruplici copie, la documentazione occorrente per ottenere il rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali di cui al precedente art.8.

L'autorità marittima, nella cui giurisdizione territoriale la nave ha osservato il fermo, attesta sulla predetta domanda, il periodo di fermo effettuato ed il regolare imbarco dell'equipaggio. Alla domanda di pagamento del premio l'impresa, che dovrà precisare, nella stessa domanda, la ragione sociale, le generalità dell'armatore o del proprietario del natante, i loro codici fiscali o partita IVA, l'Ufficio d'iscrizione ed il numero d'iscrizione nel registro delle imprese di pesca; il numero d'iscrizione del natante nella matricola o nel registro delle navi minori e galleggianti, gli estremi della licenza o permesso di pesca e la lunghezza del natante superiore o inferiore ai 12 metri fra le perpendicolari, il tipo di pesca esercitata ed il periodo di fermo supplementare effettuato, è tenuta ad allegare i sottoindicati documenti:

- certificazione rilasciata dalla competente autorità marittima sulla base della documentazione di bordo da cui risulti l'effettuazione dell'attività di pesca per almeno 120 giorni nell'anno solare 1990, del fermo tecnico per almeno 115 giorni e del fermo supplementare per almeno 45 giorni nell'anno in cui si chiede la corresponsione del premio.

Tale attestazione può essere rilasciata nel documento di cui all'art.4, allegato A.

In mancanza di tale certificazione rilasciata dall'autorità marittima relativamente all'attività di pesca e al fermo tecnico si potranno produrre attestati con dichiarazione resa a sensi della legge n.15 del 1968 secondo lo schema DI.

- fotocopia autenticata da parte della stessa Autorità Marittima del ruolo di equipaggio;
- l'elenco, con firma autenticata del personale imbarcato all'atto del fermo supplementare (schema D2).

Le Cooperative di pesca sono tenute a produrre una dichiarazione personale sostitutiva dell'atto di notorietà a nome del Presidente attestante il conferimento, ai fini dell'armamento, delle barche di proprietà dei soci.

Ai fini della corresponsione dell'indennità per i componenti gli equipaggi dei natanti le imprese di pesca ed i pescatori singoli sono tenuti a presentare unitamente alla domanda apposita istanza redatta secondo lo schema classificato D3 con indicati, nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza ed estremi del libretto di navigazione, nonché la dichiarazione di non aver prestato durante detti periodi alcuna attività di pesca retribuita in danaro o natura, sia in proprio che alle dipendenze di terzi, nei periodi di fermo tecnico e di fermo supplementare.

Dovrà altresì essere presentata fotocopia autenticata del libretto di navigazione attestante l'attività di pesca espletata nell'anno solare.

Art.10

Ritenute fiscali

Sull'ammontare del premio di fermo spettante per le navi è operata la ritenuta d'acconto nella misura del 4% ai sensi del secondo comma dell'art.28 del decreto del Presidente della Repubblica 29.9.1973, n.600.

L'importo corrispondente alle ritenute d'acconto operate è tempestivamente versato all'erario e va comunicato al competente ufficio delle imposte ai sensi del secondo comma dell'art.20 del decreto del Presidente della Repubblica 2.11.1976, n.784.

La ritenuta d'acconto non si applica sulle somme corrisposte a titolo di indennità giornaliera spettante per gli equipaggi, in quanto le relative ritenute erariali sono operate e versate all'erario dagli armatori, nonché sulle somme pagate per rimborso di oneri previdenziali ed assistenziali.

Art.11

Modalità di pagamento

Il premio di fermo, l'indennità giornaliera e l'indennità per il fermo di pesca e il rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali di cui agli articoli precedenti sono corrisposti all'armatore a mezzo di un unico ordine di pagamento, da eseguirsi, salvo diversa richiesta dell'interessato, con emissione di vaglia cambiario non trasferibile del tesoriere regionale Banca Nazionale del Lavoro a favore del creditore, con arrotondamento finale alle 5.000 inferiori, sulla base di un prospetto di liquidazione redatto secondo lo schema allegato E).

Copia del predetto prospetto è consegnata all'armatore, che è tenuto a pagare ai marittimi imbarcati, oltre l'indennità giornaliera di cui al presente decreto, anche l'eventuale differenza tra l'indennità medesima ed il minimo garantito dal contratto collettivo di lavoro, i contratti e gli accordi locali vigenti.

La stessa procedura si applica anche in presenza di contratto di lavoro alla parte. Non si fa comunque luogo ad ulteriori pagamenti per oneri previdenziali ed assistenziali corrisposti in epoca successiva, anche se oggetto di conguagli riferiti ai periodi di fermo effettuati dalle navi.

Art.12

Adozione misure tecniche ripresa attività di pesca: rinvio

Con successivo decreto, sulla scorta dei risultati scientifici sull'andamento del fermo, saranno dettate misure tecniche di ripresa dell'attività di pesca di cui all'art.4 lettera d) della legge n.25 più volte citata.

Casula

=====

=====

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 25 agosto 1992, n.2039.

Norme di attuazione della legge regionale 22 luglio 1991, n.25 "Provvedimenti urgenti a sostegno dell'attività di pesca – CAPO I, fermo temporaneo obbligatorio delle navi da pesca (Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: DADA 23 ottobre 1992, n.2623 - DADA 10 novembre 1992, n.3033 – DADA 25 luglio 2000, n.7/911)

Art. 1

Periodo del fermo

(come integrato dall'art.1 dal DADA 10 novembre 1992, n.3033)

Per l'anno 1992 il fermo temporaneo obbligatorio di cui all'art.1 della L.R. 22.7.1991, n.25, nel seguito denominato semplicemente fermo, supplementare all'arresto per fermo tecnico di cui all'art.2, 1° comma della stessa legge, nell'ambito dei compartimenti marittimi della Sardegna e' effettuato nei seguenti periodi:

- natanti esercitanti la pesca a strascico e traino pelagico per 45 giorni consecutivi dal 16.9.1992 al 30.10.1992;
- natanti esercitanti la pesca artigianale e/o tipi di pesca diversi dallo strascico dal 15.10 al 29.11.1992..

Per i natanti abilitati all'esercizio della pesca con diversi sistemi, ivi compreso lo strascico e la pesca a sciabica, l'arresto temporaneo dovrà essere praticato nel periodo cui si riferisce il tipo di pesca a strascico.

In caso di avverse condizioni meteomarine nei giorni di pesca previsti è consentito recuperare le giornate non lavorate nei successivi giorni di sabato e di domenica della stessa settimana.

Il comandante dell'imbarcazione è tenuto a comunicare alla Competente Autorità Marittima il giorno di mancato esercizio dell'attività di pesca.

Le presenti disposizioni si applicano nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Regione

Art.3

(del DADA 10 novembre 1992, n.3033)

Sono abrogate le disposizioni contenute nella circolare applicativa in contrasto con gli articoli del presente decreto.

Art.2

Divieto di pesca

Durante il periodo di arresto temporaneo, come indicato al precedente art.1, e' fatto assoluto divieto alle imbarcazioni di altri compartimenti marittimi di esercitare l'attività di pesca nelle acque prospicienti il territorio della Sardegna

Art.3

Attività di pesca consentite e disciplina dell'attività di pesca sportiva nel periodo del fermo

Nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Regione, la pesca professionale subacquea marittima e' consentita anche durante il periodo di fermo.

E', altresì, consentita la pesca del corallo secondo la disciplina dettata dal Decreto Assessoriale n.1074 del 14.5.1992.

Nelle stesse acque, per tutta la durata del periodo di fermo relativa alla pesca artigianale, in deroga a quanto disposto con il

Decreto del Ministero della Marina Mercantile 7.1.1980 e successive modifiche ed integrazioni la pesca sportiva marittima e' esercitata esclusivamente alle seguenti condizioni:

- con bolentino a non più di due ami;
- con canna singola da lancio o lenza, da terra, a non più di due ami;
- con lenze a traina a non più di due traine per imbarcazione.

La pesca subacquea sportiva può essere esercitata nelle giornate di sabato e domenica.

Le limitazioni del presente articolo non riguardano le gare di pesca sportiva promosse dalle competenti Federazioni ed Associazioni o Enti di promozione che abbiano ottenuto la specifica autorizzazione dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e dall'Ufficio Statale Marittimo competente per territorio.

Ai fini delle determinazioni da assumere secondo quanto disposto all'art.4 lettera d) della legge e all'art.17 del presente decreto, nell'ambito dei programmi di ricerca in materia di pesca in corso di esecuzione in collaborazione con l'Università degli Studi di Cagliari, saranno autorizzate specifiche campagne volte a determinare gli effetti del fermo di pesca sulle risorse ittiche, anche con barche tenute ad osservare la sospensione dell'attività di pesca.

Art.4

Operazioni manutentorie

Durante il periodo di fermo e' vietata l'utilizzazione per altre attività delle navi oggetto del fermo.

Nello stesso periodo e' consentita l'esecuzione a bordo degli ordinari lavori di manutenzione ordinaria e straordinario nonché l'effettuazione delle operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, che scadono durante il periodo di fermo.

Le operazioni straordinarie anche quelle che comportano l'alaggio dell'imbarcazione, che non potranno avere durata superiore a 8 giorni, devono essere preventivamente comunicate dalla competente autorità marittima, pena la decadenza dei benefici previsti per il fermo.

Art.5

Consegna dei documenti di bordo

I documenti di bordo, ivi compreso il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del carburante delle imbarcazioni obbligate al fermo, devono essere consegnati, a cura degli interessati, presso gli Uffici Marittimi territorialmente competenti entro il giorno precedente a quello di inizio del fermo, secondo gli orari stabiliti dalla competente autorità marittima, tenuto conto del rientro dell'attività di pesca.

Qualora il fermo dell'imbarcazione avvenga in un posto diverso da quello d'iscrizione l'Autorità Marittima che ha ricevuto i documenti comunica a quella d'iscrizione gli estremi d'identificazione e la data di inizio del fermo della nave entro tre giorni dall'inizio del fermo.

Al termine del periodo di fermo, la competente autorità marittima rilascia per ciascuna nave, un'attestazione secondo lo schema di cui all'allegato A, da cui risulti il periodo di fermo effettuato.

Art.6

Programmazione del fermo per l'anno 1993 e successivi.

Al fine di ricercare i maggiori benefici sulle popolazioni ittiche e carcinologiche che rivestono maggiore interesse economico, tenuto conto della biologia delle stesse, il fermo di pesca sarà effettuato per l'anno 1993 e successivi nel seguente modo:

- a) per le imbarcazioni esercitanti la pesca con il sistema dello strascico in due periodi ricompresi tra:
 - agosto-settembre;

- settembre-ottobre;
- b) per la pesca artigianale, praticata con reti da posta, nel periodo ricompreso tra il 1° marzo ed il 30 giugno.

L'adozione della misura di cui alla lettera a) è subordinata all'individuazione ed alla verifica dei tipi di pesca praticati e alle opzioni formulate dalle imprese di pesca.

Art.7

Attuazione dell'art.5 della L.R. n.25 – Opzione per il fermo di pesca nei compendi ittici della Sardegna – Determinazione del periodo di fermo per l'anno 1993.

I beneficiari delle provvidenze di cui ai commi 2° e 3° dell'art.2 della L.R.n.25, che per il fatto di appartenenza a Cooperativa o Consorzio di Cooperative concessionari di compendi ittici o per essere essi stessi titolari di concessione, potrebbero optare per gli aiuti previsti dall'art.6 della legge, sono tenuti a comunicare, secondo l'allegato prospetto B, prima dell'inizio del fermo a quale dei due sistemi di fermo intendono aderire. La mancata comunicazione di tale opzione entro il termine sopra fissato s'intende come adesione al fermo obbligatorio per la pesca marittima. Le barche sono tenute, in ogni caso, ad osservare il fermo dell'attività di pesca nei periodi stabiliti dall'art.1.

Per l'anno 1993 il periodo di fermo negli stagni può essere effettuato a partire dal 1° marzo, fatti salvi gli accertamenti relativi al manifestarsi di condizioni favorevoli all'adozione del fermo così come disposto all'art.7 della L.R.n.25.

Art. 8

Disposizioni per la corresponsione ed ammontare del premio

L'ammontare del premio da concedere alle navi obbligate al fermo dell'attività e' determinato secondo la tabella allegata sotto la lettera C) al presente decreto.

L'Amministrazione Regionale in relazione agli esiti che deriveranno dal controllo della COE.E. sulla misura in applicazione si riserva la facoltà di apportare le variazioni eventualmente richieste dalla competente Commissione C.E.E.

Il premio e' concesso a condizione che:

A) le navi da pesca

- risultino iscritte nei registri delle navi minori e galleggianti, nonché annotate nei registri delle imprese di pesca nei compartimenti marittimi della Sardegna e gestiti dagli armatori iscritti negli stessi;
- qualora risultino iscritte in compartimenti marittimi diversi da quelli della Sardegna e' necessario che alla data di adozione del fermo siano presenti le seguenti condizioni:
 - 1) che le navi da pesca siano in armamento da parte di imprese di pesca iscritte nei registri delle imprese di pesca dei Compartimenti Marittimi della Sardegna;
 - 2) che sia stato richiesto il trasferimento delle iscrizioni delle navi da pesca dai Compartimenti Marittimi originari ai Compartimenti Marittimi della Sardegna;
- che abbiano esercitato attività di pesca o abbiano sostituito navi che abbiano esercitato attività di pesca per almeno 120 giorni nell'anno precedente quello in cui e' effettuato il fermo temporaneo obbligatorio.

Tale requisito e' comprovato dal regolare armamento e dall'abilitazione alla navigazione e pesca nei suddetti 120 giorni;

- che esercitino l'attività di pesca nelle acque prospicienti il territorio della regione;
- che non si trovino in disarmo da oltre un mese prima dell'inizio del fermo di pesca fissato al precedente art.1;

E) gli armatori o le società di armamento (persone fisiche o giuridiche)

- abbiano sede nel territorio della Regione da almeno tre anni, o il titolare ovvero il legale rappresentante dell'impresa di pesca sia stato iscritto nei tre anni precedenti all'entrata in

vigore della L.R. 22.7.1991 n.25, nel registro dei pescatori marittimi in un Compartimento Marittimo della Sardegna;

- risultino in possesso della licenza di pesca o titolo equivalente rilasciato dal Ministero della Marina Mercantile;
- abbiano ottemperato alle prescrizioni del presente decreto;
- non siano incorsi in provvedimenti sanzionatori comminati dall'Autorità Giudiziaria per violazioni delle vigenti disposizioni in materia di pesca, in forza del quali sia stata inibita l'attività di pesca per il periodo coincidente con tutta/o una frazione del periodo di fermo dell'attività di pesca.

La mancanza anche di uno dei predetti requisiti comporta l'inammissibilità della domanda di erogazione del premio: resta comunque l'obbligo di osservare il fermo nel periodo stabilito.

Per la corresponsione del premio:

- a) l'età della nave è calcolata in anni compiuti dall'entrata in esercizio alla data di inizio del fermo di pesca;
- b) la stazza lorda da assumere a riferimento per il calcolo del premio e' quella risultante dalla data inizio del fermo.

Art. 9

Indennità per i componenti gli equipaggi

Per i componenti l'equipaggio all'atto di imposizione del fermo, nel numero massimo di quelli regolarmente imbarcati, secondo la tabella di armamento dell'imbarcazione, almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo di fermo, sono concessi:

- l'indennità giornaliera nella misura di L. 60.000 per tutto il periodo di fermo supplementare obbligatorio;
- l'indennità per il fermo tecnico calcolato forfettariamente per 115 giorni nella misura di L. 25.000 giornaliere.

L'indennità per il fermo supplementare obbligatorio non, e' concessa in alcuna misura, nel caso di sbarco volontario, durante il periodo di fermo.

Qualora lo sbarco, in tale periodo, sia determinato da causa di forza maggiore, previo accertamento dell'Autorità marittima, l'indennità e' dovuta sino alla data dello sbarco.

Le indennità per il periodo di fermo tecnico sono concesse per l'intero periodo, determinato forfettariamente in 115 giorni, a condizione che i componenti l'equipaggio abbiano svolto nell'anno relativo al premio attività di pesca per almeno 151 giorni nei Compartimenti Marittimi della Sardegna, oltretutto i 45 giorni di fermo obbligatorio.

Ai componenti dell'equipaggio, che abbiano svolto l'attività di pesca per un periodo inferiore, l'indennità e' corrisposta in maniera proporzionalmente ridotta, ferma restando l'osservanza del fermo obbligatorio per 45 giorni.

Art. 10

Rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali

La corresponsione del rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali, ivi compresi i versamenti effettuati alla Cassa Marittima, a favore degli armatori o pescatori autonomi che hanno pagato per gli interi mesi nei quali le navi da essi gestite hanno osservato il periodo di fermo, avviene secondo le modalità di cui all'art.8 del decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 940 del 10.9.1991 e precisamente:

- il rimborso degli oneri previdenziali I.N.P.S. e' eseguito per l'importo figurante a debito dell'armatore, aumentato dell'importo degli assegni per nuclei familiari, che lo stesso armatore ha anticipato ai dipendenti per conto dell'I.N.P.S. qualora figurino nel relativo modello di versamento. Nel caso in cui nel predetto modello figurino, invece, un saldo a credito dell'armatore, l'importo da considerare e' pari alla differenza tra l'ammontare degli, assegni per nuclei familiari anticipati ai dipendenti per conto dell'I.N.P.S. che li rimborserà, e l'importo del credito finale.

Nel caso di cooperativa ammessa ai benefici della legge 13.3.1958 n.250, che esegue il versamento degli oneri previdenziali I.N.P.S. a mezzo di un unico modello mensile indicante solamente il numero dei soci/dipendenti assicurati, che non abbiano tutti effettuato il fermo, l'ammontare degli oneri previdenziali da rimborsare (che e' del medesimo importo per ciascun assicurato, indipendentemente dalla qualifica rivestita a bordo) e' rapportato al numero delle persone per le quali compete, che deve essere attestato dal presidente della cooperativa per ciascuna nave che ha effettuato il fermo.

Il rimborso dei predetti oneri previdenziali ed assistenziali e' disposto sulla base di quanto risulta dai modelli dei relativi versamenti da produrre in quadruplica copia, di cui una autenticata.

Non si da luogo al rimborso di oneri per assicurazione infortuni sul lavoro.

Art. 11 Sanzioni

Ai trasgressori delle disposizioni di cui all'art.2 saranno applicate le sanzioni di cui alla legge 14 luglio 1965 n.963 a successive modifiche ed integrazioni con la perdita, in ogni caso, delle indennità anche per i due anni successivi a quello dell'accertamento delle violazioni, fermo rimanendo l'obbligo dell'arresto del natante.

Art. 12

Domanda di pagamento del premio e delle indennità.

Per conseguire l'erogazione delle somme spettanti, l'armatore deve presentare direttamente all'Amministrazione Regionale Assessorato della Difesa dell'Ambiente - Ufficio Pesca - Viale Trento 69 Cagliari, apposita istanza in quadruplica copia, di cui una in bollo, secondo lo schema allegato D) entro il giorno.

La domanda dovrà contenere la ragione sociale, le generalità dell'armatore o del proprietario del natante, data e comune di nascita, sede e numero telefonico, i loro codici fiscali o partita IVA, l'Ufficio d'iscrizione ed il numero d'iscrizione nel registro delle imprese di pesca; il numero d'iscrizione del natante nella matricola o nel registro delle navi minori e galleggianti, gli estremi della licenza o permesso di pesca e la lunghezza del natante superiore o inferiore ai 12 metri fra le perpendicolari, il tipo di pesca esercitata ed il periodo di fermo supplementare effettuato, le generalità dei marittimi imbarcati, l'effettuazione dell'attività di pesca per almeno 120 giorni, nell'anno solare 1991, anche attraverso la sostituzione di altro natante che abbia esercitato attività di pesca per lo stesso periodo.

Alla domanda di pagamento, dovranno essere - allegati, in originale in copia conforme all'originale:

- 1) Dichiarazione Autorità Marittima competente sull'effettuazione del fermo (come da allegato A);
- 2) certificato d'iscrizione nel R.N.M.G;
- 3) certificato d'iscrizione impresa di pesca o, per i titolari che non hanno maturato il requisito dei tre anni, tesserino di pescatore professionale marittimo;
- 4) licenza di pesca (o titolo equivalente) rilasciato dal Ministero della Marina Mercantile;
- 5) la licenza, dell'imbarcazione con allegato ruolino di equipaggio dal quale sia rilevabile il numero delle giornate di pesca (120 giorni) effettuate dall'imbarcazione (nel caso di sostituzione di natante copia del precedente ruolino dal quale sia rilevabile detto requisito);
- 6) foglio di ricognizione (o copia del libretto di navigazione) dei marittimi imbarcati, dai quali sia rilevabile il periodo d'imbarco del 1992. Qualora il marittimo maturi il periodo dei 151 giorni d'imbarco al 31.12.1992 il relativo foglio di ricognizione deve essere aggiornato a tale data;

- 7) fotocopia dei DM (o versamento INPS) per i mesi di riferimento del fermo; ricevute di versamento e prospetti di pagamento della Cassa Marittima;
- 8) fotocopia del numero di codice fiscale e certificato iscrizione partita IVA;
- 9) dichiarazione in ordine alle modalità di pagamento del premio e delle indennità;
- 10) dichiarazione dell'armatore ai sensi dell'art.14 del presente decreto.

Art. 13 Pagamento dell'anticipazione

In attuazione del 5° comma della L.R.n.14.8.1992 n.14, l'Assessorato, nei limiti dei tempi determinati dalle disposizioni per la chiusura dell'esercizio finanziario della Regione, disporrà, a richiesta delle imprese di pesca interessate, il pagamento dell'anticipazione del premio dovuto per l'imbarcazione e dell'indennità per il periodo di fermo obbligatorio a favore dell'equipaggio nella misura del 50% di quanto dovuto ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n.25.

Per l'ottenimento delle provvidenze di cui al precedente comma l'armatore (l'impresa di pesca) dovrà proporre apposita istanza trascorsi 30 giorni dall'inizio del fermo obbligatorio secondo lo schema di cui allegato E.

Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione della Capitaneria di Porto o Ufficio Marittimo competente attestante l'effettuazione del fermo obbligatorio di 30 giorni.

Art. 14 Obblighi dell'armatore

Al fine di assicurare ai marittimi imbarcati la corresponsione delle indennità per il fermo obbligatorio e per il fermo tecnico secondo quanto previsto all'art.2 della L.R. n.25 come modificata dalla L.R. 14.8.1992 n.14, l'armatore all'atto della presentazione della domanda per la corresponsione del premio e' tenuto a produrre una dichiarazione personale nella quale deve essere specificato il trattamento economico goduto dai marittimi imbarcati, le relative contribuzioni previdenziali nonché l'obbligo di corrispondere la differenza tra l'indennità di che trattasi ed il minimo garantito del contratto collettivo di lavoro, i contratti e gli accordi locali vigenti.

Nei dieci giorni successivi al pagamento del premio e dalle indennità, l'armatore e' tenuto a presentare una dichiarazione personale sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'avvenuta corresponsione delle indennità spettanti ai marittimi imbarcati.

Art. 15 Ritenute fiscali

Sull'ammontare del premio di fermo spettante per le navi e' operata la ritenuta d'acconto nella misura del 4% ai sensi del secondo comma dell'art.28 del decreto del Presidente della Repubblica 29.9.1973, n.600.

L'importo corrispondente alle ritenute d'acconto operate e' tempestivamente versato all'erario e va comunicato al competente ufficio delle imposte ai sensi del secondo comma dell'art.20 del decreto del Presidente della Repubblica 2.11.1976 n.784.

La ritenuta d'acconto non si applica sulle somme corrisposte a titolo di indennità giornaliera spettante per gli equipaggi, in quanto le relative ritenute erariali sono operate e versate all'erario dagli armatori, nonché sulle somme pagate per rimborso di oneri previdenziali ed assistenziali.

Art. 16 Modalità di pagamento

Il premio di fermo, l'indennità giornaliera e l'indennità per il fermo di pesca e il rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali di cui agli articoli precedenti sono corrisposti



all'armatore a mezzo di un unico ordine di pagamento, da eseguirsi, secondo la richiesta dell'interessato, con le seguenti modalità:

- mandato diretto;
- - accreditamento su commutazione in assegno circolare non trasferibile;
- mandato diretto con quietanza del legale rappresentante (per le società).

Copia del predetto prospetto e' consegnata all'armatore, che e' tenuto a pagare ai marittimi imbarcati, oltre l'indennità giornaliera di cui al presente decreto, anche l'eventuale differenza tra l'indennità medesima ed il minimo garantito dal contratto collettivo di lavoro, i contratti e gli accordi locali vigenti.

La stessa procedura si applica anche in presenza di contratto di lavoro alla parte. Non si fa comunque luogo ad ulteriori pagamenti per oneri previdenziali ed assistenziali corrisposti in epoca successiva, anche se oggetto di conguagli riferiti ai periodi di fermo effettuati dalle navi,

Art. 17

Misure tecniche di gestione della ripresa attività di pesca dopo il fermo.

Al fine di consentire un razionale e duraturo sfruttamento delle risorse incrementate in conseguenza del periodo del fermo e per salvaguardarne gli effetti, le imbarcazioni abilitate allo strascico o sistemi equivalenti (traino pelagico) sono obbligate a sospendere l'attività di pesca nei giorni di sabato e domenica.

Per conseguire le finalità di cui al precedente comma unitamente ad un'ulteriore effettiva riduzione dello sforzo di pesca, le imbarcazioni abilitate alla pesca con reti da posta sono obbligate ad utilizzare alla ripresa dell'attività di pesca dopo il fermo 50 pezzi di rete per ogni imbarcato effettivamente presente a bordo aventi maglia di misura non inferiore al 10.

L'Assessorato si riserva sulla scorta dei risultati scientifici sull'andamento del fermo, di dettare ulteriori misure tecniche di svolgimento dell'attività di pesca dopo il fermo.

Articolo unico

(del DADA 25 luglio 2000, n.7/911)

In deroga alle disposizioni dettate con il decreto 25 agosto 1992, n.2039 è consentito per l'anno 2000 l'impiego, nell'esercizio della pesca con reti da posta, delle reti aventi maglia di dimensione del 12 dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2000 nel Compartimento Marittimo di Cagliari con esclusione della zona marino costiera ricadente nella giurisdizione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax.

Mereu

~~~~~

Allegato A)

#### CAPITANERIA DI PORTO

- UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - DELEGAZIONE DI SPIAGGIA DI \_\_\_\_\_

#### DICHIARAZIONE

Si dichiara che il M.P. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ di matricola o R.N.M.GO di \_\_\_\_\_ ha effettuato nell'anno 1992 il fermo temporaneo obbligatorio nel periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL COMANDANTE

(Per i pescatori che risultano imbarcati)

3) il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ imbarcato nella N/Pesca denominata \_\_\_\_\_ facente parte della Cooperativa \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_ già concessionaria del compendio ittico denominato \_\_\_\_\_ in Comune di \_\_\_\_\_

#### D I C H I A R A

di optare per il fermo dell'attività di pesca di cui

- al fermo obbligatorio per la pesca marittima;
- al fermo di pesca per il compendio ittico di \_\_\_\_\_

Firma autenticata \_\_\_\_\_

~~~~~

Allegato B)

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Assessorato della Difesa dell'Ambiente - Ufficio Pesca

Oggetto: art.5 della L.R. 22.7.1991, n.25 - Non cumulabilità degli indennizzi previsti per la sospensione dell'attività di pesca a mare e nei compendi ittici della Sardegna.

(Per i titolari delle imprese di pesca)

1) Il sottoscritto _____ nato _____ a _____ il _____ residente a _____ in Via _____ Telefono n. _____

(o se trattasi di Cooperativa)

2) La sottoscritta Cooperativa _____ avente sede _____ in _____ Via _____ Codice fiscale o partita IVA n. _____ iscritta al n. _____ parte _____ del registro delle imprese di pesca della Capitaneria di Porto di _____ proprietario del M/p _____ iscritto al n. _____ parte _____ del Registro delle imprese di pesca della Capitaneria di Porto di _____ proprietario del M/p _____ iscritto al n. _____ del registro / R.N.M.G. della predetta Capitaneria, avente TSL _____ costruito nell'anno _____ munito di licenza (o permesso di pesca) in corso di validità, ad iscritto ed iscritto nei compartimenti marittimi della Sardegna da almeno tre anni, dove svolge direttamente e prevalentemente l'attività di pesca con il predetto Motopeschereccio.

~~~~~

Allegato C)

| Stazza Nave     | Pescherecci - 10 anni | + 10 anni |
|-----------------|-----------------------|-----------|
| meno di 4 tsl   | 70.000                | 60.000    |
| da 4 a 12 tsl   | 120.000               | 100.000   |
| da 12 a 30 tsl  | 250.000               | 200.000   |
| da 30 a 70 tsl  | 400.000               | 300.000   |
| da 70 a 100 tsl | 600.000               | 500.000   |
| oltre 100 tsl   | 900.000               | 800.000   |

L'Amministrazione Regionale si riserva la possibilità di adeguare i premi di cui alle sopraindicate classi di tonnellaggio (30-70 e 70-100) una volta conosciuti gli esiti procedimento di controllo



sollevato dalla C.E.E. secondo quanto disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 10/54 del 31.3.92.

~~~~~

Allegato D) - (in bollo)

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Assessorato
della Difesa dell'Ambiente - Ufficio Pesca
(da presentarsi entro il 15.12.1992)

Legge Regionale 22 luglio 1991, n.25

Oggetto: domanda di liquidazione del premio e delle
indennità di cui agli articoli 1 e 2 della L.R. 22.7.1991
n.25.

Il sottoscritto _____ nato a _____
(Prov. _____) il _____ residente a _____ in
Via _____, titolare/legale rappresentante della Ditta
_____ con sede in _____ Via _____
telefono n. _____ Codice fiscale _____ partita
IVA n. _____ iscritta al n. _____ del Registro delle
imprese di pesca di _____ in data _____
armatrice del M/p _____ di matricola _____ o
del R.N.M.G. di _____ di _____ TSL con apparato
propulsore di _____ HP avente lunghezza tra le
perpendicolari di m. _____ entrato in esercizio in data _____
con l'equipaggio composto da:

1 _____ nato a _____ il
_____ nato a _____
il _____ 3 _____ nato a _____
il _____ 4 _____ nato a _____
_____ il _____ titolare della licenza di
pesca n. _____ rilasciata dal Ministero della Marina
Mercantile in data _____ (rinnovata il
_____) tipo di pesca esercitata _____ che ha
effettuato 120 giorni attività di pesca nell'anno 1991 anche con
motobarca sostituita (indicare gli estremi delle imbarcazioni);
che ha effettuato il fermo temporaneo obbligatorio per
l'anno _____ dal _____ al _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. _____ della L.R. 22.7.1991, n.25 la
corresponsione del relativo premio e dell'indennità per
l'equipaggio ed il rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali
per L. _____ come risulta dall'allegato prospetto.

_____ li _____

Allegati:

- 1) Dichiarazione Autorità Marittima competente sull'effettuazione del fermo (come da allegato A);
- 2) Certificato d'iscrizione nel R.N.M.G.;
- 3) Certificato d'iscrizione impresa di pesca o, per i titolari che non hanno maturato il requisito dei tre anni, tesserino di pescatore professionale marittimo;
- 4) licenza di pesca (o titolo equivalente) rilasciato dal Ministero della Marina Mercantile;
- 5) la licenza dell'imbarcazione con allegato ruolino di equipaggio dal quale sia rilevabile il numero delle giornate di pesca (120 giorni) effettuate dall'imbarcazione (nel caso di sostituzione di natante copia del precedente ruolino dal quale sia rilevabile detto requisito);

- 6) foglio di ricognizione (o copia del libretto di navigazione) dei marittimi imbarcati, dai quali sia rilevabile il periodo d'imbarco del 1992. Qualora il marittimo maturi il periodo dei 151 giorni d'imbarco al 31.12.1992 il relativo foglio di ricognizione deve essere aggiornato a tale data;
- 7) fotocopia dei DM (o versamento INPS) per i mesi di riferimento del fermo ricevute di versamento e prospetti di pagamento della Cassa Marittima;
- 8) fotocopia del numero di codice fiscale e certificato iscrizione partita IVA;
- 9) dichiarazione in ordine alle modalità di pagamento del premio e delle indennità;
- 10) dichiarazione dell'armatore ai sensi dell'art.14 del presente decreto.

N.B. I documenti eventualmente prodotti per il pagamento dell'anticipazione non devono essere ripresentati.

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

M/p

n. _____ di matricola o del R.N.M.G. di _____ di _____
t.s.1 e di n. _____ anni compiuti.

- a) premio fermo temporaneo:
£. _____ X 45 gg.£. _____
- b) ritenuta d'accento del 4%£. _____
Differenza£. _____
- c) indennità giornaliera equipaggio:
£. 600.000 X persone n. _____ X gg. £. _____
- d) rimborso oneri previdenziali ed
assistenziali documentati£. _____
- e) indennità per fermo tecnico
£. 25.000 X 115 gg.£. _____

Totale £. _____

IL TITOLARE DELL'IMPRESA DI PESCA

~~~~~

Allegato F) - (in bollo)

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Assessorato  
della Difesa dell'Ambiente - Ufficio Pesca  
(da presentarsi entro il 15.12.1992)

L.R. 22.7.1991, n.25 come modificata dalla L.R. 14.8.1992, n.14.

**Oggetto:** domanda di anticipazione del premio e delle indennità di  
cui agli articoli 1 e 2 della L.R. 22.7.1991 n.25, come  
modificata dalla L.R. 14.8.1992, n.14..

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
(Prov. \_\_\_\_\_) firma autenticata residente a \_\_\_\_\_ in  
Via \_\_\_\_\_, titolare/legale rappresentante della Ditta  
\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
telefono n. \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_ partita  
IVA n. \_\_\_\_\_ iscritta al n. \_\_\_\_\_ del Registro delle  
imprese di pesca di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
armatrice del M/p \_\_\_\_\_ di matricola \_\_\_\_\_ o  
del R.N.M.G. di \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ TSL con apparato  
propulsore di \_\_\_\_\_ HP avente lunghezza tra le  
perpendicolari di m. \_\_\_\_\_ entrato in esercizio in data \_\_\_\_\_  
con l'equipaggio composto da:

1 \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ titolare della licenza di pesca n. \_\_\_\_\_ rilasciata dal Ministero della Marina Mercantile in data \_\_\_\_\_ (rinnovata il \_\_\_\_\_) tipo di pesca esercitata \_\_\_\_\_ che ha effettuato 120 giorni attività di pesca nell'anno 1991 anche con motobarca sostituita (indicare gli estremi delle imbarcazioni); che iniziato il fermo temporaneo obbligatorio per l'anno \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

CHIEDE

ai sensi dell'art.1, 5° comma, della L.R. 14..7.1992, n.14 l'anticipazione del pagamento del relativo premio e dell'indennità per l'equipaggio.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

firma autenticata \_\_\_\_\_

Allegati:

- 1) Dichiarazione della Capitaneria o Ufficio Circondariale Marittimo attestante l'effettuazione del fermo (da inizio per 30 giorni);
- 2) I documenti di cui ai numeri: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.

=====

=====

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA  
DELL'AMBIENTE 7 ottobre 1992, n.2330.

**Designazione delle acque destinate all'allevamento e/o alla raccolta di molluschi bivalvi e gasteropodi di cui all'art.4, comma 1, lettera a), del D.Lgs.n.131/92 (Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni DADA 13 dicembre 1995, n.2504).**

#### Art.1

(del DADA 13 dicembre 1995, n.2504).

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3, 1° comma lett. a) del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.131, l'elenco delle acque destinate all'allevamento ed alla raccolta dei molluschi bivalvi e gasteropodi è integrato dalla sottospecificata designazione:

- 15) Laguna di S. Gilla, per il tratto ricompreso tra i punti di coordinate geografiche Est da Greenwich:

|   |                  |                 |
|---|------------------|-----------------|
| A | Long. 9° 05' 53" | Lat.39° 11' 58" |
| B | 9° 06' 21"       | 39° 12' 15"     |
| C | 9° 04' 43"       | 39° 13' 56"     |
| D | 9° 05' 05"       | 39° 14' 20"     |

=====

=====

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA  
DELL'AMBIENTE 23 ottobre 1992, n.2625

#### Art.2

(del DADA 10 novembre 1992, n.3033)

La prescrizione concernente l'impiego delle reti da posta aventi la maglia della misura del 10, relativamente ai mesi di dicembre '92 - gennaio '93, come stabilito all'art.2, 4^ alinea del DADA 23 ottobre 1992, n.2625, è sospesa.

=====

=====

LEGGE REGIONALE 21 settembre 1993, n.6

=====

=====

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA  
DELL'AMBIENTE 23 novembre 1993, n.2973

#### Disciplina della pesca sportiva con i bertavelli.

##### Art.1

1. Nelle acque marittime costiere, lagunari ed estuariali della Sardegna la pesca con i "bertavelli" (o "bertovelli") è regolamentata secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti, fino a quando la materia non verrà ridisciplinata con norme regionali, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La presente normativa potrà, in ogni caso, essere modificata sulla scorta delle risultanze dell'apposita ricerca condotta dall'Università degli Studi di Cagliari.

##### Art.2

Le maglie delle reti componenti il bertavello non potranno avere lato inferiore a millimetri 14 per le ali o bande, millimetri 12 per il corpo e millimetri 10 per il sacco finale.

##### Art.3

Nelle lagune o bacini di acqua salsa o salmastra provvisti di lavorieri, da parte dei concessionari non potranno essere calati complessivamente più di 1 bertavello per ogni 15.000 metri quadrati.

E' fatto divieto di disporre delle attrezzature in modo da sbarrare completamente gli specchi d'acqua di cui sopra.

##### Art.4

Non possono essere calati bertavelli nelle acque poste a distanza inferiore a m.500, tanto avanti che lateralmente il luogo ove sboccano lagune o bacini di acqua salsa o salmastra, fiumi o altri corsi d'acqua, naturali o artificiali.

##### Art.5

L'uso del bertavello è consentito dal 1° ottobre di ogni anno al 31 gennaio dell'anno successivo.

##### Art.6

Il contravvenire alle norme del presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme che regolano la materia.

=====

=====

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA  
DELL'AMBIENTE 23 novembre 1993, n. 2974.

#### Disciplina della pesca dei crostacei.

##### Art.1

La pesca dei crostacei nelle acque territoriali della Sardegna, sino all'adozione della normativa organica in materia di pesca, è disciplinata dalle seguenti disposizioni.

##### Art.2

1. Per un migliore sfruttamento delle risorse biologiche la taglia minima degli individui di cui è permessa la cattura è la seguente:

Aragosta di profondità (*Palinurus mauritanicus*) cm. 24  
Astice (*Homarus gammarus*) cm. 30

2. La dimensione degli individui è misurata dalle estremità della spina sopraorbitale all'estremità posteriore dell'animale, compreso il telson.

3. Gli esemplari di crostacei di dimensioni inferiori a quelle stabilite nel precedente comma, eventualmente catturati, devono essere rigettati in mare. Tuttavia, per ogni specie, sul totale catturato, è tollerata la presenza di non più del 10%, calcolato sul numero di esemplari aventi dimensione inferiore a quelle stabilite. Questi ultimi, comunque, non, dovranno avere dimensioni inferiori a 18 cm. Devono essere altresì ributtate in mare le femmine di astice e di aragosta di qualsiasi lunghezza, recanti uova sotto l'addome.

#### Art.3

1. La pesca dei crostacei di cui all'articolo precedente è vietata dal 1° settembre di ogni anno al 28 febbraio dell'anno successivo.

2. Nello stesso periodo è vietato l'impiego e la detenzione nelle imbarcazioni da pesca delle attrezzature, tramagli aventi maglia n.50 o superiore (4 1/2, 4 etc.) nasse e similari, per la cattura dei crostacei.

#### Art.4

E' vietata la pesca della Cicala di mare (*Scyllarides latus*) per la durata di anni cinque.

#### Art.5

E' vietato detenere, trasportare e commerciare i crostacei di cui all'art.2 dall'11 settembre sino al 28 febbraio

=====

**DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA  
DELL'AMBIENTE 22 dicembre 1993, n.3373**

**Disciplina pesca reti trainate - Attuazione fermo tecnico.**

#### Art.1

**Disposizioni in materia di pesca con reti trainate  
Strascico**

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al capo I della L.R. 22.7.1991 n.25 correlati ad un duraturo e razionale sfruttamento delle risorse ittiche l'attività di pesca a strascico nei compartimenti marittimi della Sardegna è esercitata alle condizioni stabilite nel presente decreto.

2. Al fine di una selezione omogenea delle popolazioni aleutiche mediterranee le reti da traino (o la pesca a strascico) non possono essere composte, in alcuna parte, da maglie di dimensioni inferiori a 40 mm.

3. La pesca a strascico, esercitata con battelli a propulsione meccanica, sia a coppia che isolata-mente, è permessa anche entro le tre miglia marine dalla costa purché la profondità delle acque non sia inferiore a cinquanta metri, con le sottospecificate ulteriori limitazioni:

— la pesca a strascico è vietata su tutte le praterie a posidonia dovunque ubicate, anche quando le stesse sono poste oltre il limite delle tre miglia dalla costa;

— qualora la profondità dei cinquanta metri sia ubicata entro le tre miglia, la distanza minima in cui è consentita l'attività dello strascico è di 1,5 miglia, anche se la predetta batimetria fosse posta a distanza inferiore dalla costa.

Tale ultima limitazione non si applica nel tratto di mare della costa orientale della Sardegna ricompreso tra Punta Su Mastixi e Punta Nera di Osalla ove deve essere osservato il vincolo dei 50 metri di profondità.

Restano ferme le prescrizioni di cui al decreto assessoriale n.594 del 20.7.1988 e successive modifiche ed integrazioni

relative all'istituzione della zona di tutela biologica tra Capo Monte Santo a promontorio Sud Caletta Odeana.

#### 4. Sciabica.

In attesa della completa acquisizione dei dati scientifici sulla base delle ricerche in atto da parte dell'Università degli Studi di Cagliari sull'incidenza degli attrezzi sulle risorse biologiche, la pesca a sciabica esercitata con reti trainate da battelli a propulsione meccanica, a coppia o isolatamente è vietata entro le tre miglia dalla costa.

5. E' vietato l'esercizio della pesca con reti trainate nelle zone situate a distanza inferiore a trecento metri dai segnali di posizione di altri attrezzi da pesca.

E' vietato, altresì, l'uso delle reti a strascico munite alla cima dei piombi di dispositivi chiamati carrello, di galleggianti, anche forati, di diavoloni, di cilindri e dischi di gomma.

La lima di armamento (da piombo) non deve avere diametro superiore a 45 millimetri e deve essere di materiale avente peso specifico complessivo uguale o superiore all'unità'.

#### Art.2

##### Giornate di pesca - Fermo tecnico

1. La pesca a strascico può essere esercitata nei giorni da lunedì al venerdì compreso (cessazione delle operazioni alle ore 24), con possibilità di recupero delle giornate perdute, per condizioni meteo-marine avverse, stabilite dall'Autorità Marittima Locale, nelle giornate di sabato e domenica.

2. Le operazioni di pesca possono avere inizio dopo la mezzanotte della domenica.

3. Durante il periodo di fermo tecnico ai marittimi imbarcati spettano le retribuzioni vigenti secondo i contratti collettivi di lavoro e gli accordi locali.

#### Art.3

##### Sistema sanzionatorio

##### 1. Sanzioni.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto commesse dai soggetti interessati alle provvidenze della L.R. n.25/91, comportano, oltreché l'applicazione delle sanzioni amministrative e delle pene previste dalla vigente legislazione, la sanzione aggiuntiva della perdita dei premi come previsto all'art.9 del decreto n.2224, fermo restando l'obbligo di osservanza del fermo dell'attività di pesca.

#### Art.1

*(del DADA 12 ottobre 1993, n.2556)*

Il termine del divieto generale di cui al 4 comma dell'art.1 del Decreto n. 3375 del 22 dicembre 1993 è fissato al 31 maggio 1995.

Entro tale data l'Amministrazione Regionale adotta la regolamentazione dell'attività di pesca a sciabica o coppia d'ombra.

#### Art.2

*(del DADA 12 ottobre 1993, n.2556)*

In deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo è consentita l'attività di pesca a sciabica o coppia d'ombra anche entro le tre miglia dalla costa alle Imbarcazioni iscritte ai compartimenti Marittimi di Cagliari, aventi tale attrezzo tra gli strumenti consentiti dalla licenza di pesca, limitatamente alla fascia marino costiera di giurisdizione della Capitaneria di Cagliari e dell'Ufficio Circondariale Marittimo di S. Antioco.

#### Art.3

*(del DADA 12 ottobre 1993, n.2556)*

L'attività di pesca può essere esercitata per tre giorni la settimana previa comunicazione da farsi a cura dagli interessati alla competente Autorità Marittima Statale ed alla competente Unità Operativa del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Le operazioni di pesca nella stessa area devono essere ripetute almeno dopo una settimana.

#### Art.4

(del DADA 12 ottobre 1993, n.2556)

Le reti da impiegare nella fase terminale della raccolta devono avere la dimensione minima della maglia del 10.

**DADA 12 ottobre 1994, n.2566**

(sospeso da DADA 465/98)

#### Art.1

(del DADA 13 dicembre 1995, n.2504)

Sino all'entrata in vigore della disciplina dell'attività di pesca denominata sciabica o coppia d'ombra da adottarsi entro il 30 giugno 1996 continua a trovare applicazione la normativa adottata all'art.2 del Decreto Assessoriale n. 2556 del 12 ottobre, come modificato ed integrato dal Decreto Assessoriale n. 1799 del 3 ottobre 1995.

(DADA 30 giugno 1997, n.1923 e DADA 5 agosto 1997, n.2406)

(revocati dal DADA n.2643/97)

=====

=====

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA  
DELL'AMBIENTE 3 marzo 1994, n.276.

**Disciplina della pesca dei ricci di mare** (Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: DADA 29 gennaio 1999, n.103 – DADA 13 settembre 1999, n.2434 - 20 ottobre 1999, n.2984 - DADA 14 marzo 2000, n.478 – DADA 30 marzo 2000, n.677 - DADA 24 ottobre 2000, n.22/911 – DADA 11 GENNAIO 2001, n.2/VI)

#### Art.1

1. La raccolta dei ricci di mare appartenenti alla specie *Paracentrotus lividus* Lam è disciplinata nelle acque territoriali della Sardegna, sino al 31 marzo 1995. secondo le disposizioni contenute nel presente decreto.

#### Art.2

(come modificato dall'art.3 del DADA n.2/VI/2001)

1. La raccolta dei ricci di mare è consentita per i pescatori professionali nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo dell'anno successivo.

2. Per i pescatori sportivi è consentito il prelievo durante tutto l'anno nel limite massimo giornaliero di 50 ricci.

#### Art.3

Soggetti ed attrezzi consentiti

(come modificato dall'art.2 del DADA n.2/VI/2001)

1. La raccolta dei ricci di mare può essere esercitata:
  - a) da parte dei pescatori marittimi iscritti nel Registro dei pescatori di professione esclusivamente dall'imbarcazione, anche con l'ausilio dello specchio, mediante la tradizionale asta nota come "cannuga" o con il coppo;
  - b) da parte dei pescatori subacquei professionisti, in possesso delle autorizzazioni per la pesca subacquea professionale: in immersione agendo a mano o mediante l'uso di qualsiasi strumento corto atto a staccare il riccio substrato;
  - c) da parte dei dilettanti: esclusivamente in immersione, senza l'uso di apparecchi autonomi di respirazione e facendo uso degli stessi attrezzi consentiti ai pescatori subacquei professionisti.

#### Art.5

##### Taglia

Gli organismi oggetto di prelievo non possono avere dimensioni inferiori a 50 mm., esclusi gli aculei.

Sul volume delle specie prelevate è ammessa la tolleranza del 100/o di taglie inferiori a detta misura.

#### Art.6

##### Quantitativi

(come modificato dall'art.4 del DADA n.2/VI/2001)

Il pescatore professionista come indicato al precedente art.1, accompagnato da assistente a bordo dell'imbarcazione (n.2 unità operative), potrà raccogliere giornalmente sei ceste di ricci delle seguenti dimensioni (altezza cm. 35, lunghezza cm. 60, larghezza 50 cm.), equivalente, per due unità lavorative, a circa 3000 ricci.

Lo stesso quantitativo è consentito qualora il pescatore e l'accompagnatore non facciano uso di ceste.

Se il professionista non è accompagnato da un assistente, il numero di ricci raccogliibili giornalmente è quello contenibile in due dei cesti di cui sopra o 1000.

Chiunque, per uso personale, non potrà raccogliere giornalmente più di 50 ricci ed in questa attività non potrà fare uso di apparecchi ausiliari di respirazione.

# Art.7

## **Divieto di raccolta con sistemi trainati**

E' vietata la raccolta di ricci di mare mediante attrezzi trainati, con imbarcazione o a mano, di mezzi meccanici (strumenti in ferro) ivi compresi i rastrelli.

# Art.5

*(del DADA 11 gennaio 2001, n.2/VI)*

E' fatto assoluto divieto a bordo dell'imbarcazione o natante usati per la pesca dei ricci di manipolare i ricci per l'estrazione e l'eventuale confezionamento della cosiddetta polpa (gonadi) oltreché detenere confezioni della stessa.

# Art.8

## **Sanzioni**

*Il contravvenire alle norme del presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme in materia di pesca marittima.*

# Art.8

*(del DADA 29 gennaio 1999, n.103- come modificato dall'art.12 del DADA 14 marzo 2000, n.478)*

1 bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo il comodato gratuito ex legge 13 marzo 1958, n.250 per il conferimento della gestione delle imbarcazioni alle Cooperative equivale alla titolarità dell'armamento dei natanti.

In tale caso la domanda di pagamento delle misure sociali di accompagnamento va presentata dalla cooperativa comodataria.

Alla domanda di pagamento deve essere allegato il verbale del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa attestante l'avvenuto conferimento del comodato.

# Art.1

*(del DADA 13 settembre 1999, n.2434)*

Ferme restando le condizioni di prelievo o favore dei pescatori sportivi nella misura previste nel decreto n.276 del 3 marzo 1994 citato in premessa, la pesca dei ricci da parte dei pescatori subacquei professionisti è vietata sino al 31 ottobre 1999.

## **Articolo Unico**

*(del DADA 20 ottobre 1999, n.2984)*

Fatta salva l'adozione di una nuova regolamentazione per la stagione di pesca 1999/ 2000, decorrente dal 1° novembre 1999 e sino al 2 aprile 2000 la raccolta dei ricci di mare è disciplinata dalle disposizioni recate dal decreto assessoriale n.276 del 3 marzo 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Articolo unico**

*(del DADA 30 marzo 2000, n.677)*

A parziale modifica del disposto dell'art.1 del decreto Assessoriale 2984 del 20 ottobre 1999 la raccolta dei ricci di mare, per la stagione 1999/2000, è consentita sino al 9 aprile 2000.

## **Articolo Unico**

*(del DADA 24 ottobre 2000, n.22/911)*

Fatta salva l'adozione di una nuova regolamentazione per la stagione di pesca 2000/2001, decorrente dal 1° novembre 2000 e sino al 31 marzo 2001 la raccolta dei ricci di mare è disciplinata dalle disposizioni recate dal decreto assessoriale n.276 del 3 marzo 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

=====

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 3 marzo 1994, n. 277.

**Disciplina della pesca subacquea professionale** *(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: DADA 11 gennaio 2001, n.2/VI)*

## **Art.1**

1. Nelle acque territoriali della Sardegna la pesca professionale subacquea è consentita esclusivamente a coloro che sono in possesso della qualifica di pescatore subacqueo muniti di autorizzazione regionale.

2. La pesca professionale subacquea può esercitarsi solamente in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione.

3. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca e per la raccolta di molluschi, crostacei, echinodermi e spugne.

## **Art.2**

### **Autorizzazione regionale**

1. L'autorizzazione regionale di cui all'art.1 ha durata annuale.

2. Essa viene concessa, sospesa e revocata con atto dell'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto.

3. L'autorizzazione regionale viene rilasciata a condizione che il richiedente sia:

- a) iscritto nel registro dei pescatori professionali a norma dell'art.35 del decreto del Presidente della Repubblica 2.10.1968, n.1639, integrato dall'art.2 del decreto del Presidente della Repubblica 18.3.1983, n.219;
- b) in possesso di attestato di qualificazione previsto dall'art.3 punto 6 del decreto ministeriale 13.1.1979, ovvero di attestato rilasciato dalla Federazione italiana pesca sportiva, o da altri enti o scuole ritenute da parte delle competenti autorità marittime statali, idonei a rilasciare attestati validi ai fini della preparazione dei pescatori subacquei professionali; si prescinde dal requisito del possesso dell'attestato qualora l'interessato abbia prestato servizio, almeno per un anno, nella Marina militare in qualità di sommozzatore od incursore, o nell'Arma dei Carabinieri o nei Corpi della polizia di Stato o dei Vigili del Fuoco in qualità di sommozzatore;
- c) in possesso dei requisiti fisici, indicati nella scheda allegata al decreto del Ministero della Marina Mercantile in data 20.10.1986, accertati dal medico di porto, o, in sua assenza, da un medico designato dal capo di compartimento marittimo;
- d) di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 40 anni per autorizzazioni con limite massimo d'immersione a m.20, ovvero non superiore a 35 anni per autorizzazioni senza limite d'immersione.

4. L'autorizzazione è revocata a seguito della perdita dei requisiti di cui ai punti 1), 2) e 3), ovvero del successivo comma.

5. Nel caso di autorizzazioni alla pesca subacquea professionale con limite massimo di immersione a m.20 il richiedente dovrà essere in possesso dei requisiti fisici indicati nella scheda allegata al decreto del Ministero della Marina Mercantile 20.10.1986, esclusi quelli di cui ai punti 11, 13 B, C, D, E, F, G, H, I, e dovrà sostenere un colloquio finale.

6. Con le risultanze della visita sanitaria, di cui ai precedenti articoli, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, presso la commissione costituita a norma dell'ultimo comma dell'art.3 del decreto ministeriale 13.1.1979.

7. Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà presentare all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente apposita domanda in bollo corredata dai sottoindicati documenti:

- certificato attestato l'iscrizione nel registro dei pescatori professionali;
- certificato medico d'idoneità;
- due fotografie di cui una autenticata;
- l'indicazione del compartimento marittimo dove il pescatore subacqueo intende praticare l'attività.

8. Per il rinnovo è sufficiente la presentazione dei documenti di cui alle prime due alinee del precedente comma.

9. L'Assessore della Difesa dell'Ambiente può autorizzare la pesca subacquea professionale con limite massimo d'immersione a seconda dei requisiti posseduti dal richiedente.

### Art.3

#### Autorizzazione in atto

1. I titolari delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.M. 20 ottobre 1986 e successive modifiche ed integrazioni dal Comandante del compartimento marittimo possono ottenere l'autorizzazione regionale all'esercizio della pesca subacquea professionale, dietro presentazione della domanda di rilascio corredata dalla autorizzazione posseduta, all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

### Art.4

#### Strumenti consentiti

1. Per la pesca professionale subacquea, esercitata con l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione, è consentito l'uso dei seguenti attrezzi di pesca:

- coltelli, retini e qualsiasi strumento individuali atto alla raccolta dei singoli esemplari.

2. Per la pesca subacquea professionale esercitata in apnea è consentito l'uso del fucile.

3. Le bombole utilizzate per l'attività di pesca subacquea professionale con Pausilio di apparecchi di respirazione debbono essere conformi alle norme contenute nel Decreto del Ministero dei Trasporti 17.5.1978 e successive integrazioni ed applicazioni.

4. Le sistemazioni che forniscono l'aria per la respirazione dei pescatori subacquei professionali legati all'imbarcazione da cordone ombelicale devono essere ritenute idonee dal Registro Navale italiano ed avere:

- a) un compressore d'aria, che possa operare anche quando l'imbarcazione non sia in navigazione, munito di valvole di sicurezza e corredato di aspirazione nell'aria nonché di filtri sull'area compressa prodotta.

L'azionamento dello stesso dovrebbe essere comandato da pressostato in maniera da mantenere il serbatoio di cui in b) sempre carico.

- b) un serbatoio d'aria di capacità sufficiente a provvedere, in caso di avaria al compressore, aria in quantità sufficiente all'emersione tenuto conto della sosta di decompressione da effettuare in conseguenza della profondità alla quale si prevede di operare e munito di valvola di sicurezza e collaudato;

- c) una valvola o delle valvole riduttrici di pressione corredate di valvola di sicurezza su tubo flessibile di sufficiente robustezza completo di idoneo boccaglio all'estremità e corredato di manometri.

### Art.5

#### Dimensioni dei pesci e crostacei

1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 86 e seg. del regolamento per la pesca marittima approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968 n.1639 e della vigente normativa regionale in materia di pesca dei crostacei approvati con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n.2974 del 23 novembre 1993.

### Art.6

### Disciplina della pesca subacquea professionale

1. Annualmente l'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente, con proprio decreto che, su conforme deliberazione della Giunta Regionale, dovrà essere emanato entro il mese di dicembre, sentito il parere del Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la Pesca, regola lo sforzo di pesca, determinando:

- a) il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate nei Compartimenti Marittimi della Sardegna;
- b) durata del periodo di pesca;
- c) quantità massima di pescato che può essere prelevato giornalmente con riferimento ai singoli sistemi di pesca;
- d) in quali zone tale pesca potrà essere esercitata;
- e) i termini di scadenza per la presentazione delle domande, le modalità e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.1.

2. L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, ove sussistano motivi di ricerca scientifica o di studio non riconducibili ad attività di carattere economico connesse alla pesca subacquea professionale, può per periodi limitati nel tempo concedere autorizzazioni anche a persone non iscritte tra i pescatori professionali.

3. Nel determinare le zone di pesca al sensi del 1° comma o con apposito decreto quando le esigenze della tutela ecologica o faunistica lo richiedano, l'Assessore può vietare, in determinate zone e per periodi di tempo non inferiori a tre anni, la pesca subacquea con tutti i sistemi previsti all'art. 3 o con alcuni soltanto di essi.

### Art.1

#### Ambito di validità e numero delle autorizzazioni della pesca professionale subacquea

(del DADA 11 gennaio 2001 n.2/VI)

1. L'autorizzazione rilasciata al pescatore professionale abilita, secondo le vigenti disposizioni, all'esercizio dell'attività in tutti i compartimenti marittimi della Sardegna.

2. Il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciarsi per l'anno 2001, tenuto conto delle autorizzazioni rilasciate ed in corso di validità e della distribuzione geografica delle stesse, è fissato in 115 – e la loro ripartizione è così determinata:

|                |     |
|----------------|-----|
| - Cagliari     | 75; |
| - Olbia        | 15  |
| - Porto Torres | 25  |

### Art.7

#### Limitazioni

1. L'esercizio della pesca subacquea è vietato:

- a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;
- b) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
- c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
- d) di zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo;
- e) dal tramonto al sorgere del sole.

### Art.8

Salvaguardia e sicurezza dei pescatori subacquei professionali

1. Ai fini della sicurezza e della salvaguardia dei pescatori subacquei, sia professionali che sportivi, è consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea o mezzi simili ed apparecchi ausiliari di respirazione dotati, esclusivamente, e per ogni singolo mezzo nautico, di una bombola di

capacità non superiore a 10 litri, fermo restando il divieto di servirsene per l'esercizio della pesca subacquea.

2. Durante l'attività di pesca subacquea il pescatore deve essere costantemente seguito a bordo del mezzo nautico da almeno una persona pronta ad intervenire in casi di emergenza; in ogni caso deve esserci a bordo del mezzo stesso una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo.

3. Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico.

4. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione.

Art.9  
Statistica

**1. Al titolare dell'autorizzazione è fatto obbligo di presentare all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, entro trenta giorni dal termine del periodo permissivo di pesca e comunque unitamente all'eventuale domanda di rinnovo dell'autorizzazione, una relazione in cui siano indicate le zone ove la pesca si è svolta ed i relativi quantitativi di pescato.**

Art.10  
Sanzioni

**Il contravvenire alle norme del presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme in materia di pesca marittima.**

La sospensione dell'autorizzazione o il diniego della stessa riguarderà tutti coloro che risultino morosi verso l'Amministrazione, fino a totale adempimento degli obblighi a carico.

L'autorizzazione non è rilasciata per un periodo di anni tre a chi commette reati puniti ai sensi dell'art.5 lett. c) e d) della legge 25 agosto 1988 n.381.

Non potrà, altresì, essere rilasciata l'autorizzazione per un periodo di due anni a chi abbia commesso, in un quinquennio, tre infrazioni alle norme sulla pesca professionale subacquea, anche se conciliate.

Sanna

=====

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA  
DELL'AMBIENTE 4 ottobre 1994, n.2507

**Determinazione dei premi da corrispondersi alle imbarcazioni da pesca che hanno osservato il fermo biologico nell'anno 1994.**

Art.1

E' data esecuzione alla deliberazione della Giunta Regionale n.23/49 del 4 agosto 1994 concernente le direttive di applicazione della legge regionale 29 aprile 1994, n.17 recante "modifiche ed integrazioni alla L.R. 22.1.1991 n.25 — Fermo temporaneo dell'attività di pesca e adeguamento dei Massimali di contribuzione previsti dalla legislazione regionale a favore della pesca e dell'acquacoltura" allegata al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale.

*Registrato alla Corte dei Conti Sezione per la Regione Sarda — Addì 18 ottobre 1994 - Registro n.4 Difesa dell'Ambiente - Foglio n.153.*

Deliberazione del 4.8.1994 — (23/49)

**OGGETTO:** Direttive di applicazione della L.R. 29 aprile 1994, n.17 concernente Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 luglio 1991, n.25 (fermo temporaneo di pesca) e adeguamento dei massimali di contribuzione previsti dalla legislazione regionale a favore della pesca e dell'acquacoltura.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che a seguito dell'emanazione della L.R. 29 aprile 1994 n.17, che ha disposto modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 luglio 1991, n.25 (fermo temporaneo delle attività di pesca) e adeguamento dei massimali di contribuzione previsti, nella legislazione regionale a favore della pesca e dell'acquacoltura, si rende indispensabile procedere ad una puntuale ricognizione del sistema regionale degli aiuti e, conseguentemente, definire i nuovi massimali d'intervento alla luce della sopravvenuta normativa.

L'Assessore richiama l'attenzione della Giunta sulla norma della norma, la cui adozione è stata necessaria, in un primo momento, dall'adeguamento della tabella dei premi di cui alla legge n.25/91 (fermo biologico), nei confronti dei quali la Comunità Europea aveva aperto la procedura di infrazione di cui all'art.92 lett.a) del Trattato, per violazione al principio della concorrenza.

La legge regionale n.25/91 era stata, infatti, ritenuta contrastante con il Regolamento Comunitario 4028 del 18 dicembre 1986 che disciplina analoga fattispecie fissando l'ammontare dell'aiuto ammissibile con apposita tabella nei confronti della quale la normativa regionale si discostava per alcuni parametri di pagamento.

**La prima disposizione di adeguamento al Reg.4028 approvato dal Consiglio Regionale è stata rinviata dal Governo che ha evidenziato la sostituzione del Reg.4028 con altro Regolamento n.3699 del 21.12.1993 approvato dalla Comunità Europea.**

In fase di riapprovazione della norma in questione il Consiglio Regionale ha voluto rendere conforme il regime degli aiuti regionali, in relazione a quanto previsto dal nuovo regolamento Comunitario, autorizzando la Giunta ad applicare i tassi di contribuzione previsti dalle vigenti leggi regionali, sulla base del Regolamento comunitario.

Di qui l'esigenza di procedere alla ricognizione delle norme in applicazione ed all'adozione del conseguente quadro di Riferimento per l'Ufficio preposto all'attuazione.

L'Assessore passa, quindi, ad illustrare la proposta di direttiva di applicazione del sistema degli aiuti regionali alla luce dell'intervenuta legislazione di adeguamento che viene allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. La proposta di direttive è articolata nelle seguenti parti:

- 1) ricognizione e comparazione delle misure di sostegno nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
- 2) ricognizione del regime degli aiuti e adeguamento dei tassi di contribuzione

La Giunta Regionale

Sentito il parere favorevole dell'Assessorato alla Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio

Delibera

in conformità

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COORDINATORE GENERALE  
F/to Sechi

p.IL PRESIDENTE  
F/to Sanna

=====

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA  
DELL'AMBIENTE 10 maggio 1995, n. 412.

**Disciplina dell'attività di pesca; dimensioni dei pesci, molluschi e crostacei; disciplina della pesca del novellame, pesca del bianchetto e del rossetto** (Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazione: DADA 12 settembre 1995, n.1658 – DADA 28 aprile 1997, n.639)

#### CAPO I

Dimensione minima dei pesci di origine marina dei molluschi e dei crostacei.

#### Art. 1

Dimensioni minime dei pesci di origine marina  
(come modificato dall'art.1 del DADA n.1658/95)

1. Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche del mare è vietata la cattura di esemplari allo stato giovanile La cui lunghezza sia inferiore a 7 cm., salvo quanto, disposto ai successivi commi:

2. Per le seguenti specie la lunghezza minima di cattura è così fissata:

|                        |                                |       |
|------------------------|--------------------------------|-------|
| Alosa                  | Alosa fallax                   | cm.30 |
| Anguilla               | Anguilla anguilla              | cm.28 |
| Aguglia                | Belone belone                  | cm.25 |
| Boga                   | Boops boops                    | cm.15 |
| Linguattola            | Citharus linguatula            | cm.15 |
| Grongo                 | Conger conger                  | cm.50 |
| Lampuga                | Coryphaena hippurus            | cm.60 |
| Spigola o branzino     | Dicentrarchus labrax           | cm.25 |
| Sparlotta              | Diplodus annularis             | cm.12 |
| Saraghi                | Diplodus spp                   | cm.20 |
| Acciuga                | Engraulis encrasicolus         | cm. 9 |
| Tonnetto               | Euthynnus alletteratus         | cm.30 |
| Murena nera            | Gymnothorax unicolor           | cm.60 |
| Tordi                  | Labrus merula e Labrus vividis | cm.20 |
| Rombo quattrocchi      | Lepidorhombus boscii           | cm.20 |
| Leccia                 | Lichia amia                    | cm.60 |
| Mormora                | Lithognathus mormyrus          | cm.15 |
| Budego                 | Lophius budegassa              | cm.20 |
| Rana pescatrice        | Lophius piscatorius            | cm.40 |
| Nasello                | Merluccius merluccius          | cm.20 |
| Potasolo               | Micromesistius poutassou       | cm.20 |
| Triglia di fango       | Mullus barbatus                | cm.11 |
| Triglia di scoglio     | Mullus surmuletus              | cm.11 |
| Cefalo                 | Mugil sp                       | cm.25 |
| Muggine                | Liza sp                        | cm.20 |
| Cernia                 | Epinephelus guaza              | cm.45 |
| Murena                 | Muraena helena                 | cm.60 |
| Occhiata               | Oblada melanura                | cm.15 |
| Pagello bastardo       | Pagellus acarne                | cm.15 |
| Occhione e babaurredda | Pagellus bogaraveo             | cm.25 |

|                   |                               |        |
|-------------------|-------------------------------|--------|
| Pagello fragolino | Pagellus erythrinus           | cm.20  |
| Parago            | Pagrus pagrus                 | cm.25  |
| Mustella o mustia | Phycis blenneoides            | cm.20  |
| Cernia di fondale | Polyprion americanus          | cm.45  |
| Rombo chiodato    | Psetta maxima                 | cm.25  |
| Palamita          | Sarda sarda                   | cm.25  |
| Salpa             | Salpa salpa                   | cm.15  |
| Corvina           | Sciaena umbra                 | cm.20  |
| Sgombro           | Scomber scombrus              | cm.18  |
| Rombo liscio      | Scophthalmus thornbus         | cm.20  |
| Ricciola          | Seriola dumerili              | cm.60  |
| Sogliola comune   | Solea vulgaris                | cm.20  |
| Orata             | Sparus aurata                 | cm.20  |
| Luccio di mare    | Sphyræna sphyræna             | cm.30  |
| Tanuta            | Spondyliosoma cantharus       | cm.15  |
| Tonno             | Thunnus thynnus               | cm.70  |
| Tonno             | Thunnus alalunga              | cm.40  |
| Surello o suro    | Trachurus mediterraneus       | cm.12  |
| Surello o suro    | Trachurus trachurus           | cm.12  |
| Merluzzetto       | Trisopterus minutus capelanus | cm.12  |
| Pesce spada       | Xiphias gladius               | cm.120 |
| Ombrina           | Umbrina cirrosa               | cm.25  |
| Pesce San Pietro  | Zeus faber                    | cm.30  |
| Dentice           | Dentex sp                     | cm.30  |

3. Nessun limite di lunghezza è stabilito per le specie marine che, allo stadio adulto, non raggiungono le misure indicate al precedente comma.

4. Per le specie di origine marina oggetto di pesca, catturate nelle acque interne, come delimitate all'art.1 del Regolamento per la pesca marittima approvato con DPR 2 ottobre 1968 n.1639, si applicano disposizioni di cui al precedente 2° comma.

5. Con apposito Decreto l'Assessore della Difesa dell'Ambiente provvederà all'indicazione dei punti di delimitazione delle acque interne, anche appartenenti al demanio marittimo interno, come indicati all'art.1 del DPR 2 ottobre 1968, n.1639. Il pesce spada verrà misurato dall'estremità distale della mascella inferiore fino all'estremità dei raggi intermedi delle pinne caudali.

6. La lunghezza dei pesci si misura dall'apice del muso a bocca chiusa, fino all'estremità del lobo più lungo della pinna codale, oppure all'estremità della pinna codale, quando questa non presenta i due lobi.

#### Art. 2

Dimensioni minime dei molluschi bivalvi

1. Sono considerati molluschi bivalvi allo stato giovanile gli esemplari inferiori alle seguenti dimensioni:

p  
r  
o  
v  
i  
n  
c  
i  
a  
l  
i  
s

c  
m  
.

5  
,  
5  
O  
s  
t  
r  
e  
a

e  
d  
u  
l  
i  
s

O  
s  
t  
r  
i  
c  
a

p  
i  
a  
t  
t  
a

c  
m  
.

6  
C  
r  
a  
s  
s  
o  
s  
t  
r

s

d  
e  
c  
u  
s  
s  
a  
t  
u  
s  
)

c  
m  
·

3  
,  
5  
T  
a  
r  
t  
u  
f  
o

d  
i

m  
a  
r  
e

V  
e  
r  
r  
u  
s

v  
e  
r  
r  
u  
c  
o  
s  
a

c  
m  
·

2

,

Le dimensioni dei molluschi bivalvi si riferiscono alla lunghezza massima o al diametro massimo delle conchiglie.

a  
n

## Lunghezza minima dei crostacei

**1. Un crostaceo si considera sotto misura se le dimensioni sono inferiori in lunghezza totale o in lunghezza del carapace o cefalotorace alle taglie minime sottoindicate per le specie corrispondenti:**

| LC **                 |                         | LT *  |       |
|-----------------------|-------------------------|-------|-------|
| Gambero rosso         | Anistacomorpha foliacea | cm. 2 |       |
| Gambero viola         | Aristeus antennatus     | cm. 2 |       |
| Astice                | Homarus gammarus        | cm.24 | cm. 9 |
| Scampo                | Nephrops norvegicus     | cm. 7 | cm. 2 |
| Aragosta mediterranea | Palinurus elephas       | cm.24 | cm. 9 |
| Aragosta bianca       | Palinurus mauritanicus  | cm. 2 |       |
| Gambero bianco        | Parapeneus longirostris | cm. 2 |       |

\* LT= Lunghezza totale \*\* LC= Lunghezza carapace

**Art. 4**  
Misurazione dei crostacei

**1. La dimensione degli individui è misurata dalle estremità delle spine sopraorbitali e dalla punta del rostro, a seconda della specie all'estremità posteriore dell'animale compreso il telson, escludendo le setae.**

2. Al fine di consentire il più facile rilevamento delle dimensioni, o in caso di contestazione sulla lunghezza totale la taglia minima degli individui deve essere riferita alla lunghezza del cefalotorace o carapace.

3. La lunghezza del carapace è misurata, parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una delle orbite fino al margine posteriore del carapace. La misura deve essere effettuata secondo le indicazioni risultanti dalla figura n.1 allegata al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale.

4. Gli esemplari di crostacei di dimensioni inferiori a quelle stabilite nel precedente comma, eventualmente catturati, devono essere rigettati in mare. Devono altresì essere ributtate in mare le femmine di astice e di aragosta di qualsiasi lunghezza recanti uova sotto l'addome.

5. Ai fini di salvaguardia e incremento della specie le forme giovanili ricomprese nella percentuale del 10% di cui al successivo art.9 possono essere conferite per il ripopolamento di particolari zone del litorale della Sardegna che saranno individuate e regolamentate con apposito decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente.

**Art. 5**  
Periodo di divieto

1. La pesca dell'aragosta e dell'astice (di cui all'art.3) è vietata dal 10 settembre di ogni anno al 28 febbraio dell'anno successivo. In tale periodo è vietata altresì la pesca della capra di mare.

2. Nello stesso periodo è vietato l'impiego e la detenzione nelle imbarcazioni da pesca delle attrezzature, tramagli aventi maglio n.5 o superiore (4 1/2, 4 etc.) nasse e similari, per la cattura dei crostacei di cui al precedente comma.

**Art. 6**  
Pesca della cicala di mare

1. E' vietata, la pesca della Cicala di mare (*Scyllarides latus*) per la durata di anni cinque.

**Art. 7**  
Detenzione di crostacei

1. E' vietato detenere, trasportare e commerciare i crostacei di cui all'art.3 dall'11 settembre sino al 28 febbraio.

2. Il decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n.2974 del 21 novembre 1993 è abrogato.

**Art. 8**  
Norme salvaguardia

1. L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, sentito il Comitato Tecnico Consultivo per la Pesca, può stabilire, per comprovate esigenze connesse alla conservazione ed al miglior rendimento delle risorse viventi del mare, per ogni specie ittica, lunghezze minime superiori a quelle previste negli articoli 1, 2 e 3.

**Art. 9**  
Divieto di detenzione e di commercializzazione di organismi sotto misura

1. Gli esemplari di pesci crostacei e molluschi di dimensioni inferiori a quelle stabilite negli articoli 1, 2 e 3 che precedono, eventualmente catturati, devono essere rigettati in mare.

2. Tuttavia, per ogni specie, sul totale catturato con attrezzi non individuali è tollerata la presenza di non più del 10%, calcolato sul peso e, ove possibile, sul volume, di esemplari aventi dimensioni inferiori a quelle previste negli stessi articoli. Gli esemplari sottomisura di aragosta non possono avere comunque dimensioni inferiori a 18 cm.

3. Fuori dai casi di cui al 2° comma, i pesci, crostacei e i molluschi ed altri prodotti aliutici sotto misura non possono essere detenuti a bordo, trasportati, immagazzinati, esposti o messi in vendita, né immessi in mercati di altri paesi aderenti dall'Unione Europea.

**Art. 10.**  
Pesca ai fini scientifici

1. Le limitazioni previste nel presente titolo non si applicano alla cattura di organismi marini, sia pelagici che bentonici, effettuata a scopi scientifici o sperimentali di pesca, da soggetti appositamente autorizzati dall'Amministrazione Regionale.

**CAPO II**  
Dimensione minime dei pesci di acqua dolce

**Art. 11**  
Lunghezze minime dei pesci di acqua interna ed epoca di proibizione di pesca

1. Le lunghezze minime totali degli animali acquatici delle acque interne devono avere raggiunto perché la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi non ne siano vietate, sono le seguenti:

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Trota iridea | Salmo gairdneri |
|              | cm.20           |

p  
e  
a  
  
S  
a  
l  
m  
o  
  
t  
r  
u  
t  
t  
a  
  
f  
a  
r  
i  
o  
  
c  
m  
.  
2  
0  
P  
e  
r  
s  
i  
c  
o  
  
r  
e  
a  
l  
e  
  
P  
e  
r  
c  
a  
  
f  
l  
u  
v  
i  
a  
t  
i  
l  
i  
s  
  
c  
m  
.  
2  
0  
P  
e

2  
0  
C  
a  
r  
p  
a

C  
y  
p  
r  
i  
n  
u  
s

c  
a  
r  
p  
i  
o

L  
.

c  
m

.  
3  
0

A  
g  
o  
n  
e  
-

A  
l  
o  
s  
a  
-

C  
h  
e  
p

2. Gli animali acquatici di misura inferiore a quella consentita, o che comunque non si intende catturare, devono con immediatezza essere rimessi nel loro ambiente acquatico, con ogni cautela slamati.

3. Qualora la slamatura possa compromettere la loro sopravvivenza il pescatore deve provvedere alla recisione della lenza.

4. La pesca agli animali acquatici di cui al 1° comma è proibita nel seguente periodo:

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Agone alosa       | dal 1° aprile al 30 maggio    |
| Trota iridea      | dal 30 ottobre al 28 febbraio |
| Trota eurasiatica | dal 30 ottobre al 31 gennaio  |
| Persicofluviatile | dal 1° aprile al 31 maggio    |
| Persicofluviatile | dal 1° aprile al 31 maggio    |
| Tinca             | dal 1° aprile al 30 giugno    |
| Carpa             | dal 1° aprile al 31 maggio.   |

5. E' vietata la pesca e la detenzione della Trota sarda (Salmo trutta macrostigma)

e

6. In caso fosse constatabile, da parte dell'Amministrazione Regionale, sulla scorta dei dati della ricerca scientifica, un ritardo della riproduzione, tale da rendere pregiudizievole il ripristino dell'attività di pesca al termine del periodo prefissato, è facoltà dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente posticipare detto termine in misura congrua agli scopi di tutela che si prefiggono di raggiungere.

7. Nei detti periodi di divieto di pesca, ad eccezione dei primi tre giorni, gli animali freschi delle qualità e della provenienza sopraindicate non possono formare oggetto di commercio o di trasporto, né di smercio nei pubblici esercizi, salva la norma prevista dall'art.30 del R.D. 8.10.1931, n.1604.

8. Per le specie non previste dal presente articolo con decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, sentita la Commissione Tecnica Regionale della pesca, possono essere stabilite le misure minime ed i periodi di divieto della pesca e del commercio in base alle necessità ambientali ed al patrimonio ittico.

### CAPO III

#### Della tutela e della pesca del novellame

##### Art. 12

##### Tutela della montata

1. Per la tutela della montata del novellame verso le acque interne, è vietato l'esercizio della pesca professionale in zone di mare poste a distanza inferiore ai 500 metri, tanto avanti che lateralmente il luogo ove sboccano fiumi o altri corsi d'acqua naturali o artificiali, ovvero in quelle che comunicano direttamente con lagune o bacini d'acqua salsa o salmastra.

2. Chi ha interesse è tenuto a porre le segnalazioni di divieto.

##### Art. 13

##### Limiti alla pesca.

**1. E' vietato collocare reti da posta o altri attrezzi fissi ad una distanza inferiore a 500 metri dalla congiungente i punti più foranei, naturali o artificiali, delimitanti le foci e gli altri sbocchi in mare dei fiumi o di altri corsi, d'acqua o bacini.**

##### Art. 14

Pesca del novellame per gli allevamenti  
(abrogato dall'art.4 del DADA n.639/97)

##### Art. 15

Divieto di commercializzazione  
(abrogato dall'art.4 del DADA n.639/97)

##### Art. 16

Attrezzi di pesca  
(abrogato dall'art.4 del DADA n.639/97)

### CAPO IV

#### Disciplina della pesca del novellame da consumo e del rossetto

##### Art. 17

##### Autorizzazione Regionale

1. La Regione autorizza nei compartimenti marittimi della Sardegna la pesca professionale del novellame di Sarde e Alici (bianchetto) e del rossetto (*Aphia minuta*).  
L'autorizzazione regionale è rilasciata dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente:

per le imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna, aventi stazza lorda uguale o inferiore a 10 TSL e potenza uguale o inferiore a 100 Hp, e per le aree di pesca, senza limiti di distanza dalla costa, stabilite nella relativa autorizzazione.

##### Art. 18

##### Domanda

1. Coloro che intendono esercitare la pesca del bianchetto e del rossetto devono inoltrare istanza all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente - Ufficio Pesca - entro il 15 dicembre di ciascun anno.

##### Art. 19

##### Attrezzi

1. Per la cattura del bianchetto e del rossetto possono essere utilizzati i seguenti attrezzi:

- reti a traino
- trattine
- reti a circuizione.

**2. Le maglie delle reti impiegate devono avere apertura non inferiore a 5 millimetri e devono essere prive di denti, catene e qualsiasi altro sistema (o apparecchiature) atto a consentire la loro penetrazione nel substrato.**

##### Art. 20

##### Periodi

1. La pesca professionale del novellame di consumo e del rossetto può essere esercitata nel periodo fissato annualmente con decreto dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente sulla base dei dati forniti dalla ricerca scientifica, sentito il Comitato Tecnico Consultivo della Pesca. Nello stesso periodo sono consentiti la detenzione, il trasporto ed il commercio del bianchetto e del rossetto.

2. La pesca può essere esercitata dalle ore 4 alle ore 18 dei giorni feriali è consentita la pesca nelle ore notturne se effettuata con attrazione luminosa e reti a circuizione.

##### Art. 21

##### Statistiche

1. Il proprietario o l'armatore, dell'imbarcazione autorizzata deve annotare sul modulo allegato al presente decreto i dati concernenti la quantità di pescato, le giornate di pesca, nonché le zone ove la pesca stessa viene praticata.

2. Le statistiche devono essere consegnate alla fine di ciascun mese di pesca all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

3. La mancata trasmissione dei dati, anche se negativi, comporterà oltre alla revoca dell'autorizzazione, il mancato rinnovo della stessa per le successive campagne di pesca.

##### Art. 22

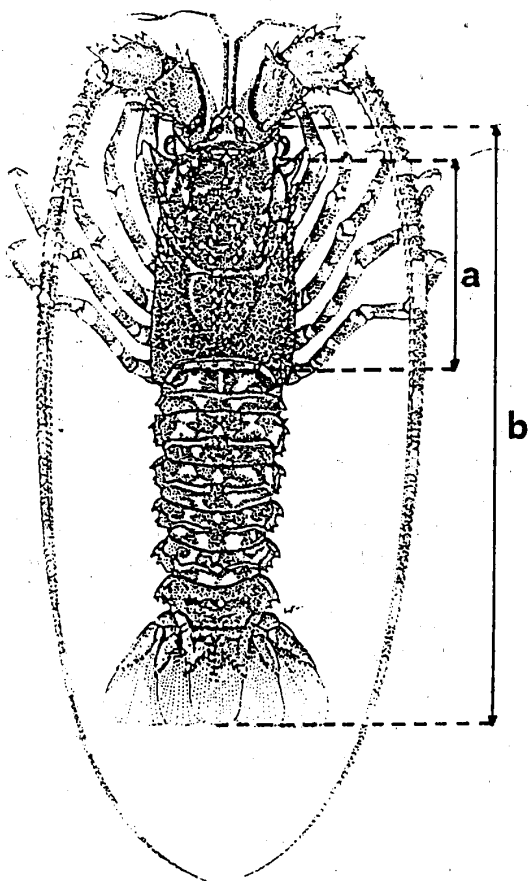
##### Sanzioni

1. Il contravventore alle norme del presente regolamento comporta l'applicazione delle vigenti norme che regolano la materia.

Fadda

~~~~~

Fig.1



- a) misure del carapace o cefalotorace
b) lunghezza totale

precisamente n.1 bertavello per 15.000 metri quadrati di
Allegato A superficie autorizzata;
COMPARTIMENTI MARITTIMI Essere posizionati in modo che nessuna
Nome e numero dell'attrezzo (filaretti, sugheri, etc.) potrà distare meno
T.S.L. di un metro dalla superficie dell'acqua;
Armatore...il novellame eventualmente catturato dal bertavello dovrà
essere immediatamente e con le adeguate cure liberato.

Zona di pesca	Giornate	Quantità
pescate Kg.		
	Bianchetto	
	Rossetto	

dati del
cato da
caricato

sente

Fadda

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA
DELL'AMBIENTE 23 giugno 1995, n.1076.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA
DELL'AMBIENTE 31 dicembre 1996, n. 2923.

**Criteri e modalità per l'erogazione degli aiuti per danni
alle attrezzature retiere provocati dai delfini.**

Art.1

E' resa esecutiva la deliberazione n.60/80 in data 23
dicembre 1996, avente ad oggetto: «L.R. 22.7.1991, n.25, art.9 -
Indennizzi per danni arrecati dalla fauna selvatica protetta alle
produzioni ittiche negli stagni ed alle attrezzature retiere dei
pescatori marittimi». Sono approvati i criteri e le modalità di
erogazione degli aiuti come determinato dalla Giunta Regionale
nella citata deliberazione.

Art.2

**E' riconosciuto carattere di eccezionale evento
calamitoso di danni causati dalla fauna marina protetta in
specie delfini alle attrezzature retiere e per l'effetto trova
applicazione la Legge Regionale 18 maggio 1977, n.19.**

Art.3

Per l'ottenimento degli aiuti previsti dalla citata
disposizione gli interessati sono tenuti a presentare apposita
istanza in bollo corredata della documentazione di rito
concernente l'impresa di pesca cui dovrà essere allegata altresì:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che la
stessa iniziativa non ha beneficiato di altre provvidenze
regionali o Statali;
- verbale attestante il danno subito, rilasciato da un Organo di
Polizia marittima (Corpo Forestale e di V.A., Capitaneria di

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA
DELL'AMBIENTE 19 maggio 1995, n.643.

**Deroga temporanea alle disposizioni regolamentari
della pesca con l'uso del bertavello nel compendio ittico di
Cabras.**

Art. 1

In deroga alle disposizioni contenute nel decreto
Assessoriale n.2973 del 23.11.1993 recante «Disciplina della
pesca con i bertavelli» nel compendio ittico di Cabras, la pesca
con i bertavelli è consentita dalla data di pubblicazione del
presente decreto e sino al 30 giugno 1995 alle sottospecificate
condizioni:

- l'area di impostamento dei bertavelli, dell'estensione presunta
di circa 200 ha, è delimitata dalla congiungente punti
denominati Conca de illoi - Corru e Mibis;
- il numero dei bertavelli di cui è consentito il calamento è
stabilito nel rapporto indicato all'art.3 del decreto
dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n.2973 e

Porto, Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza) come imputabile all'azione della fauna marina protetta.

Art.4

Saranno finanziabili non più di 50 pezzi di rete per una persona imbarcata e non più di 100 pezzi di rete per due o più persone imbarcate.

Onida

=====

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 25 settembre 1997, n.2643.

Modifica disciplina pesca a sciabica (sospeso dal DADA 17 marzo 1998, n.465)

Art.1

Il decreto asessoriale n.1923 del 30 giugno 1997 come modificato e integrato dal decreto assessoriale n.2406 del 5 agosto è revocato e per l'effetto riacquista efficacia la disciplina di cui al decreto dell'Assessore pro-tempore della Difesa dell'Ambiente n.2566 del 12.10.1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.2

In attesa delle specifiche determinazioni che saranno assunte in ordine al piano di riconversione delle imprese operanti con il sistema della sciabica o coppia d'ombra al fine di limitare l'impatto di tale tipo di pesca sulle risorse le imprese di pesca medesime che operano con detto sistema iscritte nel compartimento marittimo di Cagliari sono obbligate a sospendere l'attività per un periodo di 45 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sui Bollettino Ufficiale della Regione.

Il giorno prima del fermo le imprese devono consegnare i documenti negli Uffici marittimi competenti.

Art.3

Qualora le stesse imprese intendano esercitare l'attività secondo i sistemi autorizzati nella licenza, ad esclusione della sciabica, le stesse non sono tenute a sospendere l'attività. Le stesse comunque sono tenute alla cancellazione temporanea di quest'ultimo attrezzo tra quelli consentiti.

Art.4

Le modalità per la corresponsione dei premi e delle indennità, ad esclusione delle indennità per il fermo tecnico, che non compete, e le procedure di attuazione del fermo sono quelle previste nei decreti assessoriali che hanno disciplinato il fermo biologico per l'anno 1997,

Art.5

In deroga alle vigenti disposizioni sul pagamento del fermo secondo l'ordine cronologico di presentazioni delle domande il premio per le imbarcazioni e le indennità per il periodo di fermo di 45 giorni, di cui al presente decreto, sono disposti immediatamente dopo la conclusione del fermo.

Art.1

(del DADA 17 marzo 1998, n.465)

L'efficacia del decreto Assessoriale n.2566 in data 12 ottobre 1994 e successive modificazioni è sospesa e per effetto la pesca denominata a sciabica o coppia d'ombra è vietata sino all'approvazione del d.d.l. n. 148 recante "Norme per l'esercizio dell'attività di pesca e interventi per la valorizzazione del patrimonio ittico".

=====

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 25 settembre 1997, n. 2644.

Disciplina fermo tecnico.

Articolo unico

1. La pesca a strascico può essere esercitata, per le prime sei settimane successive alla scadenza del periodo di fermo biologico, da lunedì a venerdì, con esclusione dei recupero delle giornate non lavorate a causa di condizioni meteomarine avverse.

2. Successivamente l'esercizio dell'attività di pesca è consentito per un numero massimo di 22 giornate nell'arco di un mese.

L'attività di pesca non può, tuttavia, essere esercitata per più di cinque giorni consecutivi. E' fatto obbligo alle imprese di pesca, qualora l'attività si protragga continuamente per cinque giorni di sospendere l'attività per un giorno.

Si considera giornata di pesca quella durante la quale l'imbarcazione è operativa, anche ne periodo di trasferimento all'area di pesca, per più di sei ore.

3. Al fine del controllo dell'esercizio della pesca, le imprese sono obbligate alla tenuta di apposito giornale di pesca dove il comandante dell'imbarcazione, è tenuto ad annotare le giornate lavorative, inizio e fine delle operazioni e le interruzioni dell'attività. Detto giornale fa parte dei documenti di bordo e dovrà essere esibito in fase di controllo dell'attività di pesca.

Onida

=====

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 28 aprile 1997, n. 639

Disciplina della raccolta del novellame da allevamento

Art.1

1. L'Assessore della Difesa dell'Ambiente autorizza secondo le modalità previste nel presente articolo la pesca del novellame vivo destinato agli allevamenti ubicati nel territorio regionale e ai rippopolamenti di acque pubbliche o appartenenti al demanio marittimo ed al mare territoriale della Sardegna nei seguenti periodi:

- dal secondo lunedì di marzo al 14 giugno e dal 16 settembre al 31 dicembre per il novellame di pesce;
- dal 10 gennaio al 14 giugno e dal 16 settembre al 31 dicembre per il novellame di anguilla (ceca);
- dal 15 gennaio al 15 giugno e dal 15 settembre al 16 novembre per il novellame di mitili (cozze);
- dal 10 marzo al 30 giugno e dal 1 settembre ai 30 novembre per il novellame di vongole veraci

2. L'Assessorato della Difesa dell'Ambiente - Ufficio Pesca - sentito il Comitato Regionale per la pesca, valuta eccezionali

situazioni meteo-climatiche che richiedano un diverso periodo per un anno determinato.

3. Le specie e i relativi quantitativi massimi pescabili da ciascuna ditta sono determinati annualmente dall'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente - Ufficio Pesca - sentito il Comitato Regionale per la Pesca in base alla disponibilità delle risorse oggetto di pesca, nonché ai quantitativi di novellame pescato nella precedente campagna di pesca e della capacità produttiva degli impianti di allevamento.

4. Le dimensioni di novellame di molluschi bivalvi pescabili non possono essere superiori a:

- m. 1,5 per la vongola verace;
- cm. 2,5 per il mitilo.

Art.2

1. Le ditte, regolarmente iscritte nel registro delle imprese di pesca presso il compartimento marittimo competente per territorio, che intendono pescare novellame da semina devono presentare, entro il 31 ottobre di ciascun anno, una istanza in bollo e con firma autenticata da un notaio o da un segretario comunale ovvero da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art.20 della legge 4 gennaio 1968, n.15, secondo lo schema allegato al presente decreto.

2. L'istanza di cui al precedente comma 1, corredata dei documenti indicati nell'articolo successivo, deve essere indirizzata all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente - Ufficio Pesca.

3. Le domande di autorizzazione alla pesca del novellame da allevamento devono contenere:

- a) il nome della Ditta che chiede l'autorizzazione, l'indirizzo completo della sede, il numero d'iscrizione nel registro delle imprese di pesca, con l'indicazione della parte di tale registro e del relativo compartimento di iscrizione;
- b) le specie e le quantità richieste per ciascuna specie che si intende pescare (indicate in unità per il novellame di pesce e in quintali per il novellame di molluschi);
- c) i compartimenti marittimi della Sardegna massimo di due, nei quali si chiede di poter effettuare la pesca del novellame da semina allo stato vivo;
- d) il nome e la data di nascita dei pescatori professionali adibiti alla pesca del novellame;
- e) il nome e il numero di iscrizione dei natanti, ove utilizzati, con i quali sarà esercitata la pesca del novellame;
- f) i mezzi utilizzati per il trasporto del novellame pescato allo stato vivo, che devono essere atti a conservare nelle migliori condizioni il novellame medesimo.

5. Le autorizzazioni alla raccolta del novellame di mitili sono rilasciate solo ai titolari di impianto di allevamento (la cui descrizione deve essere allegata alla domanda) o agli imprenditori che indicano le ditte titolari di impianto di allevamento alle quali il prodotto è destinato.

6. Le autorizzazioni alla raccolta delle vongole veraci sono rilasciate solo ai titolari di apposita concessione demaniale, copia della quale deve essere allegata alla domanda di autorizzazione alla pesca del novellame.

Per l'anno 1997 le domande devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel Buras.

Art.3

1. La pesca del novellame vivo, ad esclusione della ceca, destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti deve essere esercitata esclusivamente con reti (sciabiche, tratte, trattine, ecc.) di lunghezza conforme alle norme vigenti in materia. L'operazione di pesca deve essere effettuata senza l'ausilio del motore dell'imbarcazione.

2. Il trasporto del novellame di pesce allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti deve essere

effettuato con mezzi muniti di impianto erogatore di ossigeno o aria e, comunque, in condizioni tali da assicurare la piena vitalità del prodotto.

3. La pesca del novellame di molluschi bivalvi (lamellibranchi) allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti deve essere esercitata esclusivamente con strumenti azionati a mano.

4. E' vietata qualsiasi forma di prelievo di novellame di cui al comma 1 con l'uso di attrezzi meccanici o idraulici, salvo espressa autorizzazione dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente - Ufficio Pesca.

Art.4

Gli articoli 14, 15 e 16 del decreto assessoriale n. 412 del 10 maggio 1995 sono abrogati.

Onida

~~~~~

#### SCHEMA DI DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PESCA DEL NOVELLAME ALLO STATO VIVO DESTINATO AGLI ALLEVAMENTI O AI RIPOPOLAMENTI (in carta bollata).

ALL'ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE

— Ufficio pesca —VIA BIASI 7

#### CAGLIARI

La sottoscritta ditta \_\_\_\_\_ con  
sede in \_\_\_\_\_ iscritta nel registro delle imprese  
di pesca di \_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_  
parte \_\_\_\_\_ del compartimento marittimo di  
\_\_\_\_\_ chiede che le venga rilasciata l'autorizzazione per  
la pesca del novellame allo stato vivo destinato  
\_\_\_\_\_ nel periodo dal \_\_\_\_\_ al  
\_\_\_\_\_ nelle acque del compartimento marittimo di  
\_\_\_\_\_ con il natante denominato  
\_\_\_\_\_ iscritto al n. \_\_\_\_\_ delle matricole o dei  
registri di \_\_\_\_\_ assegnata alla \_\_\_\_\_  
categoria, di tonnellate stazza lorda \_\_\_\_\_ e tonnellate  
stazza netta \_\_\_\_\_ munito di apparato motore del tipo  
\_\_\_\_\_ della potenza di HP

A tal fine dichiara che:

- a) nell'esercizio della pesca utilizzerà i seguenti attrezzi disposto dalla normativa del novellame in da pesca, conformi vigente in parola a quanto materia \_\_\_\_\_
- b) intende pescare le seguenti specie \_\_\_\_\_
- c) la conservazione e il trasporto del novellame verranno eseguiti con \_\_\_\_\_ e i mezzi di trasporto adoperati sono tali da garantire la buona vitalità del pescato;
- d) i pescatori addetti, che si elencano di seguito, sono iscritti nel registro dei pescatori professionali e hanno una competenza specifica in materia \_\_\_\_\_
- e) l'acquirente del novellame da semina pescato è \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

L'Imprenditore

(firma autenticata)

~~~~~

NOVELLAME

Articoli 87, 88 e 89 del D.P.R. n.1639/1968 di seguito modificati e integrati dai: D.P.R. 22 settembre 1978, n.651; D.M. 7 luglio 1980; D.M. 3 agosto 1982; D.M. 4 agosto 1982; D.M. 4 novembre 1982; D.M. 16 luglio 1986.

Art.87

- Storione (Acipenser sp.)	cm. 60
- Storione ladano (Huso huso)	cm.100
- Anguilla (Anguilla anguilla)	cm. 25
- Nasello (Merluccius merluccius) e merluzzo	cm. 11
- Spigola (Dicentrarchus Labrax)	cm. 20
- Triglia (Mussus sp.)	cm. 9
- Sgombero (Sgomber sp.)	cm. 15
- Palamita (Sarda sarda)	cm. 25
- Tonno (Thunnus thunnus)	cm. 70
- Alalonga (Thunnus alalunga)	cm. 40
- Tonnetto (Ethinnus alletteratus)	cm.30
- Pesce spada (Xiphias gladius)	cm.140
- Sogliola (Solea sp.)	cm. 15
- Cefalo (mugil sp.)	cm. 20
- Cernia (Ephinephelus sp. e Polyorion americanum)	cm. 45
- Orata (Sparus auratus)	cm. 20
- Go (Gobius ophicephalus)	cm. 12
- Passera pianuzza (Platichthys fleus)	cm. 15

Art.88

- Aragosta (Palinurus elephas)	cm. 30
- Astice (Homarus gammarus)	cm. 30
- Scampo (Nephrops norvegicus)	cm. 7

Art.89

- Ostrica (Ostea sp.)	cm. 6
- Mitilo (Mitilus sp.)	cm. 5
- Vongola (Venus gallina e Venerupis sp.)	cm. 2,5
- Tartufo di mare (Venus verrucosa)	cm. 2,5
- Cannello o cannolicchio (Solen sp. e Ensis sp.)	cm. 8
- Datteri di mare (Lithophaga Lithophaga)	cm. 5
- Cape Sante (Pecten jacobaeus)	cm. 10
- Telline (Donax trunculus)	cm. 2

=====

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA
DELL'AMBIENTE 23 giugno 1997, n. 1690

Disciplina dell'attracco nei porti sardi delle imbarcazioni autorizzate all'uso delle reti da posta derivante, iscritte nei Compartimenti Marittimi della Sardegna

Art.1

1. E' consentito l'attracco nei porti sardi delle imbarcazioni, iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna alla data del 23 luglio 1997, autorizzate sulla licenza di pesca all'uso delle reti da posta derivante.

L'attività di pesca deve essere esercitata nell'area di mare oltre il limite delle acque territoriali (12 miglia marine misurate a partire dalla linea di base, così come definiti dall'art.2 del Codice della Navigazione).

2. E' vietato trasportare e detenere a bordo nei porti d'attracco reti da posta derivante avente lunghezza superiore alle misure di cui ai Reg. CE 894/97 del consiglio del 29 aprile 1997 (2.500 metri) ed alle caratteristiche tecniche di cui ai D.M. 22 maggio 1991.

Art.2

1. La violazione delle disposizioni di cui al presente decreto sarà perseguita ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Onida

=====

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA
DELL'AMBIENTE 28 aprile 1997, n. 641

Integrazione all'elenco degli attrezzi da pesca per le acque interne, disposizioni relative ai quantitativi pescabili e ai periodi di pesca

Art.1

Attrezzi per la pesca professionale in acque interne

1. L'elenco degli attrezzi da pesca di cui al decreto del Ministro dell'Agricoltura e Foreste del 27 gennaio 1934, di cui è consentito l'uso nelle acque interne della Sardegna, classificate in base alla vigente normativa sanitaria sulla produzione dei molluschi, è integrato dai seguenti attrezzi;

- rastrello per vongole;
- asta e specchio.

2. Nelle aree non oggetto di concessione esclusiva di pesca, il cui prelievo è determinato dal piano di gestione delle risorse disposto dal concessionario, giornalmente non potranno essere prelevate più di 10 Kg. di vongole.

Art.2

Quantitativi di pescato giornaliero per il pescatore sportivo

1. Delle specie di cui all'art.11 del Decreto assessoriale n.412 del 10.5.1995 il pescatore sportivo potrà prelevare giornalmente i quantitativi sottospecificati:

- SALMONIDI Kg.1 di cui non più di n.5 esemplari di trote iridee; n.5 esemplari di persico fario;
- PERCIDI Kg.2 di cui non più di n.10 esemplari di persico reale; n.10 esemplari di persico trota;
- CIPRINIDI Kg.15 di cui non più di n.10 esemplari di tinche; n.10 esemplari di carpe;
- CLUPEIDI Kg.2 di cui non più di n.10 esemplari di alose (agone o chepia),
- Divieto di pesca a strappo
- ANGUILLE Kg.1.

2. Nel caso il quantitativo ammissibile sia raggiunto con un unico esemplare il pescatore sportivo dovrà cessare immediatamente l'attività di pesca.

3. In deroga al disposto di cui all'art.11, 1° e 4° comma del Decreto assessoriale 10 maggio 1995, n.412 e dell'art.1 del presente decreto la pesca ai ciprinidi è esercitata per un anno senza limitazioni al periodo di pesca ed ai quantitativi ammessi.

Art.3

Divieto di pesca a strappo

Nelle acque interne come individuate nelle premesse del presente decreto è vietata la pesca a strappo.

Onjda

=====

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 10 ottobre 1997, n. 2753.

Titoli professionali per la pesca nello stagno di S. Gilla - Cagliari.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente

Considerato che detti pescatori professionali devono essere in possesso dei sottospecificati titoli:

- licenza per l'esercizio della pesca professionale marittima e relativa documentazione attestante l'imbarco;
- autorizzazione all'esercizio della pesca professionale subacquea;
- licenza di cat. A) rilasciata dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente;

Considerato che i principi informatori della disciplina dell'attività di pesca nello stagno di S. Gilla sono stabiliti nella separazione e relativa incompatibilità tra l'attività di pesca nello stagno e in altre aree di pesca.

Decreta

Art.1

I pescatori professionali autonomi che per consuetudine hanno svolto attività di pesca nello stagno di S. Gilla a Cagliari al fine di essere autorizzati alla prosecuzione dell'attività lavorativa nello stagno sono tenuti a presentare, entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, apposita istanza, indirizzata all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, con allegata la seguente documentazione:

- 1) titolo professionale posseduto (copia conforme) come indicato nelle premesse;
- 2) dichiarazione con firma autenticata con la quale il pescatore si impegna, pena decadenza del diritto di pesca nello stagno, ad esercitare unicamente l'attività nello stagno medesimo e a rispettare la specifica regolamentazione di pesca che sarà disposta dal soggetto concessionario previa approvazione da parte dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

Art.2

La documentazione di cui al precedente articolo dovrà essere presentata in Assessorato nel termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Onida

=====

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1998, n.19

Disposizioni per l'attuazione degli interventi finanziari dell'Unione Europea in materia di pesca e acquacoltura e

disposizioni varie (Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali 18 gennaio 1999, n.1)

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art.1

Finalità: programma d'interventi a favore dell'economia ittica

1. La Regione, nel rispetto della politica comunitaria e in attuazione dei regolamenti comunitari in materia di pesca e acquacoltura, adotta annualmente un programma di interventi d'interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura al fine di favorire lo sviluppo sociale ed economico delle categorie interessate e, in particolare, il sostegno dei livelli occupazionali e il consolidamento della produzione ittica.

2. Gli interventi previsti dal programma riguardano le seguenti azioni:

a) **il rinnovo e la ristrutturazione della flotta peschereccia attraverso la costruzione di nuove imbarcazioni da pesca e l'ammodernamento di quelle in esercizio;**

b) **l'acquacoltura comprendente:**

- 1) la costruzione, la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico degli impianti di allevamento di organismi acquatici nelle acque marine, salmastre e dolci;
- 2) gli interventi per il miglioramento della circolazione idraulica degli ambienti lagunari stagnali o estuariali;
- 3) centri servizi per la produzione; la sistemazione di zone marine protette; le attrezzature dei porti da pesca;
- c) la sistemazione di zone marine protette;
- d) le attrezzature dei porti da pesca;
- e) la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca comprendente:

- 1) la realizzazione di nuovi impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e di impianti per la depurazione dei molluschi;
- 2) l'ammodernamento degli impianti di trasformazione e lavorazione dei prodotti della pesca;

f) la promozione e la ricerca di nuovi sbocchi per i prodotti della pesca.

3. L'Assessore della difesa dell'ambiente, sentito il Comitato tecnico consultivo della pesca, elabora il programma e lo propone alla approvazione della Giunta regionale. La Giunta regionale approva il programma sentito il parere della competente Commissione consiliare.

Art.2

Soggetti destinatari delle agevolazioni

1. Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'art.1, comma 2, lettera a), i pescatori singoli o associati, in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 5 marzo 1953, n.2, e successive modifiche e integrazioni.

2. Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'art.1, comma 2, lettera b), punti 1) e 2), gli esercenti, persone fisiche e giuridiche, di impianti di allevamento di organismi acquatici in acque marine, salmastre e dolci, iscritti nei registri di cui agli articoli 9 e 11 della Legge 14 luglio 1965, n.963, o iscritti nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'esercizio delle attività di allevamento dei suddetti organismi.

3. Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'art.1, comma 2, lettera b), punto 3), i produttori costituiti in associazioni e/o consorzi.

4. Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'art.1, comma 2, lettera c), le amministrazioni locali.

5. Possono accedere alle agevolazioni per realizzazione degli interventi di cui all'art.1, comma 2, lettera d), gli organismi pubblici e i produttori costituiti in associazioni e consorzi.

6. Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'art.1, comma 2, lettera e), punto 1), gli imprenditori singoli e associati.

7. Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'art.1, comma 2, lettera e), punto 2), le imprese singole, associate e cooperative.

8. Possono accedere alle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'art.1, comma 2, lettera f) le cooperative di pescatori e loro consorzi, le associazioni di categoria e loro strutture, le associazioni di produttori e loro consorzi.

Art.3

Interventi dell'Assessorato della difesa dell'ambiente e degli enti locali

1. L'Assessorato della difesa dell'ambiente è autorizzato a predisporre e a dare esecuzione agli interventi d'interesse pubblico previsti all'art.1, lettere b), punti 2) e 3), lettere e), d) ed e), punto 1), limitatamente ai mercati ittici all'ingrosso.

2. L'attuazione degli stessi interventi, comprensiva anche delle spese generali di progettazione, può essere delegata agli enti locali nel cui territorio o nel mare territoriale ad esso prospiciente ricade l'intervento, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 10 della legge regionale 22 aprile 1987, n.24, e successive modifiche e integrazioni.

3. Per la realizzazione degli interventi previsti nel comma 2 l'Amministrazione regionale può concedere agli enti locali, ad integrazione dei finanziamenti comunitari, un contributo fino all'ammontare totale dell'investimento.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono valutati in lire 1.800.000.000 per l'anno 1998 e in lire 2.100.000.000 per gli anni successivi (cap. 05096).

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art.12 della legge regionale n.2 del 1953 relativi agli interventi di interesse collettivo sono valutati in lire 1.000.000.000 per l'anno 1998 e in lire 800.000.000 per gli anni successivi (cap. 05084).

Art.4

Finanziamento del programma

1. Per l'esecuzione degli interventi previsti nel programma di cui all'art.1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi a fondo perduto ai soggetti di cui all'art.2 nella misura prevista dal comma 2 del presente articolo.

2. L'ammontare massimo di contribuzione per ciascun tipo d'intervento promosso dai soggetti di cui all'art.2 è quello previsto dal decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente 4 ottobre 1994, n.2507, di attuazione della legge regionale 22 aprile 1994, n.17, come modificato e integrato dal decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente 29 dicembre 1995, n.2603 e successive modificazioni e integrazioni. Per la realizzazione dei centri servizi per la produzione, l'ammontare massimo della contribuzione regionale è stabilito nel 60 per cento della spesa ammissibile.

3. I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con le altre provvidenze creditizie e contributive previste dalla normativa comunitaria e nazionale purché l'ammontare delle agevolazioni non sia superiore al massimale di aiuto richiamato nel comma 2, calcolato in equivalente sovvenzione netto.

4. I massimali di spesa per il rinnovo e la ristrutturazione della flotta peschereccia sono determinati secondo quanto previsto dal decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente 29 dicembre 1995, n.2603 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in lire 5.000.000.000 per l'anno 1998 e in lire 5.500.000.000 per gli anni successivi (cap. 05097).

Art.5

Programma operativo regionale di interesse comunitario

1. Gli interventi di cui al programma regionale che rientrano nella tipologia d'interventi finanziabili dal Reg. CE 2080/93 del 20 luglio 1993 (SFOP -Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca) e dal Regolamento di esecuzione n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993 sono presentati al cofinanziamento comunitario. In tal caso si applicano le procedure della delibera CIPE del 13 aprile 1994 che approva la proposta italiana relativa al documento unico di programmazione 1994-1996 e dei collegati provvedimenti statali d'attuazione

2. L'eventuale cofinanziamento comunitario e statale ottenuto per l'esecuzione diretta d'interventi di competenza regionale, attuati anche attraverso la delega agli enti locali territorialmente interessati, deve essere inteso quale reintegro delle spese effettuate dall'Amministrazione regionale; lo stesso è riassegnato al capitolo di spesa 05096, in corrispondenza dell'accertamento in conto del capitolo d'entrata 36105, con decreto dell'Assessore della programmazione emesso su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su propo-

sta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente.

Art.6

Anticipazioni delle provvidenze regionali in materia di pesca

1. Le provvidenze previste dalla presente legge e dalla normativa regionale in materia di pesca e acquacoltura possono essere erogate, su richiesta degli interessati, in via anticipata sino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. Le anticipazioni devono essere garantite da polizza fidejussoria assicurativa o bancaria conforme allo schema approvato con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente di concerto con l'Assessore alla programmazione, bilancio ed assetto del territorio.

Art.7

Piano di riconversione della pesca a strascico e della pesca a sciabica o coppia d'ombra

1. Al fine di ridurre l'impatto dell'attività di pesca nell'ecosistema marino-costiero e di eliminare o ridurre la conflittualità tra sistemi di pesca praticati nella fascia costiera, l'Amministrazione regionale attua programmi di razionale utilizzo delle risorse biologiche presenti nelle suddette aree attraverso progetti che prevedono, per le imbarcazioni fino a 20 tonnellate di stazza lorda esercitanti l'attività di pesca a strascico o la pesca a sciabica o coppia d'ombra, l'abbandono definitivo di qualsiasi sistema di pesca o la riconversione delle attività di pesca a strascico o di pesca a sciabica o coppia d'ombra verso sistemi alternativi di pesca.

2. Per l'attuazione dei progetti di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata:

- a) a corrispondere ai titolari di imbarcazioni abilitate e che abbiano esercitato per almeno due anni negli ultimi tre l'attività di pesca a strascico o la pesca a sciabica o coppia d'ombra, che volontariamente cessino definitivamente ogni attività di pesca, una indennità di buonuscita nella misura del 100 per cento delle tabelle del premio per l'arresto definitivo delle imbarcazioni di cui all'allegato IV tabella 1 del Regolamento CEE 3699 del 21 dicembre 1993;
- b) a corrispondere ai titolari di imbarcazioni abilitate e che abbiano esercitato per almeno due anni negli ultimi tre l'attività di pesca a strascico o la pesca a sciabica o coppia d'ombra, che volontariamente abbandonino tali sistemi per la riconversione verso altre attività di pesca, una indennità di riconversione nella misura del 75 per cento delle tabelle del premio per l'arresto definitivo delle imbarcazioni di cui all'allegato IV tabella 1 del Regolamento CEE 3699 del 21 dicembre 1993; qualora la licenza di pesca preveda l'utilizzo sia dello strascico che della sciabica, i premi sono concessi a condizione che entrambi i sistemi di pesca vengano cancellati dalla licenza;
- c) a corrispondere ai componenti l'equipaggio delle imbarcazioni che si avvalgono di quanto previsto dai punti a) e b) una indennità di buonuscita o di riconversione nella misura del 75 per cento di quanto previsto dall'art.6 e dalla tabella D allegata al decreto 23

maggio 1997 del Ministro della risorse agricole, alimentari e forestali;

- d) ad erogare con priorità assoluta, ai beneficiari di cui al punto b), finanziamenti a tasso agevolato a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge regionale 28 novembre 1950, n.65, congiuntamente ai contributi a fondo perduto fissati nella misura del 60 per cento, sino alla concorrenza del 90 per cento del costo del programma di riconversione del sistema di pesca relativo all'acquisto delle attrezzature e apparecchiature necessarie alla realizzazione del programma stesso.

3. I criteri e le modalità tecniche per la corresponsione dei benefici di cui alla lettera b) del comma 2 sono adottati con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente previa deliberazione della Giunta regionale.

4. Gli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo sono valutati in lire 1.200.000.000 per il 1998 e in lire 1.600.000.000 per gli anni successivi (cap. 05097/01).

Art.8

Attuazione degli aiuti

1. Gli aiuti istituiti dalla presente legge sono attuati dall'Amministrazione regionale solo dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della decisione della Commissione Europea concernente la loro approvazione ovvero della scadenza del termine di due mesi previsto per l'esame degli aiuti da parte della Commissione stessa.

Art.9

Norma finanziaria

Art.18

(della LR.n.1/99)

Interventi per l'attività peschereccia

1. 11 calcolo delle indennità per la riconversione della pesca a sciabica o strascico di cui alla lettera b) del comma 2, dell'art.7 della legge regionale 23 giugno 1998, n.19, per le imbarcazioni sino a 10 tonnellate di stazza lorda, è effettuato secondo le sottoelencate fasce di stazza:

- da 0 a 5TSL
- da 5 a 10 TSL.

2. L'indennità di buonuscita o riconversione da corrispondersi ai marittimi secondo quanto previsto alla lettera c) del comma 2, dell'art.7 della legge regionale n.19 del 1998, con riferimento alla tabella D allegata al decreto del Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali 23 maggio 1997, è limitata a due annualità.

=====

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 6 novembre 1998, n.2647.

Regolamentazione zone tutela biologica (Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: DADA 24 ottobre 2000, n. 23/911)

Art. 1

Nelle zone di tutela biologica individuale all'art.8, lettere a) e b): Golfo di Cagliari (tra la congiungente Capo 5. Ella - Punta Bruncu 'e Porcu - e Punta Zavorra - ex

Postazione) e Golfo di Oristano del decreto assessoriale n. 2244 del 17 settembre 1998, ferme restando le prescrizioni generali e specifiche recate in materia dalla vigente normativa, sono consentite le sottospecificate attività di pesca:

a) *pesca professionale*

Nelle zone di tutela è consentita la pesca artigianale con attrezzi fissi con le sottospecificate limitazioni:

- reti da posta: la misura della maglia non può essere superiore al 10
- n. pezzi di rete consentiti:
 - imbarcazioni fino a 2 tsl n.30 pezzi
 - imbarcazioni da 2 a 5 tsl n.60 pezzi
 - oltre le 5 tsl n.100 pezzi
- nei limiti suddetti non possono essere comunque superati i 30 pezzi di rete ad imbarcato.
- nasse: n. di nasse consentite:
 - imbarcazioni fino a 5 tsl - 400 per imbarcato con un numero massimo di 1.000;
 - imbarcazioni oltre le 5 tsl - 400 per imbarcato con un massimo di 1500;
 - imbarcazioni inferiori a 2 tsl con un unico imbarcato numero massimo 600.

L'uso delle nasse è vietato dal 15 luglio al 15 settembre.

Nessuna limitazione sussiste per l'uso del palamito.

E' consentita l'attività di pesca subacquea e professionale secondo le seguenti disposizioni.

b) *pesca sportiva*

La pesca sportiva da terra e da imbarcazione o natante può essere esercitata con i seguenti attrezzi:

- lenze (a mano, con canna e mulinello e a canna fissa) a non più di 2 ami: non possono essere usate più di 2 lenze per persona dall'imbarcazione e non più di 3 lenze per persona da terra;
- lenze per cefalopodi con non più di un attrezzo di cattura (polpara o totanara o Seppiarola): non può essere usata più di una lenza per persona;
- lenze per la pesca a trama a mano, con canna e mulinello: non possono essere usate più di 2 lenze per imbarcazione e ciascuna non potrà avere più di un attrezzo di cattura (amo, coppia di ami, artificiale etc.);
- natelli con un numero massimo di 10 per imbarcazione;
- filaccioni a non più di un amo con un numero massimo da terra di 5 per persona, e di 2 per persona, dall'imbarcazione;
- coppo o raffio.

E' vietato l'uso dei seguenti attrezzi:

- palamiti, nasse, bilancia, rezzaglio; l'uso della fiocina con l'ausilio di fonti luminose è vietato dal 1° ottobre al 28 febbraio.

E' vietata altresì, la cattura di pesci mediante la c.d. pesca a strappo, ovvero con attrezzi atti ad agganciare la preda in qualsiasi parte del corpo, quali ancorette o ami.

Pesca subacquea sportiva.

E' autorizzato l'esercizio della pesca subacquea con le seguenti limitazioni:

è vietata la cattura, nei sottoindicati periodi riproduttivi, delle specie di pesci di rilevante interesse economico quali:

- spigole: dal 10 novembre al 28 febbraio
- orata: dal 10 ottobre al 31 gennaio

Nell'esercizio della pesca subacquea è vietato farsi trainare dall'imbarcazione o da qualsiasi altro mezzo.

Art. 2

L'attività di pesca a strascico nel Golfo dell'Asinara è esercitata secondo le seguenti prescrizioni:

- a) nelle acque prospicienti l'isola dell'Asinara da Punta Sabina, Punta Trabuccato a Punta Lunga l'attività di pesca a strascico è vietata alla distanza di un miglio e mezzo dalla linea di costa;
- b) nella restante parte del Golfo da Punta Lunga sino alla perpendicolare del punto denominato isolotto di Frigiano l'attività di pesca a strascico è vietata all'interno delle tre miglia, qualunque sia la battimetrica. La distanza delle tre miglia va misurata dalla linea di costa senza tener conto dello sviluppo dei moli foranei.

Art. 3

Al fine di ottimizzare i risultati delle interruzioni tecniche di pesca, nelle acque territoriali della Sardegna, ferme restando le discipline dell'attività di pesca nelle zone di tutela biologica di cui all'art.1 del presente decreto, sono confermate le discipline dettate con i decreti 22.12.1993, n.3373 (reti trainate) e 2039 del 25.8.1992 (reti, da posta per la pesca artigianale).

Con successivo decreto sarà disciplinato l'uso delle nasse nella restante parte della Sardegna.

Art. 4

Ferma restando l'applicazione della vigente disciplina per le violazioni in materia di pesca marittima il contravventore alle prescrizioni del presente decreto soggiace:

- 1) alla sospensione della validità della licenza di pesca per un periodo non superiore a 15 giorni, in caso di 1' infrazione;
- 2) alla sospensione della validità della licenza di pesca per un periodo non superiore a 30 giorni e alla perdita delle indennità per il fermo biologico dovute per l'imbarcazione e per il capo pesca in caso di 2^ infrazione;
- 3) in caso di ulteriori infrazioni la sospensione della validità della licenza di pesca è aumentata sino a sei mesi.

Art. 5

Il decreto assessoriale n. 2350 del 2.10.98 e i commi 3 e 4 dell'art.8 del decreto assessoriale 2244 del 17.9.98 sono abrogati.

Articolo Unico
(del DADA 24 ottobre 2000, n. 23/911)

L'efficacia delle disposizioni di cui ai decreti assessoriali n. 2244 del 17 settembre 1998, n. 2350 del 2 ottobre 1998 e n. 2647 del 6 novembre 1998 è prorogata fino al 30 settembre 2001.

=====

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1998, n.34

Nuove norme di attuazione del fermo biologico.

Art. 1

Disciplina delle attività di pesca: interruzioni tecniche e limitazioni

1. Al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, l'Assessore della difesa dell'ambiente, ai sensi dell'art.4 del Regolamento

CEE n.3760/ 92, tenuto conto anche delle indicazioni della ricerca scientifica adotta un programma di ripopolamento della fascia costiera mediante interruzioni tecniche dei periodi di pesca, con limitazione del numero e con individuazione delle caratteristiche delle imbarcazioni da pesca esercitanti tale attività nelle acque territoriali della Sardegna.

2. Alle misure di cui al comma i è associata l'istituzione con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente di zone di tutela biologica al fine di salvaguardare e favorire l'incremento di specie ittiche d'importanza economica.

3. La sospensione dell'attività, che può essere obbligatoria, riguarda le imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna e che abbiano base operativa nell'isola; essa può riguardare l'intero compartimento marittimo o parte di esso o aree contigue appartenenti a compartimenti diversi.

4. Le modalità tecniche della misura -i cui al comma 1 sono adottate con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente sentito il Comitato Consultivo Regionale della Pesca.

5. In dipendenza delle interruzioni tecniche dell'attività di pesca di cui ai precedenti commi, per periodi non inferiori a quarantacinque giorni consecutivi, disposte dall'Assessore della difesa dell'ambiente è istituita una misura di accompagnamento sociale. Detta misura consiste nella corresponsione di lire 70.000, a giorno, per il personale imbarcato, nel rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo personale ed in una indennità all'armatore per l'adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro nei limiti di quanto stabilito dalla Legge 21 maggio 1998, n. 164, e conseguenti decreti ministeriali di attuazione.

6. Ai lavoratori ed agli armatori regolarmente imbarcati delle imprese di pesca interessate alle limitazioni dell'attività di pesca di cui al presente articolo e che, nel corso dell'anno abbiano effettuato almeno centottantuno giorni di attività lavorativa su imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna è corrisposto un aiuto nella misura forfetaria di lire 26.000, a giorno, per un periodo massimo di centoquindici giorni.

7. Le indennità e gli aiuti previsti dalla presente legge sono concessi anche per i fermi dell'attività di pesca, disposti nel 1998 dall'Assessore della difesa dell'ambiente in attuazione della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25.

8. Il Capo I della legge regionale n. 25 del 1991 è abrogato.

9. Gli armatori sono tenuti a corrispondere al personale entro trenta giorni dal ricevimento, le provvidenze previste ai commi 5 e 6. In caso di accertata inadempienza, l'armatore è tenuto alla restituzione delle quote dallo stesso percepite e di quelle per il personale previste dai commi 5 e 6, maggiorate del tasso legale vigente.

Art. 2

Saldo impegni fermo biologico

1. Lo stanziamento del capitolo 05085/03 è incrementato per l'anno 1998 di lire 1.500.000.000.

Art. 3

Attuazione delle misure di accompagnamento sociale

1. Le misure di accompagnamento sociale previste dalla presente legge sono attuate solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione Europea o dopo la decorrenza del termine previsto per l'esame di compatibilità da parte della Commissione stessa, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CE.

Art. 4

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in lire 19.500.000.000 per l'anno 1998, alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'art.28, comma 1, della legge regionale 15 aprile 1998, n.11, è rideterminata in lire 1.350.000.000.

3. Nel bilancio della Regione per l'anno 1998 sono introdotte le seguenti variazioni:

- omissis -

Art. 5

Proroga termini di impegnabilità

1. Gli stanziamenti previsti dalla presente legge, non impegnati entro il 31 dicembre 1998, permangono nel conto dei residui per essere impegnati entro l'esercizio finanziario successivo.

Art. 6

Urgenza

Palomba

=====

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA
DELL'AMBIENTE 28 aprile 1999, n. 621

=====

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA
DELL'AMBIENTE 14 marzo 2000, n.478.

Disciplina delle interruzioni tecniche dell'attività di pesca (Fermo biologico 2000)

Art. 1

Disposizioni per la sospensione dell'attività di pesca

Il presente decreto disciplina con le modalità specificate negli articoli seguenti l'attuazione delle interruzioni tecniche della pesca nell'anno 2000 per le imbarcazioni iscritte nei Compartimenti Marittimi della Sardegna.

Art. 2

Per tutte le imbarcazioni autorizzate ad operare col sistema delle reti da posta e circuizione è prevista l'interruzione tecnica a partire dal giorno 18 marzo 2000 e per la durata continuativa di 45 giorni.

Al fine della tutela delle risorse presenti nella fascia marino-costiera, area di tradizionale attività della pesca artigianale, nello stesso periodo sono obbligate alla sospensione dell'esercizio le imbarcazioni che hanno lo strascico tra gli attrezzi da pesca limitatamente a quelle aventi tonnellaggio di stazza lorda pari o inferiore a 15 TSL.

Per le imbarcazioni autorizzate ad operare col sistema a strascico e/o volante aventi tonnellaggio di stazza lorda superiore a 15 TSL l'interruzione tecnica per un periodo di 45 giorni avrà decorrenza dal 15 settembre o, ove non coincidente, dalla data di inizio del fermo nazionale.

Art. 3 Divieto di pesca

Durante il periodo di interruzione, come indicato nel precedente art.2, è fatto assoluto divieto alle imbarcazioni obbligate alla sospensione dell'attività di pesca e alle imbarcazioni di altri compartimenti marittimi di esercitare l'attività di pesca nelle acque prospicienti il territorio della Sardegna.

Art. 4 **Attività di pesca consentite e disciplina dell'attività di pesca sportiva nel periodo del fermo**

Nelle acque territoriali prospicienti il territorio regionale, durante il periodo del fermo, è consentita la pesca subacquea professionale. E' altresì consentita la pesca del corallo secondo la disciplina prevista nel calendario di pesca per l'anno 2000.

Nelle stesse acque, per tutta la durata del fermo, in deroga a quanto disposto con il Decreto del Ministro della Marina Mercantile 7.1.1980 e successive modifiche ed integrazioni, la pesca sportiva marittima è esercitata esclusivamente alle seguenti condizioni:

- con bolentino anche con canna e mulinello a non più di due ami;
- con due canne singole da lancio o lenza, da terra, a non più di due ami;
- con lenza a trama a non più di due trame ad imbarcazione;
- con lenze per cefalopodi con non più di un attrezzo di cattura (polpara o totanara o seppiarola): non può essere usata più di una lenza per persona.

La pesca subacquea sportiva può essere esercitata nelle giornate di sabato, domenica e festivi.

Le limitazioni del presente articolo non riguardano le gare di pesca sportiva promosse dalle competenti Federazioni, Associazioni o Enti di promozione che abbiano ottenuto la specifica autorizzazione dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e dall'Ufficio Statale Marittimo Competente per territorio.

Ai fini delle determinazioni da assumere nell'ambito dei programmi di ricerca in materia di pesca in corso di esecuzione in collaborazione con l'Università degli Studi di Cagliari, saranno autorizzate specifiche campagne volte a determinare gli effetti del fermo di pesca sulle risorse ittiche, anche con barche tenute ad osservare la sospensione dell'attività di pesca.

Art.5 **Operazioni manutentorie**

Durante il periodo del fermo è vietata l'utilizzazione per altre attività delle barche oggetto del fermo.

Nello stesso periodo è consentita senza disarmo della nave, e con imbarcazioni anche a terra, l'esecuzione a bordo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché l'effettuazione delle operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, che scadono durante il periodo di fermo.

Le operazioni straordinarie, anche quelle che comportano l'alaggio dell'imbarcazione, devono essere preventivamente comunicate alla competente Autorità Marittima, pena la decadenza dei benefici previsti per il fermo.

Qualora nei porti ove vengono effettuate le operazioni esista un unico scalo d'alaggio e ove sussistano esigenze di utilizzo dello scalo da parte di più operatori, la durata delle operazioni che comportino l'occupazione dello scalo non può essere superiore agli 8 giorni.

L'autorizzazione alla navigazione è rilasciata per il solo periodo strettamente necessario per raggiungere il luogo presso il

quale sono eseguiti i lavori e per il rientro nel porto di appartenenza.

L'imbarcazione da pesca che si trovi in disarmo per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria o per altre cause e che permane in stato di disarmo durante lo stesso periodo di fermo non è ammessa ai benefici delle indennità.

Art. 6 **Consegna dei documenti di bordo**

I documenti di bordo, ivi compreso il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del carburante delle imbarcazioni obbligate al fermo, devono essere consegnati, a cura degli interessati, presso gli Uffici Marittimi territorialmente competenti entro il giorno precedente a quello di inizio del fermo, secondo gli orari stabiliti dalla competente Autorità Marittima, tenuto conto del rientro dell'attività di pesca.

Qualora il fermo dell'imbarcazione avvenga in un porto diverso da quello d'iscrizione l'Autorità Marittima che ha ricevuto i documenti comunica a quella d'iscrizione gli estremi d'identificazione e la data di inizio del fermo entro tre giorni dall'inizio dello stesso.

Effettuata la consegna dei documenti di bordo l'imbarcazione non può essere trasferita in altra località.

Al termine del periodo di fermo, la competente Autorità Marittima rilascia per ciascuna nave, un'attestazione secondo lo schema di cui all'allegato A, da cui risulti il periodo di fermo effettuato.

Art. 7 Disposizioni comuni per la corresponsione ed ammontare delle misure sociali di accompagnamento

Le misure sociali di accompagnamento di cui all'art.1 della legge n.34 del 23 dicembre 1998 dovute per le interruzioni tecniche disposte con il presente decreto sono concesse a condizioni che:

A) le navi da pesca:

- risultino iscritte nei registri delle navi minori e galleggianti, nonché annotate nei registri delle imprese di pesca nei Compartimenti Marittimi della Sardegna e gestite dagli armatori iscritti negli stessi;
- che abbiano base operativa nell'isola ed esercitino attività di pesca in misura prevalente nelle acque prospicienti il territorio della Regione.

Agli effetti del riconoscimento del diritto al pagamento delle indennità l'armamento dell'imbarcazione è requisito necessario ma non sufficiente per ottenere detto pagamento.

L'Amministrazione Regionale si riserva, a tale proposito, la facoltà di disporre accertamenti sull'effettivo esercizio della pesca marittima da parte dell'imbarcazione risultante in armamento secondo la documentazione di bordo.

B) Gli armatori o le società di armamento (persone fisiche o giuridiche)

- abbiano sede nel territorio della Regione da almeno tre anni, e il titolare ovvero illegale rappresentante dell'impresa di pesca sia stato iscritto nei tre anni precedenti l'attuazione del fermo, nel registro dei pescatori marittimi in un Compartimento Marittimo della Sardegna o sia residente in un Comune della Sardegna nello stesso periodo;
- risultino in possesso della licenza di pesca o titolo equivalente rilasciato dal Ministero della Marina Mercantile;
- abbiano ottemperato alle prescrizioni del presente decreto;
- non siano incorsi in provvedimenti sanzionatori comminati dall'Autorità Giudiziaria per violazioni delle vigenti disposizioni in materia di pesca, in forza dei quali sia stata inibita l'attività

di pesca per il periodo coincidente con tutto o una frazione del periodo di fermo dell'attività di pesca.

La mancanza anche di uno dei predetti requisiti comporta l'inammissibilità della domanda di erogazione delle indennità: resta comunque l'obbligo di osservare il fermo nel periodo stabilito.

Art. 8

Indennità per i componenti gli equipaggi

Per i componenti l'equipaggio all'atto di imposizione del fermo, nel numero massimo di quelli regolarmente imbarcati, secondo la tabella di armamento dell'imbarcazione, sono concesse le sottospecificate misure sociali di accompagnamento:

- a) un'indennità giornaliera nella misura di lire 70.000 per tutto il periodo di interruzione tecnica dell'attività;
- b) un'indennità per il fermo tecnico calcolato forfettariamente per 115 giorni nella misura di lire 26.000 giornaliere.

Dette indennità sono erogate nei limiti dello stanziamento recato dal pertinente capitolo del bilancio regionale.

L'indennità per le interruzioni tecniche non è concessa in alcuna misura nel caso di sbarco volontario durante il periodo del fermo. Qualora lo sbarco, in tale periodo, sia determinato da causa di forza maggiore, previo accertamento dell'Autorità Marittima, l'indennità è dovuta sino alla data dello sbarco.

Nel caso di sbarco avvenuto prima dell'inizio del periodo del fermo, per malattia o infortunio, per il marittimo che si reimbarca nella stessa unità durante il periodo di fermo, l'indennità è corrisposta a far data dal giorno del reimbarco, previa presentazione di apposita certificazione rilasciata dalla competente Autorità.

Le indennità per il periodo di fermo tecnico sono concesse per l'intero periodo, determinato forfettariamente in 115 giorni, a condizione che i componenti l'equipaggio abbiano svolto nell'anno relativo al fermo attività lavorativa per almeno 181 giorni nei Compartimenti marittimi della Sardegna, oltreché 45 giorni per interruzioni tecniche per un totale complessivo di 226 giorni.

Ai componenti dell'equipaggio che abbiano svolto l'attività di pesca per un periodo inferiore l'indennità è corrisposta in maniera proporzionalmente ridotta, ferma restando l'osservanza del fermo obbligatorio per 45 giorni.

Art. 9

Rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali

La corresponsione del rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali, ivi compresi i versamenti effettuati alla Cassa Marittima, a favore degli armatori o pescatori autonomi che hanno pagato per gli interi mesi nei quali le navi da essi gestite hanno osservato il periodo del fermo, avviene secondo le modalità di cui all'art.8 del decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n.940 del 10.9.1991 e precisamente:

- il rimborso degli oneri previdenziali INPS è eseguito per l'importo figurante a debito dell'armatore, aumentato dell'importo degli assegni per nuclei familiari, che lo stesso armatore ha anticipato ai dipendenti per conto dell'INPS qualora figurino nel relativo modello di versamento. Nel caso in cui il predetto modello Liguri, invece, un saldo a credito dell'armatore, l'importo da considerare è pari alla differenza tra l'ammontare degli assegni per nuclei familiari anticipati ai dipendenti per conto dell'INPS che li rimborserà, e l'importo del credito finale.

Nel caso di cooperativa ammessa ai benefici della legge 13.3.1958 n. 250, che esegue il versamento degli oneri previdenziali INPS a mezzo di un unico modello mensile indicante solamente il numero dei soci/dipendenti assicurati, che non

abbiano tutti effettuato il fermo, l'ammontare degli oneri previdenziali da rimborsare (che è del medesimo importo per ciascun assicurato, indipendentemente dalla qualifica rivestita a bordo) è rapportato al numero delle persone per le quali compete, che deve essere attestato dal Presidente della cooperativa per ciascuna nave che ha effettuato il fermo.

Art. 10

Sanzioni

1. Ai destinatari delle misure del presente decreto che non abbiano rispettato il fermo di pesca saranno applicate oltreché le sanzioni di cui alla legge 14 luglio 1965, n.963 e successive modifiche ed integrazioni, con la perdita in ogni caso, se dovuti, delle indennità anche per i due anni successivi a quello dell'accertamento delle violazioni fermo restando l'obbligo dell'arresto dell'imbarcazione, anche le sanzioni di cui al decreto n.2647 del 6.11.1998 e precisamente:

- a) la sospensione della validità della licenza di pesca per un periodo non superiore a 15 giorni, in caso di 1^a infrazione;
- b) la sospensione della validità della licenza di pesca per un periodo non superiore a 30 giorni e alla perdita delle indennità per il fermo biologico dovute per il capo pesca in caso di 2^a infrazione;
- c) in caso di ulteriori infrazioni la sospensione della validità della licenza di pesca è aumentata sino a sei mesi.

2. Le sanzioni di cui al comma precedente sono estese ai contravventori delle disposizioni di cui al decreto n.3373 del 22.12.1993.

Art. 11

Tempi e modalità di presentazione delle domande

I tempi e le modalità di presentazione delle domande relative alla corresponsione delle misure sociali di accompagnamento saranno determinate con successivo provvedimento.

Art. 12

Fermo biologico 1998 - Modifiche art.8 del decreto Assessore Difesa Ambiente 29.1.1999 n.103

Dopo il comma 1, dell'art.8 del Decreto è aggiunto il comma 1 bis:

"1 bis - ai fini dell'applicazione del presente articolo il comodato gratuito ex legge 13 marzo 1958 n.250 per il conferimento della gestione delle imbarcazioni alle Cooperative equivale alla titolarità dell'armamento dei natanti.

In tale caso la domanda di pagamento delle misure sociali di accompagnamento va presentata dalla cooperativa comodataria.

Alla domanda di pagamento deve essere allegato il verbale del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa attestante l'avvenuto conferimento del comodato.

Art. 13

Misure tecniche di accompagnamento

- Disciplina della pesca dei cefalopodi (polpi)
Nelle zone marine ricomprese nella giurisdizione dell'Ufficio circondariale marittimo di S.Antiochia la pesca dei molluschi cefalopodi è disciplinata dalle sottoindicate disposizioni:
n. nasse consentite:
- imbarcazioni fino a 5 TSL - 400 per imbarcato con un numero massimo di 1.000;
- imbarcazioni oltre le 5 TSL - 400 per imbarcato con un numero massimo di 1.500,

- imbarcazioni inferiori a 2 TSL con un unico imbarcato massimo 600.

L'uso delle nasse è vietato dal 15 luglio al 15 settembre.

- Disciplina delle reti da posta per la pesca artigianale.

Sono confermate le disposizioni adottate con decreto assessoriale 25.8.1992, n.2039.

Art.14

Fermo tecnico delle imbarcazioni esercitanti l'attività di pesca a strascico.

Le imbarcazioni esercitanti l'attività di pesca a strascico che osservano le interruzioni tecniche dell'attività di pesca dal 18 marzo al 10 maggio effettuano il fermo tecnico di cui al decreto assessoriale 25 settembre 1997 n.2644 unitamente alle imbarcazioni che interrompono l'attività nel mese di settembre.

Pani

~~~~~

#### Allegato A

#### CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA (Ufficio d'iscrizione della M/B)

Visti gli atti d'ufficio:

#### CERTIFICA

che il m/p \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ di matricola o R.N.M.G. di \_\_\_\_\_ ha effettuato nell'anno 2000 l'interruzione tecnica dell'attività di pesca dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_

#### L'AUTORITA' MARITTIMA

=====

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA  
DELL'AMBIENTE 30 marzo 2000, n.678.

**Proroga divieto pesca e detenzione Cicala di Mare.**

#### Art. 1

**Il divieto di pesca della Cicala di mare (Scyllarides latus) di cui all'art.6 del decreto dell'Assessore pro-tempore della Difesa dell'Ambiente n.412 in data 10 maggio 1995 recante «Disciplina dell'attività di pesca: dimensione dei pesci, molluschi e crostacei» è prorogata per ulteriori tre anni.**

**E', altresì, vietata per lo stesso periodo la detenzione di esemplari della stessa specie, se non nei casi specificamente, autorizzati.**

Pani

=====

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE -  
Determinazioni del Direttore Generale 3 aprile 2000, n.681.

**Designazione delle acque costiere e salmastre sedi di riproduzione e di banchi naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi (Vedasi DADA 7 ottobre 1992, n.2530 – DADA 13 dicembre 1995, n.2504) .**

#### Art.1

**Le sottoelencate acque costiere marine e salmastre e di riproduzione e di banchi naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi sono designate ai sensi dell'art.14 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152:**

#### ACQUE SALMASTRE

##### S.GILLA – CAGLIARI

|   |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| A | Lat. 39° 11' 58" N | Long. 9° 05' 53" E |
| B | 39° 12' 15"        | 9° 06' 21"         |
| C | 39° 13' 56"        | 9° 04' 43"         |
| D | 39° 14' 20"        | 9° 05' 05"         |

##### S.GIOVANNI – MURAUVERA

|   |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| A | Lat. 39° 11' 58" N | Long. 9° 36' 53" E |
| B | 39° 24' 29"        | 9° 36' 57"         |
| C | 39° 24' 21"        | 9° 36' 67"         |
| D | 39° 24' 15"        | 9° 36' 84"         |
| E | 39° 24' 27"        | 9° 36' 88"         |
| F | 39° 24' 26"        | 9° 36' 91"         |
| G | 39° 24' 08"        | 9° 36' 83"         |
| H | 39° 24' 04"        | 9° 36' 96"         |
| I | 39° 24' 02"        | 9° 36' 93"         |
| L | 39° 24' 05"        | 9° 36' 81"         |
| M | 39° 24' 00"        | 9° 36' 77"         |
| N | 39° 24' 00"        | 9° 36' 69"         |
| O | 39° 24' 03"        | 9° 36' 71"         |
| P | 39° 24' 03"        | 9° 36' 75"         |
| Q | 39° 24' 13"        | 9° 36' 80"         |
| R | 39° 24' 18"        | 9° 36' 67"         |

##### FERAXI – MURAUVERA

|   |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| A | Lat. 39° 20' 23" N | Long. 9° 35' 49" E |
| B | 39° 20' 23"        | 9° 35' 52"         |
| C | 39° 20' 14"        | 9° 35' 51"         |
| D | 39° 20' 13"        | 9° 35' 41"         |
| E | 39° 20' 07"        | 9° 35' 38"         |
| F | 39° 19' 59"        | 9° 35' 40"         |
| G | 39° 19' 59"        | 9° 35' 26"         |
| H | 39° 20' 17"        | 9° 35' 23"         |
| I | 39° 20' 17"        | 9° 35' 41"         |
| L | 39° 20' 17"        | 9° 35' 49"         |

##### COLOSTRAI - MURAUVERA

|   |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| A | Lat. 39° 20' 90" N | Long. 9° 35' 51" E |
| B | 39° 20' 90"        | 9° 35' 81"         |
| C | 39° 20' 84"        | 9° 35' 86"         |
| D | 39° 20' 85"        | 9° 35' 96"         |
| E | 39° 20' 78"        | 9° 35' 96"         |
| F | 39° 20' 79"        | 9° 35' 84"         |
| G | 39° 20' 77"        | 9° 35' 79"         |
| H | 39° 20' 68"        | 9° 35' 76"         |
| I | 39° 2' 68"         | 9° 35' 51"         |

##### CORRU S'ITTIRI – ARBOREA

|   |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| A | Lat. 38° 59' 50" N | Long. 8° 31' 15" E |
| B | 39° 45' 54"        | 8° 32' 06"         |

##### MARCEDDI' – TERRALBA TORREVECCHIA

|   |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| A | Lat. 39° 44' 80" N | Long. 8° 31' 40" E |
| B | 39° 45' 10"        | 8° 31' 00"         |
| C | 39° 43' 70"        | 8° 30' 00"         |
| D | 39° 43' 45"        | 8° 30' 30"         |

E 39° 43' 30" 8° 30' 40"

### TERZA PESCHIERA

F Lat. 39° 43' 10" N Long. 8° 30' 05" E  
G 39° 43' 10" 8° 30' 03"  
H 39° 43' 00" 8° 30' 00"  
I 39° 41' 80" 8° 31' 30"  
L 39° 41' 90" 8° 31' 30"  
M 39° 41' 60" 8° 32' 30"  
N 39° 42' 80" 8° 32' 10"

### TORTOLÌ – ARBATAX

A Lat. 39° 56' 58" N Long. 09° 40' 31" E  
B 39° 56' 58" 09° 41' 00"  
C 39° 56' 42" 09° 40' 50"  
D 39° 56' 52" 09° 41' 21"  
E 39° 56' 49" 09° 41' 23"  
F 39° 56' 45" 09° 41' 11"  
G 39° 56' 18" 09° 41' 36"  
H 39° 56' 47" 09° 56' 47"  
I 39° 56' 19" 09° 41' 36"  
L 39° 56' 49" 09° 39' 54"  
M 39° 56' 15" 09° 40' 26"

### ACQUE MARINE

#### CORRU MANNU INTERNO – ARBOREA

A Lat. 39° 53' 14" N Long. 08° 30' 59" E  
B 39° 45' 16" 08° 30' 56"  
C 39° 45' 22" 08° 30' 58"  
D 39° 45' 26" 08° 31' 03"  
E 39° 45' 23" 08° 31' 08"

#### CORRU MANNU ESTERNO – ARBOREA

A Lat. 39° 45' 20" N Long. 08° 30' 36" E  
B 39° 45' 24" 08° 30' 41"  
C 39° 45' 21" 08° 30' 47"  
D 39° 45' 17" 08° 30' 43"

### GOLFO DI ORISTANO

B Lat. 39° 52' 48" N Long. 08° 29' 08" E  
C 39° 52' 35" 08° 28' 23"  
G 39° 52' 36" 08° 28' 21"  
H 39° 52' 52" 08° 29' 07"

### ZONA ANTISTANTE FOCE TIRSO - ORISTANO

A Lat. 39° 52' 48" N Long. 08° 31' 38" E  
B 39° 53' 04" 08° 31' 38"  
C 39° 53' 04" 08° 32' 03"  
D 39° 52' 48" 08° 32' 03"

A1 Lat. 40° 55' 45" N Long. 09° 31' 40" E  
A2 40° 55' 45" 09° 31' 58"  
A3 40° 55' 38" 09° 32' 04"  
A4 40° 55' 35" 09° 32' 04"  
A5 40° 55' 34" 09° 31' 40"

### CALA SACCAIA

C1 Lat. 40° 55' 28" N Long. 09° 32' 30" E  
C2 40° 55' 29" 09° 32' 43"  
C3 40° 55' 41" 09° 33' 22"  
C4 40° 55' 40" 09° 33' 26"  
C5 40° 55' 24" 09° 33' 47"  
C6 40° 55' 23" 09° 37' 46"  
C7 40° 55' 20" 09° 32' 43"  
C8 40° 55' 25" 09° 32' 30"  
C9 40° 55' 37" 09° 33' 05"  
C10 40° 55' 40" 09° 33' 17"  
C11 40° 55' 21" 09° 33' 18"  
C12 40° 55' 20" 09° 33' 06"  
C13 40° 55' 41" 09° 33' 19"  
C14 40° 55' 42" 09° 33' 23"  
C15 40° 55' 39" 09° 33' 26"  
C16 40° 55' 23" 09° 33' 51"  
C17 40° 55' 22" 09° 33' 51"  
C18 40° 55' 21" 09° 33' 2'0"

### ISOLA CAVALLO - FOCI PADRONGIANUS

B1 Lat. 40° 55' 09" N Long. 09° 31' 39" E  
B2 40° 55' 14" 09° 32' 54"  
B3 40° 55' 12" 09° 32' 54"  
B4 40° 55' 06" 09° 32' 27"  
B5 40° 54' 55" 09° 32' 12"  
B6 40° 54' 52" 09° 31' 39"

Art. 2

Per tutte le acque designate elencate nel precedente art.1 sono previste le azioni di protezione o miglioramento di cui all'art.14 del decreto legislativo 152/99, conseguenti all'attuazione

dell'apposito programma di interventi per la riduzione dell'inquinamento disposto dal Servizio Tutela delle acque.

### Art. 3

I preesistenti decreti dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente di designazione e revisione citati in premessa sono abrogati.

Sau

=====

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 26 aprile 2000, n. 904.

#### Disciplina pesca corallo anno 2000

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente

#### **Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;**

Viste le LL.RR. 5.7.1979, n.59 e 30.5.1989, n.23, riguardanti la regolamentazione della pesca del corallo ed in particolare gli artt.4 e 5;

Vista la L.R. 7.1.1977, n.1, art.14;

Visto il decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente del 28 aprile 1999 n. 621 che ha dettato le disposizioni generali per la pesca del corallo nell'anno 1999;

Visto il parere del Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la Pesca, reso nella seduta del 7.3.2000;

Vista la delibera n. 17/1 assunta in data 11.4.2000 della Giunta Regionale:

Decreta

#### **Nelle acque del mare territoriale della Sardegna l'esercizio della pesca del corallo per l'anno 2000 è disciplinata dalle seguenti disposizioni:**

- l'attività di pesca potrà essere esercitata soltanto nel periodo compreso dal 1° maggio al 15 novembre 2000 esclusivamente da coloro che fanno uso dell'attrezzo di cui alla lettera a) dell'art.3 della L.R. 5.7.1979, n. 59 (piccozza);
- giornalmente il titolare dell'autorizzazione regionale può pescare una quantità di corallo non superiore a 4 Kg., la cui taglia minima di cattura deve avere il diametro basale di 10 mm. Con una tolleranza del 300/o del raccolto giornaliero avente dimensioni compresa tra 8 e 10 mm. La misurazione deve essere effettuata nella ramificazione a metà del tratto compreso tra la base e la prima diramazione;
- il corallo raccolto deve essere tenuto in acqua per almeno mezz'ora nel retino, di maglia non inferiore a mm. 5, al fine di consentire l'emissione dei prodotti gametici;
- potrà essere esercitata in tutte le acque territoriali della Sardegna ad eccezione delle zone comprese tra Capo Mannu e Capo Pecora nella costa occidentale e, tra punta Capo Comino e Punta di Capo Bellavista nella costa orientale;
- è stato istituito divieto assoluto di pesca del corallo e l'esercizio di qualsiasi altra attività di pesca nel tratto di mare compreso tra le seguenti coordinate:
 

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| lat. 40 35' 30 Nord | lat. 40 34' 30 Nord |
| long. 80 36' 05 Est | long. 80 06' 05 Est |
| lat. 40 35' 30 Nord | lat. 40 34' 30 Nord |
| long. 80 07' 45 Est | long. 80 07' 45 Est |
- le domande per ottenere l'autorizzazione, in competente carta legale, nelle quali deve essere specificato se si fa uso di

apparecchi ad aria compressa oppure ad elio, dovranno essere consegnate o comunque pervenire all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, ed alle stesse dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- certificato medico di idoneità, attestante il possesso dei requisiti fisici atti a poter esercitare la pesca professionale subacquea, rilasciata dal medico di porto;
  - certificato comprovante l'iscrizione al registro dei pescatori;
  - fotocopia autenticata del frontespizio della licenza di pesca dell'imbarcazione appoggio;
  - fotocopia autenticata della licenza di pesca;
  - marca da bollo da L. 20.000 (ventimila);
- l'ammontare della tassa è determinato in L. 1.800.000. La ricevuta del versamento, che dovrà essere effettuato sul c/c. 4093, intestato alla Banca Nazionale del Lavoro, Tesoreria Regionale - Cagliari - dovrà essere consegnata o comunque pervenire all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente entro e non oltre il termine indicato nella nota con la quale è stata comunicata l'accettazione della domanda;
  - il numero massimo delle autorizzazioni che verranno rilasciate per l'anno in corso è fissata in 30, con priorità nell'ordine:
    - Per coloro che sono iscritti nel registro dei pescatori di uno dei compartimenti marittimi della Sardegna;
    - Per anzianità e professionalità dell'operatore comprovata dall'esercizio, in forma continuativa, dell'attività di pesca;
    - Insussistenza di precedenti infrazioni accertate e definite dall'Autorità di sorveglianza.

A bordo dei natanti appoggio dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza, un libretto sul quale il titolare dell'autorizzazione dovrà riportare, per ogni giornata di pesca, la qualità del corallo pescato e la quantità, aggiungendo notizie riguardanti le coordinate geografiche della zona di pesca, la profondità del banco e la natura del fondale.

Tale libretto, che sarà consegnato unitamente all'autorizzazione, dovrà essere restituito all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura della stagione di pesca.

La mancata compilazione e presentazione entro i termini suddetti del libretto di cui trattasi comporterà il diniego di eventuale autorizzazione per l'anno 2001.

Pani

=====

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 24 agosto 2000, n.13/911/VI.

#### **Disciplina delle interruzioni tecniche dell'attività di pesca (Fermo biologico 2000).**

### Art. 1

#### **Disposizioni per la sospensione dell'attività di pesca**

Il presente decreto disciplina con le modalità specificate negli articoli seguenti l'attuazione delle interruzioni tecniche della pesca nell'anno 2000 per le imbarcazioni al di sopra delle 15 tsl iscritte nei Compartimenti Marittimi della Sardegna autorizzate ad operare con il sistema a strascico e/o volante.

### Art. 2

Per tutte le imbarcazioni al di sopra delle 15 tsl autorizzate ad operare col sistema a strascico e/o volante è prevista l'interruzione tecnica a partire dal giorno 5 settembre 2000 e per la durata continuativa di 45 giorni.

#### Art. 3

##### Divieto di pesca

Durante il periodo di interruzione, come indicato nel precedente art.2, è fatto assoluto divieto alle imbarcazioni obbligate alla sospensione dell'attività di pesca e alle imbarcazioni di altri compartimenti marittimi di esercitare l'attività di pesca nelle acque prospicienti il territorio della Sardegna.

#### Art. 4

##### **Attività di pesca consentite nel periodo del fermo**

Nelle acque territoriali prospicienti il territorio regionale, durante il periodo del fermo, è consentita la pesca subacquea professionale. E' altresì consentita la pesca del corallo secondo la disciplina prevista nel calendario di pesca per l'anno 2000.

La pesca sportiva sarà secondo le vigenti disposizioni.

Ai fini delle determinazioni da assumere nell'ambito dei programmi di ricerca in materia di pesca in corso di esecuzione in collaborazione con l'Università degli Studi di Cagliari, saranno autorizzate specifiche campagne volte a determinare gli effetti del fermo di pesca sulle risorse ittiche, anche con barche tenute ad osservare la sospensione dell'attività di pesca.

#### Art.5

##### **Operazioni manutentorie**

Durante il periodo del fermo è vietata l'utilizzazione per altre attività delle barche oggetto del fermo.

Nello stesso periodo è consentita senza disarmo della nave, e con imbarcazioni a terra, l'esecuzione a bordo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché l'effettuazione delle operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, che scadono durante il periodo di fermo.

Le operazioni straordinarie, anche quelle che comportano l'alaggio dell'imbarcazione, devono essere preventivamente comunicate alla competente Autorità Marittima, pena la decadenza dei benefici previsti per il fermo.

Qualora nei porti ove vengono effettuate le operazioni esista un unico scalo d'alaggio e ove sussistano esigenze di utilizzo dello scalo da parte di più operatori, la durata delle operazioni che comportino l'occupazione dello scalo non può essere superiore agli 8 giorni.

L'autorizzazione alla navigazione è rilasciata per il solo periodo strettamente necessario per raggiungere il luogo presso il quale sono eseguiti i lavori e per il rientro nel porto di appartenenza.

L'imbarcazione da pesca che si trovi in disarmo per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria o per altre cause e che permane in stato di disarmo durante lo stesso periodo di fermo non è ammessa ai benefici delle indennità.

#### Art. 6

##### **Consegna dei documenti di bordo**

I documenti di bordo, ivi compreso il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del carburante delle imbarcazioni obbligate al fermo, devono essere consegnati, a cura degli interessati, presso gli Uffici Marittimi territorialmente competenti entro il giorno precedente a quello di inizio del fermo, secondo gli

orari stabiliti dalla competente Autorità Marittima, tenuto conto del rientro dell'attività di pesca.

**Qualora il fermo dell'imbarcazione avvenga in un porto diverso da quello d'iscrizione l'Autorità Marittima che ha ricevuto i documenti comunica a quella d'iscrizione gli estremi d'identificazione e la data di inizio del fermo entro tre giorni dall'inizio dello stesso.**

Effettuata la consegna dei documenti di bordo l'imbarcazione non può essere trasferita in altra località.

Al termine del periodo di fermo, la competente Autorità Marittima rilascia per ciascuna nave, un'attestazione secondo lo schema di cui all'allegato A, da cui risulti il periodo di fermo effettuato.

#### Art. 7

Disposizioni comuni per la corresponsione ed ammontare delle misure sociali di accompagnamento

Le misure sociali di accompagnamento di cui all'art.1 della legge n.34 del 23 dicembre 1998 dovute per le interruzioni tecniche disposte con il presente decreto sono concesse a condizioni che:

A) Le navi da pesca:

- risultino iscritte nei registri delle navi minori e galleggianti, nonché annotate nei registri delle imprese di pesca nei Compartimenti Marittimi della Sardegna e gestite dagli armatori iscritti negli stessi;
- che abbiano base operativa nell'isola ed esercitino attività di pesca in misura prevalente nelle acque prospicienti il territorio della Regione.

Agli effetti del riconoscimento del diritto al pagamento delle indennità l'armamento dell'imbarcazione è requisito necessario ma non sufficiente per ottenere detto pagamento.

L'Amministrazione Regionale si riserva, a tale proposito, la facoltà di disporre accertamenti sull'effettivo esercizio della pesca marittima da parte dell'imbarcazione risultante in armamento secondo la documentazione di bordo.

B) Gli armatori o le società di armamento (persone fisiche o giuridiche)

- abbiano sede nel territorio della Regione da almeno tre anni, e il titolare ovvero illegale rappresentante dell'impresa di pesca sia stato iscritto nei tre anni precedenti l'attuazione del fermo, nel registro dei pescatori marittimi in un Compartimento Marittimo della Sardegna o sia residente in un Comune della Sardegna nello stesso periodo;
- risultino in possesso della licenza di pesca o titolo equivalente rilasciato dal Ministero della Marina Mercantile;
- abbiano ottemperato alle prescrizioni del presente decreto;
- non siano incorsi in provvedimenti sanzionatori comminati dall'Autorità Giudiziaria per violazioni delle vigenti disposizioni in materia di pesca, in forza dei quali sia stata inibita l'attività di pesca per il periodo coincidente con tutto o una frazione del periodo di fermo dell'attività di pesca.

La mancanza anche di uno dei predetti requisiti comporta l'inammissibilità della domanda di erogazione delle indennità; resta comunque l'obbligo di osservare il fermo nel periodo stabilito.

#### Art. 8

Indennità per i componenti gli equipaggi

**Per i componenti l'equipaggio all'atto di imposizione del fermo, nel numero massimo di quelli regolarmente imbarcati, secondo la tabella di armamento dell'imbarcazione, sono concesse le sottospecificate misure sociali di accompagnamento:**

- a) un'indennità giornaliera nella misura di lire 70.000 per tutto il periodo di interruzione tecnica dell'attività;
- b) un'indennità per il fermo tecnico calcolato forfettariamente per 115 giorni nella misura di lire 26.000 giornaliere.

L'indennità per le interruzioni tecniche non è concessa in alcuna misura nel caso di sbarco volontario durante il periodo del fermo. Qualora lo sbarco, in tale periodo, sia determinato da causa di forza maggiore, previo accertamento dell'Autorità Marittima, l'indennità è dovuta sino alla data dello sbarco.

Nel caso di sbarco avvenuto prima dell'inizio del periodo del fermo, per malattia o infortunio, per il marittimo che si reimbarca nella stessa unità durante il periodo di fermo, l'indennità è corrisposta a far data dal giorno del reimbarco, previa presentazione di apposita certificazione rilasciata dalla competente Autorità.

Le indennità per il periodo di fermo tecnico sono concesse per l'intero periodo, determinato forfettariamente in 115 giorni, a condizione che i componenti l'equipaggio abbiano svolto nell'anno relativo al fermo attività lavorativa per almeno 181 giorni nei Compartimenti marittimi della Sardegna, oltreché 45 giorni per interruzioni tecniche per un totale complessivo di 226 giorni.

Ai componenti dell'equipaggio che abbiano svolto l'attività di pesca per un periodo inferiore l'indennità è corrisposta in maniera proporzionalmente ridotta, ferma restando l'osservanza del fermo obbligatorio per 45 giorni.

#### Art. 9

##### Rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali

La corresponsione del rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali, ivi compresi i versamenti effettuati alla Cassa Marittima, a favore degli armatori o pescatori autonomi che hanno pagato per gli interi mesi nei quali le navi da essi gestite hanno osservato il periodo del fermo, avviene secondo le modalità di cui all'art.8 del decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n.940 del 10.9.1991 e precisamente:

- il rimborso degli oneri previdenziali INPS è eseguito per l'importo figurante a debito dell'armatore, aumentato dell'importo degli assegni per nuclei familiari, che 16 stesso armatore ha anticipato ai dipendenti per conto dell'INPS qualora figurino nel relativo modello di versamento. Nel caso in cui il predetto modello Liguri, invece, un saldo a credito dell'armatore, l'importo da considerare è pari alla differenza tra l'ammontare degli assegni per nuclei familiari anticipati ai dipendenti per conto dell'INPS che li rimborserà, e l'importo del credito finale.

Nel caso di cooperativa ammessa ai benefici della legge 13.3.1958 n. 250, che esegue il versamento degli oneri previdenziali INPS a mezzo di un unico modello mensile indicante solamente il numero dei soci/dipendenti assicurati, che non abbiano tutti effettuato il fermo, l'ammontare degli oneri previdenziali da rimborsare (che è del medesimo importo per ciascun assicurato, indipendentemente dalla qualifica rivestita a bordo) è rapportato al numero delle persone per le quali compete, che deve essere attestato dal Presidente della cooperativa per ciascuna nave che ha effettuato il fermo.

#### Art. 10

##### Fermo tecnico delle imbarcazioni esercitanti l'attività di pesca a strascico

Le imbarcazioni destinatarie delle misure di cui al presente decreto e quelle esercitanti la pesca a strascico che hanno effettuato l'interruzione dell'attività di pesca durante il periodo dal 18 marzo al 1° maggio osserveranno il fermo tecnico secondo le disposizioni di cui al decreto assessoriale 25 settembre 1997, n.2644

#### Art. 11

##### Sanzioni

1. Ai destinatari delle misure del presente decreto che non abbiano rispettato il fermo di pesca saranno applicate oltreché le sanzioni di cui alla legge 14 luglio 1965, n.963 e successive modifiche ed integrazioni, con la perdita in ogni caso, se dovuti, delle indennità anche per i due anni successivi a quello dell'accertamento delle violazioni fermo restando l'obbligo dell'arresto dell'imbarcazione, anche le sanzioni di cui al decreto n.2647 del 6.11.1998 e precisamente:

- a) la sospensione della validità della licenza di pesca per un periodo non superiore a 15 giorni, in caso di 1<sup>a</sup> infrazione;
- b) la sospensione della validità della licenza di pesca per un periodo non superiore a 30 giorni e alla perdita delle indennità per il fermo biologico dovute per il capo pesca in caso di 2<sup>a</sup> infrazione;
- c) in caso di ulteriori infrazioni la sospensione della validità della licenza di pesca è aumentata sino a sei mesi.

2. Le sanzioni di cui al comma precedente sono estese ai contravventori delle disposizioni di cui al decreto n.3373 del 22.12.1993.

#### Art. 12

##### Tempi e modalità di presentazione delle domande

**I tempi e le modalità di presentazione delle domande relative alla corresponsione delle misure sociali di accompagnamento saranno determinate con successivo provvedimento.**

**Pani**

-----00000000-----

#### Allegato A

##### CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA (Ufficio d'iscrizione della M/B)

Visti gli atti d'ufficio:

#### CERTIFICA

che il m/p \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ di matricola o R.N.M.G. di \_\_\_\_\_ ha effettuato nell'anno 2000 l'interruzione tecnica dell'attività di pesca dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_

#### L'AUTORITA' MARITTIMA

=====

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE -  
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 1 settembre 2000, n.2059/VI.

**Fermo Biologico 2000. Modalità di presentazione delle domande.**

Determina

# Art. 1

Modalità di presentazione della domanda di pagamento delle indennità

**Per conseguire l'erogazione delle somme spettanti, in conseguenza della sospensione dell'attività di pesca disposta con i sopraindicati decreti assessoriali, l'armatore e i membri dell'equipaggio devono presentare all'Amministrazione Regionale - Assessorato della Difesa dell'Ambiente - Ufficio pesca - Via Biasi n.7 - Cagliari, esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale o agenzia di recapito autorizzata, apposita istanza in quadruplica copia, di cui una in bollo, secondo gli schemi E) e C) allegati alla presente determinazione, a partire dal 2 ottobre 2000 per le imbarcazioni che hanno osservato il fermo nel periodo primaverile e a partire dal 2 novembre 2000 per le imbarcazioni operanti con il sistema a strascico e strascico e/o volante che osservano il fermo a partire dal 5 settembre 2000.**

Un'apposita Commissione composta da rappresentanti dell'Amministrazione Regionale - Ufficio Pesca, dai rappresentanti delle Organizzazioni di Categoria e dalle Organizzazioni Sindacali procederà a redigere la graduatoria sulla base della data di spedizione delle domande prendendo in considerazione esclusivamente il timbro apposto dall'Ufficio Postale.

Per le domande che risultino spedite nella stessa data si procederà attraverso sorteggio effettuato secondo i criteri e le modalità che saranno prestabiliti dalla stessa Commissione.

La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Ai fini della formazione della graduatoria e degli obblighi relativi all'assunzione dell'impegno di spesa le domande dovranno pervenire entro il 30 novembre 2000.

Saranno considerate irricevibili e saranno restituite le domande spedite prima dei termini fissati nel presente decreto.

Non concorreranno alla formazione della graduatoria le domande prive di uno o più documenti richiesti a corredo della stessa.

Le domande pervenute successivamente alla scadenza del termine del 30 novembre fissato per la presentazione e le domande incomplete saranno inserite in altra graduatoria al fine della quantificazione delle obbligazioni di pagamento derivanti per l'Amministrazione nei limiti dello stanziamento di Bilancio.

# Art. 2

Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Le imprese di pesca o marittimi imbarcati che hanno effettuato il fermo biologico nell'anno 2000, dovranno presentare, in allegato alla domanda di pagamento ed in quadruplica copia i sottospesificati documenti:

- 1) Apposita attestazione dell'Ufficio Marittimo competente secondo lo schema Allegato A) già previsto nei decreti impositivi del fermo dalla quale risulti l'interruzione tecnica effettuata nel periodo corrispondente.
- 2) Copia fotostatica del numero di codice fiscale o della Partita Iva.
- 3) Copia fotostatica della carta d'identità.
- 4) Copia fotostatica del ruolino d'equipaggio.
- 5) Copia fotostatica della licenza di pesca o attestazione provvisoria valida durante il periodo di fermo.
- 6) Copia fotostatica del foglio matricolare per ciascun imbarcato.
- 7) Copia fotostatica in bollo dei prospetti e delle ricevute di pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali relativi ai mesi di marzo e aprile 2000 per le imbarcazioni operanti la pesca artigianale, settembre e ottobre 2000 per le

imbarcazioni operanti la pesca a strascico (DM INPS - prospetti IPSEMA - bollettini versamento pescatore autonomo).

- 8) Autocertificazione (Allegato B/I per l'armatore ed Allegato C/1 per ciascun marittimo imbarcato).
- 9) Documentazione atta a dimostrare la corresponsione da parte dell'armatore di retribuzioni ai marittimi durante il periodo di interruzione tecnica dell'attività di pesca (buste paga relative ai mesi di riferimento del periodo del fermo).
- 10) Copia fotostatica del libro soci per le Cooperative.
- 11) Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio attestante la conformità all'originale dei documenti prodotti in copia fotostatica.

# Art. 3

Obblighi dell'armatore

L'armatore o la società d'armamento che abbia corrisposto ai marittimi imbarcati retribuzioni durante il periodo dell'interruzione tecnica dell'attività di pesca, presenterà la domanda di pagamento delle indennità di cui all'art.1 del presente decreto secondo lo schema allegato B (per le società d'armamento) corredato della documentazione in esso specificata.

L'amministrazione procederà alla corresponsione di dette indennità, ed è fatto obbligo all'armatore o società d'armamento di corrispondere agli stessi marittimi l'eventuale differenza tra le somme erogate dall'amministrazione e quanto già corrisposto entro il termine di trenta giorni dalla ricezione delle provvidenze.

L'armatore o le società d'armamento sono tenute, entro lo stesso termine, a dare prova dell'avvenuto pagamento mediante presentazione di una dichiarazione attestante il pagamento sottoscritta da entrambe le parti.

# Art. 4

Modalità di pagamento

L'Assessorato, sulla base delle domande presentate e della documentazione prodotta, emette un provvedimento di pagamento cumulativo per tutti i membri dell'equipaggio ivi compreso l'armatore nel caso risulti imbarcato.

Gli ordini di pagamento sono eseguiti secondo la richiesta dell'interessato inclusa nella domanda mediante:

- mandato diretto;
- mandato diretto con quietanza del legale rappresentante (per le società);
- accreditamento sul c/c bancario;
- commutazione in assegno circolare non trasferibile.

Sau

~~~~~

Allegato B (Ditta individuale pescatori autonomi ex legge 250/57)
In bollo

**ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
UFFICIO PESCA - VIA BIASI 7/9
CAGLIARI**

Il sottoscritto nato a il residente in Via n. C.F. o P. IVA scritta al n. del registro delle imprese di pesca di armatrice del M/P n. di matricola del R.N.M.G. di di t.s.l., con apparato propulsore di HP, titolare della licenza di pesca o attestazione provvisoria n. rilasciata in data con validità sino al dichiara di aver

effettuato l'interruzione tecnica dal al con l'equipaggio composto da (*):

- Sig. imbarcato durante l'interruzione tecnica per n. gg. effettivi e per un totale di gg. nell'anno 2000;
- Sig. imbarcato durante l'interruzione tecnica per n. gg. effettivi e per un totale di gg. nell'anno 2000;
- Sig. imbarcato durante l'interruzione tecnica per n. gg. effettivi e per un totale di gg. nell'anno 2000;

chiede le seguenti misure di accompagnamento all'interruzione tecnica:

- il rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per ciascun membro dell'equipaggio suindicato nella misura di per a); di per b); di per c).

Dichiara, inoltre, che detto pagamento gli venga corrisposto secondo una delle seguenti modalità:

- mandato diretto c/o la BNL CA Tesoreria Regionale;
- mandato diretto con quietanza del legale rappresentante in caso di società;
- commutazione in assegno circolare non trasferibile;
- accredito sul c/c Cod. ABI CAB

....., lì

Si allega:

Allegato A;

- copia fotostatica detta carta d'identità dell'armatore e degli imbarcati;
- copia fotostatica del codice fiscale o P. IVA dell'armatore e degli imbarcati;
- autocertificazione dati anagrafici armatore (B/1);
- copia fotostatica della licenza di pesca valida durante il periodo di fermo biologico;
- copia fotostatica del ruolino d'equipaggio;
- copia fotostatica dei fogli matricolari degli imbarcati;
- dichiarazione sostitutiva d'atto notorio da parte dell'armatore attestante la conformità agli originali dei documenti allegati in copia;
- allegato C compilato dai membri dell'equipaggio;
- autocertificazione dati anagrafici di ciascun imbarcato (C/1);
- copie fotostatiche in bollo dei prospetti e delle ricevute di versamento degli oneri previdenziali relativi ai mesi di riferimento del fermo biologico 2000: (Piccola Pesca marzo e aprile) (Strascico Settembre e ottobre);

(*) Nel caso in cui l'armatore sia anche membro dell'equipaggio deve indicare il suo nominativo anche nell'elenco degli imbarcati..

~~~~~

**Allegato B** (Società d'armamento o Cooperativa) In bollo

**ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
UFFICIO PESCA - VIA BIASI 7/9  
CAGLIARI**

Il sottoscritto ....., nato a ..... il ..... in qualità di legale rappresentante della Ditta ..... con sede in ..... Via ..... n. .... C.F. o P. IVA ..... del registro delle imprese di pesca di ..... armatrice del M/P ..... n. .... di matricola del R.N.M.G. di ..... di ..... t.s.l., con apparato propulsore di ..... HP, titolare della licenza di pesca o attestazione provvisoria n. .... rilasciata in data ..... con validità sino al .....

dichiara di aver effettuato l'interruzione tecnica dal ..... al ..... con l'equipaggio composto da (\*):

- Sig. .... imbarcato durante l'interruzione tecnica per n. 45 gg. effettivi e per un totale di gg. .... nell'anno 2000; (corrisposto £. ....)
- Sig. .... imbarcato durante l'interruzione tecnica per n. 45 gg. effettivi e per un totale di gg. .... nell'anno 2000; (corrisposto £. ....)
- Sig. .... imbarcato durante l'interruzione tecnica per n. 45 gg. effettivi e per un totale di gg. .... nell'anno 2000; (corrisposto £. ....)

dichiara inoltre di aver corrisposto ai marittimi imbarcati retribuzioni nella misura a fianco di ciascuno riportata come dimostrato dalla documentazione allegata (buste paga); chiede le seguenti misure di accompagnamento all'interruzione tecnica:

- il rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per ciascun membro dell'equipaggio suindicato nella misura di ..... per a); di ..... per b); di ..... per c).
- La corresponsione delle indennità spettanti ai marittimi.

**Dichiara, inoltre, che detto pagamento gli venga corrisposto secondo una delle seguenti modalità:**

- mandato diretto c/o la BNL CA Tesoreria Regionale;
- mandato diretto con quietanza del legale rappresentante in caso di società;
- commutazione in assegno circolare non trasferibile;
- accredito sul c/c ..... Cod. ABI ..... CAB .....

....., lì .....

Si allega:

Allegato A;

- copia fotostatica detta carta d'identità dell'armatore; (in caso di Coop. del presidente)
- copia fotostatica del codice fiscale o P. IVA dell'armatore o della Coop.;
- autocertificazione dati anagrafici armatore (B/1); (in caso di Coop. del Presidente);
- copia fotostatica della licenza di pesca valida durante il periodo di fermo biologico;
- copia fotostatica del ruolino d'equipaggio;
- copia fotostatica dei fogli matricolari degli imbarcati;
- copie fotostatiche in bollo dei prospetti e delle ricevute di versamento degli oneri previdenziali relativi ai mesi di riferimento del fermo biologico 2000: (Piccola Pesca marzo e aprile) (Strascico Settembre e ottobre);
- copia fotostatica del libro soci;
- copia della documentazione atta a dimostrare il pagamento di retribuzioni durante il periodo del fermo (buste paga sottoscritte dai marittimi, mesi marzo e aprile per la Piccola Pesca, settembre e ottobre per lo Strascico);
- dichiarazione sostitutiva d'atto notorio da parte dell'armatore (o del Presidente) attestante la conformità agli originali dei documenti allegati in copia;

(\*) Nel caso in cui l'armatore sia anche membro dell'equipaggio deve indicare il suo nominativo anche nell'elenco degli imbarcati..

~~~~~

Allegato B/1 (Armatore)

AUTOCERTIFICAZIONE

(ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n.15 come modificato dall'art.3, comma 10, Legge 15 maggio 1997, n.127)



Il sottoscritto, nato a il residente in Via n. Tel.
a conoscenza di quanto prescritto dall'art.26 della legge 4 gennaio 1968, n.15, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2 della citata legge n.15/68 e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

Di essere nato in(....) ildi essere residente in via n.

Data _____

_____ (firma per esteso)

~~~~~

#### Allegato C (Marittimi imbarcati con Ditta individuale)

#### ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA UFFICIO PESCA - VIA BIASI 7/9 CAGLIARI

I sottoscritti: (\*)

Sig. .... nato a ..... il ..... residente in ..... Via ..... n. .... C.F. ....;  
Sig. .... nato a ..... il ..... residente in ..... Via ..... n. .... C.F. ....;  
Sig. .... nato a ..... il ..... residente in ..... Via ..... n. .... C.F. ....  
imbarcati durante l'interruzione tecnica dal ..... al ..... sul M/P ..... iscritto al n. .... del R.N.M.G. di .....  
chiedono la corresponsione delle indennità dovute in relazione al periodo di interruzione tecnica ed il rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali (solo in caso di pescatori autonomi).  
Dichiarano, inoltre, che detto pagamento gli venga corrisposto secondo una delle seguenti modalità:

- mandato diretto c/o la BNL CA Tesoreria Regionale;
- mandato diretto con quietanza del legale rappresentante in caso di società;
- commutazione in assegno circolare non trasferibile;
- accreditamento sul c/c ..... Cod. ABI ..... CAB .....

A tal fine allegano:

- copia fotostatica della carta d'identità di tutti gli imbarcati;
- copia fotostatica del codice fiscale di tutti gli imbarcati;
- copia fotostatica del foglio matricolari di tutti gli imbarcati;
- autocertificazione di ciascun membro dell'equipaggio concernente i propri dati anagrafici, il numero dei giorni effettivi d'imbarco durante il periodo della suddetta interruzione tecnica, il numero dei giorni complessivi d'imbarco effettuati nell'anno 2000, nonché i dati relativi al trattamento economico e agli oneri previdenziali ed assistenziali. (\*\*)

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(\*) Tutti i membri dell'equipaggio compreso l'armatore se imbarcato

(\*\*) Ogni movimento di imbarco e sbarco del singolo marittimo imbarcato, sia volontario che di causa di forza maggiore, avvenuto nel periodo di interruzione tecnica della pesca deve essere indicato nelle dichiarazioni individualmente sottoscritte ed eventualmente documentate.

~~~~~

Allegato C/1 (Ciascun imbarcato con Ditta individuale)

AUTOCERTIFICAZIONE

(ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n.15 come modificato dall'art.3, comma 10, Legge 15 maggio 1997, n.127)

Il sottoscritto, nato a il residente in Via n. Tel.
a conoscenza di quanto prescritto dall'art.26 della legge 4 gennaio 1968, n.15, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2 della citata legge n.15/68 e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

Di essere nato in(....) ildi essere residente in via n. ... di aver effettuato durante il periodo di interruzione tecnica dell'attività di pesca, sulla M/P iscritta al n. dei R.N.M.G. di numero giorni; di aver effettuato complessivamente nell'anno 2000 un numero di giornate lavorative pari a; di avere un tipo di trattamento economico basato sul contratto; di avere versato gli oneri previdenziali ed assistenziali come

Data _____

_____ (firma per esteso)

~~~~~

#### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(ai sensi dell'art.4 della Legge 4 gennaio 1968, n.15, e dell'art.2, comma 10/11, Legge 16 giugno 1998, n.191)

Il sottoscritto ....., nato a ..... il ..... residente nel Comune di ..... Via ..... n. ....

#### DICHIARA

In qualità di armatore o legale rappresentante della Ditta armatrice della M/B ..... n. .... Di matricola del R.N.M.G. di ..... che le copie fotostatiche dei documenti sottoelencati allegati alla pratica relativa al fermo biologico effettuato nel 2000 sono conformi agli originali: (\*)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **firma** \_\_\_\_\_

(\*) Indicare i documenti allegati.

=====

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA  
DELL'AMBIENTE 11 settembre 2000, n. 14/911/VI.

**Disciplina della pesca con reti da circuizione.**

Articolo unico

**Fermo restando il divieto di uso di fonti luminose per l'impiego di reti da circuizione nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore a 30 metri entro le tre miglia dalla costa, per le imbarcazioni aventi stazza pari o superiore alle 60 tonnellate l'uso delle fonti luminose è vietato entro le sei miglia dalla costa a prescindere dalla profondità delle acque.**

Pani

=====

**ELENCO DOCUMENTI E DOTAZIONE DI BORDO  
PER LA PESCA SPORTIVA**

- 1) — TASSA DI STAZIONAMENTO
- 2) — LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE MOTORE FUORIBORDO
- 3) — TASSA DI PROPRIETA' DEL MEDESIMO
- 4) — POLIZZA DI ASSICURAZIONE OLTRE I 4 CV

**MEZZI DI DOTAZIONE**

- 1) — ESTINTORE (VERIFICARE LA SCADENZA)
- 2) — UNA CIAMBELLA OMOLOGATA CON CIMA DI M..30
- 3) — N°1 GIUBBOTTO OMOLOGATO PER OGNI COMPONENTE L'EQUIPAGGIO
- 4) — RAZZI DI SEGNALE OMOLOGATI (VERIFICARE LA SCADENZA)
- 5) — UN PAIO DI REMI O PAGAIE
- 6) — UN'ANCORA CON 25METRI DI SAGOLA
- 7) — 15 METRI DI SAGOLA
- 8) — UN RAFFIO O MEZZO MARINAIO
- 9) — UNA POMPA O SASSOLA (O RECIPIENTE IDONEO ALL'EVAQUAZIONE DELL'ACQUA)

osto 1991, n°281.

**Legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo**

**Art. 1  
Principi generali**

1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

**Art. 2**

**Trattamento dei cani e di altri animali di affezione**

1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.

2. I cani vaganti, trovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possano essere soppressi.

3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.

4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.

5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezionistiche, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente cutaneo, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

7. E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.

12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

**Art. 3**

**Competenze delle Regioni**

1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i Comuni o le unità sanitarie locali nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimeresi mediante tatuaggio indolore.

2. Le Regioni provvedono a determinare, con propria legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i Comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

3. Le Regioni adottano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo.

4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:

- a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;
- b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle Regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.

5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate le cause dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.

6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

#### **Art. 4**

##### **Competenze dei Comuni**

1. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.

2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.

#### **Art. 5**

##### **Sanzioni**

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.

2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquanta mila.

3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.

4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire diecimilioni.

5. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale è elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire diecimilioni.

6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8.

#### **Art. 6**

##### **Imposte**

1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale di lire venticinquemila.

2. L'acquisto di un cane già assoggettato all'imposta non dà luogo a nuove imposizioni.

3. Sono esenti dall'imposta:

- a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;
- b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel Comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino già l'imposta in altri Comuni;
- c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;
- d) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;
- e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezionistiche senza fini di lucro;
- f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai Comuni.

#### **Art. 7**

##### **Abrogazione di norme**

1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n°1175, e successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.

#### **Art. 8**

##### **Istituzione del fondo per l'attuazione della legge**

1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero della sanità un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione è determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

#### **Art. 9**

##### **Copertura finanziaria**

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento «Prevenzione del randagismo».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

=====

=====

## =====

### LEGGE REGIONALE 18 maggio 1994, n°21.

**Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina** (*Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni - legge regionale 1 agosto 1996, n.35*).

#### **Art. 1** **Finalità**

1. La presente legge, in attuazione dei principi della legge 14 agosto 1991, n.281, concernente «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo», promuove nel territorio regionale un'adeguata protezione, degli animali ed un loro migliore rapporto con l'uomo e con l'ambiente.

2. Per le finalità di cui al comma precedente la Regione detta norme di tutela delle condizioni di vita degli animali di qualsiasi genere e specie, prevede interventi contro il randagismo, istituisce l'anagrafe canina, promuove l'educazione al rispetto degli animali.

#### **Art. 1 bis** *(Art.1 della legge regionale n.35/96)* **Informazione e educazione zoofila.**

1. In armonia con il comma 3 dell'articolo 3 della Legge 14 agosto 1991, n.281, la Regione promuove le attività di informazione e di educazione zoofila su tutto il territorio regionale attraverso le Unità Sanitarie Locali che devono avvalersi, per quanto possibile, della collaborazione delle associazioni protezionistiche. La Regione, inoltre, promuove l'educazione zoofila nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso intese con i Provveditorati agli Studi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 30 maggio di ogni anno è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale un programma contenente:

- l'indicazione degli interventi di informazione e di educazione zoofila finalizzati alla protezione degli animali, alla prevenzione del randagismo e al controllo delle nascite rivolti a tutta l'opinione pubblica;
- l'indicazione degli interventi di informazione e di educazione zoofila specificatamente rivolti agli studenti di ogni ordine e grado concordati con le competenti autorità scolastiche.

3. Gli interventi previsti dal programma annuale di informazione e educazione zoofila sono attuati dai servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali, nonché, sulla base di apposite convenzioni, dagli enti e dalle associazioni protezionistiche iscritte al registro regionale del volontariato di cui all'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 e dalle strutture private.

4. Le convenzioni di cui al comma 3 sono concluse sulla base di uno schema tipo approvato con decreto dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale. Ciascuna convenzione deve comunque indicare:

- la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;
- le somme minime e massime entro cui devono essere contenute le voci relative alle spese vive sostenute dall'organizzazione per le prestazioni, le modalità di rendicontazione e le modalità di rimborso;
- la durata della convenzione.

#### **Art. 2** **Competenze dei servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali**

1. Il Servizio veterinario di ogni Unità Sanitaria Locale, oltre alle normali funzioni di competenza, è tenuto, in attuazione della presente legge, a svolgere i seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta dell'anagrafe canina, in collaborazione con l'Istituto zooprofilattico sperimentale ed in armonia con i

piani di risanamento contro le zoonosi di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 31 maggio 1988, n.24/58 ed al decreto dell'Assessore dell'igiene e sanità 28 aprile 1989, n.1669, curandone l'aggiornamento e trasmettendo ai Comuni, ogni sei mesi, una copia della stessa;

- effettuare i controlli sanitari, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle apposite strutture sanitarie;
- collaborare con la Regione, i Comuni, gli enti e le associazioni aventi finalità protezionistiche, promuovendo e partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole. per la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;
- predisporre, con il consenso dei detentori interventi atti al controllo delle nascite e interventi finalizzati alla profilassi delle malattie infettive, infettive e diffuse degli animali, servendosi delle strutture pubbliche e convenzionate;
- ricercare ed avvertire il proprietario del cane, avvisandolo dell'avvenuto ritrovamento, del luogo ove si trova e delle modalità di riscatto;
- disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico-sanitaria;
- disporre dei del fondi assegnati.

#### **Art. 3** **Competenze dei Comuni**

*(come modificato dall'art.2 della LR. n.35/96)*

1. I Comuni singoli o associati provvedono al risanamento ed alla gestione dei canili comunali secondo quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 8 della presente legge.

2. Agli animali custoditi nel canile sanitario e nelle strutture private si assicurano condizioni di vita adeguata alla loro specie e non mortificanti.

3. Ogni canile sanitario è dotato di un servizio permanente di guardia veterinaria, preposta ad interventi urgenti di vaccinazione, chirurgia o di soppressione eutanasica.

3.bis. Nei canili comunali possono essere attivate forme di custodia a pagamento.

#### **Art. 4** **Istituzione dell'anagrafe canina**

1. Presso il servizio veterinario delle Unità sanitarie locali è istituita l'anagrafe del cane, alla quale devono essere iscritti tutti gli animali presenti nel territorio regionale.

2. I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo, residenti in Sardegna o ivi dimoranti per un periodo di tempo superiore ai 90 giorni, devono iscrivere gli animali entro il termine di 10 giorni dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso; allo stesso ufficio dovrà essere denunciato lo smarrimento o la morte dell'animale entro 7 giorni dall'evento.

3. All'atto dell'iscrizione deve essere compilata l'apposita scheda, secondo il modello predisposto dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale ed approvato dalla Giunta regionale; la scheda verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.

4. Nella scheda devono essere riportati: luogo e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del proprietario o del detentore ed il codice assegnato all'animale.

5. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà o detenzione.

6. Il proprietario o il detentore è tenuto a comunicare entro 30 giorni l'eventuale cambio di residenza.

7. In sede di prima applicazione le Unità sanitarie locali sono tenute ad istituire l'anagrafe canina entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge. I proprietari o i detentori dei cani sono tenuti a provvedere all'iscrizione entro tre mesi dall'istituzione dell'anagrafe canina.

8. L'omessa iscrizione all'anagrafe è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.000.000.

#### **Art. 5 Codice di riconoscimento**

1. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento, impresso mediante inoculazione di un microprocessore sottocutaneo, effettuata sulla faccia sinistra del collo, alla base del padiglione auricolare. Il microprocessore deve contenere in memoria un codice alfanumerico di dodici cifre inalterabile e unico, che possa essere evidenziato da apposito lettore. Deve, inoltre, contenere in sigla l'indicazione della Unità sanitaria locale di riferimento.

2. Le tecniche impiegate per l'inoculazione devono essere tali da evitare sofferenza all'animale.

3. L'inoculazione è eseguita gratuitamente a cura dei servizi veterinari dell'Unità sanitaria locale o da veterinari liberi professionisti convenzionati con le Unità sanitarie locali.

4. L'inoculazione può essere eseguita anche da, veterinari non convenzionati, purché autorizzati dalla Unità sanitaria locale.

5. I dati concernenti i cani iscritti all'anagrafe sono comunicati alle associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta.

6. La mancata sottoposizione all'inoculazione è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 100.000.

#### **Art. 6 Programma di prevenzione del randagismo** *(come modificato dall'art.3 della l.r. n.35/96)*

I. In attuazione dell'articolo 3, comma 2, dell'articolo 4 della Legge 14 agosto 1991, n. 281, la Regione predispone un programma annuale di costruzione e di ristrutturazione dei canili municipali finalizzato alla prevenzione del randagismo. La Regione agevola e finanzia, altresì, la costruzione e la ristrutturazione dei canili privati aventi le finalità della prevenzione del randagismo e della custodia di animali abbandonati. La misura del contributo è fissata con delibera della Giunta regionale in un importo non inferiore all'80 per cento delle spese documentate.

2. Il programma contiene:

- a) la localizzazione, la tipologia e la ricettività delle strutture esistenti;
- b) la localizzazione, la tipologia e la ricettività di ciascuna struttura finanziata;
- c) i criteri di riparto tra i Comuni dei contributi previsti dagli articoli 3, 8 della Legge n. 281 del 1991.

2 bis. Nella ripartizione dei contributi è data priorità ai progetti presentati dai Comuni associati.

3. Il programma è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'Igiene, sanità e assistenza sociale, sentita la competente Commissione consiliare entro il 30 maggio di ogni anno, sulla base delle richieste dei Comuni.

4. Entro il 30 marzo di ogni anno i Comuni presentano all'Assessorato dell'Igiene, sanità e assistenza sociale la domanda di contributo, corredata da:

- a) copia della deliberazione del Consiglio comunale concernente la richiesta del contributo di cui al precedente comma 2,

ovvero copia della deliberazione di costituzione del consorzio di cui al comma 2 bis;

- b) il progetto di massima della struttura e la sua localizzazione;
- c) il piano finanziario con l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento.

5. I contributi sono erogati nella misura del 60 per cento all'atto dell'approvazione del programma regionale e per la quota restante al completamento dell'opera.

#### **Art. 7 Convenzioni per strutture di ricovero**

1. Gli enti locali possono concludere con le organizzazioni protezionistiche iscritte nel Registro regionale del volontariato convenzioni aventi ad oggetto:

- a) l'erogazione di prestazioni di ricovero, cura e custodia degli animali abbandonati o randagi, in strutture proprie dell'organizzazione protezionistica;
- b) la gestione di strutture pubbliche di ricovero da parte dell'organizzazione protezionistica.

2. Le convenzioni sono concluse sulla base di uno schema tipo approvato dall'Assessorato dell'Igiene, sanità e assistenza sociale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La convenzione deve indicare:

- a) la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;
- b) le somme minime e massime entro cui devono contenersi le voci relative alle spese vive sostenute dall'organizzazione per le prestazioni, le modalità di rendicontazione e le modalità di rimborso;
- c) l'indicazione dei beni immobili e delle attrezzature di proprietà pubblica eventualmente messi a disposizione dell'organizzazione;
- d) la durata della convenzione.

4. La Regione e gli enti locali possono concedere in uso alle organizzazioni protezionistiche iscritte nel Registro regionale del volontariato terreni pubblici per la realizzazione di strutture di ricovero.

#### **Art. 8 Requisiti delle strutture di ricovero** *(come modificato dall'art.5 della l.r. n.35/96)*

1. Le strutture destinate alla custodia permanente o temporanea di animali a scopo di commercio, addestramento o ricovero devono essere dotate dei requisiti strutturali, funzionali ed igienico sanitari stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto disposto nei commi seguenti.

2. Tutte le strutture indicate al comma 1 devono essere dotate di lettore del codice di riconoscimento di cui all'articolo 5 della presente legge.

3. Le strutture destinate alla custodia permanente a scopo di ricovero devono essere dotate di crematorio per l'eliminazione degli animali morti.

4. L'inosservanza degli standard definiti ai sensi del comma 1, nonché quella delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.000.000, per le strutture di custodia permanente a scopo di ricovero, e da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 negli altri casi.

#### **Art. 9 Controllo del randagismo** *(come modificato dall'art.5 della l.r. n.35/96)*

1. I cani vaganti catturati, regolarmente identificati, devono essere restituiti al proprietario o detentore.

2. I cani vaganti non identificati devono essere catturati, a cura del servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale competente per territorio che provvede agli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge; nessuno, al di fuori degli addetti ai suddetti servizi, può procedere alla cattura di cani randagi.

3. La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori. E' vietato l'uso di tagliole e di bocconi avvelenati nonché l'uso di trappole che non consentono una rapida segnalazione della presenza dell'animale catturato.

4. La decorrenza del periodo di sequestro ha inizio dal momento dell'avviso al proprietario del ritrovamento dell'animale iscritto all'anagrafe.

5. Le spese di cattura, di custodia ed eventuali cure dell'animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore.

6. Gli animali non reclamati nei quindici giorni successivi alla cattura, dopo l'osservazione sanitaria, possono essere ceduti in affidamento temporaneo a privati che diano idonee garanzie di buon trattamento, ed enti e associazioni protezionistiche. L'affidamento diventa definitivo se decorrono sessanta giorni dalla data di cattura dell'animale senza che questi venga reclamato dal legittimo proprietario. E' fatto divieto a chiunque di cedere gli animali ad istituti o privati che effettuino esperimenti di vivisezione.

7. I cani ritrovati o accalappiati possono essere soppressi, in modo eutanasico, solo se gravemente malati o affetti da patologie progressivamente debilitanti o incurabili, o se di comprovata pericolosità. Alla soppressione provvedono esclusivamente i medici veterinari.

8. E' comunque vietata la soppressione dei cani al di fuori dei casi previsti dal comma precedente.

9. Chi per errore o involontariamente uccida un cane identificato deve darne segnalazione entro cinque giorni al Sindaco del Comune del territorio cui è avvenuto il fatto.

10. I veterinari liberi professionisti che nell'esercizio della loro attività vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'Unità sanitaria locale competente.

#### Art. 10

##### Profilassi della echinococcosi e della leishmaniosi

*(come modificato dall'art.7 della l.r.n.35/96)*

1. Tutti i cani devono essere sottoposti a trattamento periodico contro la tenia echinococco, secondo le cadenze previste dal piano regionale di eradicazione della echinococcosi, nonché al periodico prelievo di sangue per la sierodiagnosi detta leishmaniosi.

2. L'Assessore dell'Igiene, sanità e sicurezza sociale emana apposite direttive sulla cadenza temporale e sulle altre modalità delle campagne di prevenzione, e/o eliminazione dei focolai individuati, delle zoonosi infettive contagiose e dei prelievi per la sierodiagnosi della leishmaniosi.

3. I trattamenti ed i prelievi sono effettuati gratuitamente dai servizi veterinari delle Unità sanitarie locali nonché dai veterinari liberi professionisti con spese a carico del proprietario o detentore del cane.

3 bis. Le Unità Sanitarie Locali sono autorizzate a stipulare convenzioni con imprese private per le attività di prevenzione c/o di eliminazione delle zoonosi infettive contagiose, sotto il controllo diretto dei propri servizi.

3 ter. Le convenzioni di cui al comma 3 bis sono concluse sulla base di uno schema tipo approvato con decreto dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale. Ciascuna convenzione deve comunque indicare:

a) la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;

b) il costo, delle prestazioni, le modalità di rendicontazione e le modalità di pagamento;

c) il termine iniziale e il termine finale di adempimento;

d) le modalità di controllo da parte dei servizi dell'Unità Sanitaria Locale.

#### Art. 11

##### Trasferimento, smarrimento o morte del cane

1. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, del cane devono segnalare al servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale di competenza i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale.

2. La segnalazione deve avvenire tempestivamente, anche tramite mezzo telefonico, e comunque essere confermata per iscritto entro 15 giorni dagli eventi di cui al primo comma.

3. In caso di mutamenti di residenza del proprietario o del detentore, ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione, come pure nel caso di animali acquistati in altre Regioni in cui, pur essendo istituita l'anagrafe canina, l'identificazione sia effettuata diversamente da quanto disposto dal precedente articolo 5, il cane deve essere reinscritto presso l'anagrafe dell'Unità sanitaria locale competente per territorio, con il codice ad esso già attribuito.

#### Art. 12

##### Abbandono e custodia degli animali

1. Chiunque abbandona cani, gatti o altri animali custoditi nel proprio luogo di residenza o di domicilio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.000.000.

2. Il proprietario o detentore, a qualsiasi titolo degli animali di cui al comma precedente, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento deve chiedere al competente servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale di essere autorizzato a consegnare l'animale ad apposite strutture di ricovero pubbliche o private.

#### Art. 13

##### Controllo delle nascite

1. I servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, su richiesta dei proprietari, dei detentori o delle associazioni protezionistiche, predispongono interventi preventivi atti al controllo delle nascite della popolazione canina e felina servendosi delle proprie strutture o dei presidi veterinari privati convenzionati.

2. La limitazione delle nascite, decisa dai proprietari, è effettuata previa anestesia e se la natura dell'intervento lo richiede, con mezzi chirurgici e chimici, con modalità, ed effetti tali da preservare, per quanto possibile, la vitalità sessuale dell'animale. Gli interventi sono eseguiti esclusivamente dai medici veterinari.

3. Gli interventi riguardanti gli animali di proprietà sono effettuati a spese del richiedente sulla base di un tariffario concordato dalla Regione con l'ordine provinciale dei medici veterinari entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art.8

*(della legge regionale n.35/96)*

1. Gli interventi di cui, al comma 1 dell'articolo 13 sono eseguiti gratuitamente e devono essere eseguiti obbligatoriamente nei confronti, di tutta la popolazione canina e felina randagia.

#### Art. 14

##### Protezione dei gatti in libertà

1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà. E' vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro habitat.

2. I gatti che vivono liberi devono essere sterilizzati dall'Unità sanitaria locale di competenza e reimmessi nel loro gruppo.

3. Enti o associazioni iscritte all'albo regionale possono, in accordo con le Unità sanitarie locali di competenza, avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.

4. I gatti liberi possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati o incurabili.

5. La decisione della soppressione spetta unicamente al veterinario dell'Unità sanitaria locale di competenza.

#### **Art. 15**

##### **Tutela dell'integrità fisica degli animali**

1. Il compimento di atti crudeli su animali e l'impiego di animali che per vecchiaia, ferite o malattie non sono più idonei al lavoro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000.

2. L'uccisione di un animale senza giustificato motivo o la produzione di lesioni, parimenti ingiustificate, tali da richiedere la soppressione dell'animale, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000.

3. Sono vietati gli spettacoli, le gare, le rappresentazioni pubbliche e forme di addestramento che comportino sevizie di animali, secondo quanto indicato dalla tabella A allegata alla presente legge. La violazione di tale disposizioni è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3.000.000, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 71 del Regio decreto 18 giugno 1931. n.773.

4. Chiunque cede a titolo gratuito od oneroso cani o gatti o altre specie animali al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 10.000.000.

5. Chiunque cagiona la diffusione di una malattia tra animali soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 80.000 a lire 80.000.

6. L'avvelenamento di animali causato da acque di scarico e rifiuti inquinati, da terreno avvelenato o dall'impiego non appropriato di prodotti chimici, nonché dalla mancata recinzione di discariche e rifiuti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al doppio del valore dell'animale e comunque non inferiore a lire 100.000.

7. Le Unità sanitarie locali garantiscono la presenza obbligatoria di un veterinario a gare e la vigilanza su spettacoli e rappresentazioni che implicino l'uso di animali.

#### **Art. 16**

##### **Modalità di custodia degli animali**

*(come modificato dall'art.9 della l.r.n.35/96)*

1. Chiunque possieda o detenga animali, a qualunque titolo, è obbligato a provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento ed alla nutrizione degli stessi.

2. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi ove siano legati con catene. La catena, ove necessaria, deve avere la lunghezza minima di metri 5 oppure di metri 3 se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri.

3. Chiunque custodisce presso la propria abitazione o in altri locali, in proprietà o in detenzione, animali, deve garantire loro condizioni igieniche e ambientali tali da non recare. Nocumento né alla loro salute, né all'igiene e alla quiete delle persone.

3 bis. In caso di morte dell'animale, le strutture di ricovero pubbliche o convenzionate procedono, su richiesta del proprietario, alla cremazione della carcassa.

#### **Art. 17**

##### **Modalità del trasporto degli animali**

1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.

2. I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate.

3. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n.624, emanato in attuazione della direttiva CEE n. 77/489 in materia di protezione degli animali.

#### **Art. 18**

##### **Vigilanza**

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata, oltre che al servizio veterinario di ciascuna USL:

- a) agli addetti al servizio di polizia municipale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 e della legge 7 marzo 1986, n.5;
- b) agli agenti del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n.26;
- c) alle guardie volontarie delle associazioni di tutela degli animali, secondo quanto disposto dall'articolo 19 della presente legge.

#### **Art. 19**

##### **Guardie zoofile**

1. Per la vigilanza sull'applicazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta delle associazioni iscritte al Registro regionale del volontariato, procede alla nomina di guardie giurate addette alla protezione degli animali - denominate guardie zoofile - in possesso dei requisiti prescritti dal Regio decreto 18 giugno 1931, n.773, T.U. di pubblica sicurezza e dal Regio decreto 6 maggio 1940, n.635.

2. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito alle dipendenze dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali. in collegamento con le associazioni protezionistiche.

3. Possono essere proposti dalle associazioni protezionistiche i giovani iscritti nelle liste di leva che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n.772, e successive modificazioni, il riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

4. Il servizio sostitutivo civile nell'attività di guardia zoofila dovrà avvenire previa convenzione tra il Ministro per la difesa e gli enti o associazioni indicati. A tal fine trovano applicazione le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n.1139, recante disposizioni per l'attuazione della legge 15 dicembre 1972, n.772.

#### **Art. 20**

##### **Formazione e aggiornamento delle guardie zoofile**

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le associazioni protezionistiche iscritte nel Registro regionale del volontariato convenzioni per la formazione e l'aggiornamento delle guardie zoofile.

#### **Art. 21**

##### **Promozione educativa**

1. La Regione promuove, con la collaborazione dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, degli ordini professionali, dei medici veterinari e delle associazioni per la protezione degli animali, programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo - animale - ambiente.

2. La Regione autorizza altresì l'istituzione di corsi di formazione professionale per personale ausiliario da utilizzare presso strutture veterinarie pubbliche.

3. La Regione istituisce altresì, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con Province, associazioni ed ordini professionali dei medici veterinari nell'ambito del piano annuale di formazione professionale, corsi di riqualificazione professionale del personale dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali.

4. La Regione promuove, attraverso le necessarie intese con le competenti autorità scolastiche, lo svolgimento, nell'ambito delle attività scolastiche integrative e di sostegno, di appositi programmi di informazione e di educazione al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute.

#### **Art. 22**

##### **Limiti di applicazione**

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti dei cani delle forze di armate e delle forze di polizia utilizzati per servizio.

#### **Art. 23**

##### **Procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative**

1. Per l'infrazione delle sanzioni amministrative si applica la procedura di cui al titolo IV della legge regionale 25 aprile 1978, n.32 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 24**

##### **Norma finanziaria**

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 1.294.000.000 per l'anno 1994 ed in lire 900.000.000 per ciascuno degli anni successivi, alle stesse si fa fronte quanto a lire 394.000.000 per l'anno 1994 con le risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 14 agosto 1991, n.281 e quanto a lire 900.000.000 per gli anni 1994 e successivi con risorse proprie della Regione.

#### **Art. 10**

*(della legge regionale n.35/96)*

1. In relazione alle variazioni introdotte con la presente legge alle disposizioni di cui all'articolo 6, i termini del 30 marzo, indicato dal comma 4 del detto articolo, e del 30 maggio, indicato dal comma 3 sempre dello stesso articolo, sono fissati per il 1996 rispettivamente al 60° ed al 120° giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.

=====

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 4 marzo 1999, n.1

**Regolamento di attuazione della Legge 14 agosto 1991, n.281 e delle leggi regionali 18 maggio 1994, n.21 e 1 agosto 1996, n.35 sulla prevenzione del randagismo.**

Il Presidente della Giunta Regionale

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto l'art.2, IIII, comma, lett. a) della legge regionale 7.1.1977, n.1, recante: "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;

Vista la Legge 14 agosto 1991, n.281, recante: Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;

Vista la legge regionale 18 maggio 1994, n.21, recante: "Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina", così come integrata e modificata dalla legge regionale lo agosto 1996, n. 35;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n.371 del 19 dicembre 1985;

Considerato che il Consiglio regionale, nella seduta pomeridiana del 2 febbraio 1999 ha approvato il regolamento di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto speciale per la Sardegna;

#### **Emana**

il seguente decreto, avente ad oggetto: "Regolamento di attuazione della Legge n.281 e delle leggi regionali n. 21 del 1994 e n. 35 del 1996 sulla prevenzione del randagismo:

#### **Art. 1**

##### **Norme generali**

1. La tutela degli animali di affezione e di conseguenza la tutela della salute pubblica e ambientale, regolamentata dalla Legge 14 agosto 1991, n.281 e dalle leggi regionali 18 maggio 1994, n.21 e 10 agosto 1996, n.35, trova applicazione nel presente regolamento.

2. Il regolamento:

- a) consta delle disposizioni operative per l'adempimento dei compiti nella realizzazione delle strutture necessarie all'applicazione del dettato normativo sulla cattura, raccolta, mantenimento e cura degli animali di affezione;
- b) regolamento le procedure amministrative e burocratiche per la richiesta dei contributi e stabilisce gli standard a cui adeguarsi, per ottenerli;
- c) indica i modelli tipo per uniformare le istanze di richiesta di contributi e la costituzione dei consorzi di comuni;
- d) detta le indicazioni essenziali per la lotta al randagismo e provvede a stabilire i criteri per ogni intervento veterinario utile alla salute dei randagi e al loro controllo riproduttivo;
- e) indica le modalità e i tempi di svolgimento dei corsi di formazione delle guardie zoofile e del personale addetto, in forma dipendente, convenzionata o volontaria, a mansioni che hanno relazione con la vita degli animali da affezione;
- f) definisce i criteri per l'aggiornamento del personale preposto al recupero degli animali oggetto del regolamento stesso;
- g) definisce i criteri per l'anagrafatura dei cani;
- h) determina le forme e i limiti dei finanziamenti ai comuni singoli o associati, ai privati e alle associazioni di volontariato, per la costruzione e ristrutturazione dei canili e per la loro gestione;

- i) stabilisce i requisiti degli allevamenti per scopi commerciali, per addestramento e anche le modalità organizzative per fiere, esposizioni e manifestazioni collettive che abbiano come soggetti principali cani e gatti;
- l) incentiva attività educative e di propaganda alla realizzazione del benessere animale

## Art. 2

### Adempimento dei compiti per la realizzazione delle strutture e per la loro gestione

1. I comuni singoli o associati, i privati e le associazioni di volontariato, possono far richiesta, entro il 30 marzo di ogni anno, di contributi per la ristrutturazione, la costruzione e la gestione dei canili.

2. Le domande redatte negli appositi moduli regionali, verificate e approvate, sono inserite nel programma annuale di prevenzione del randagismo.

3. Le richieste di convenzionamento o con privati 'e le associazioni di volontariato, devono essere corredate di documentazione attestante la presenza di personale qualificato per i compiti finanziabili. Fra queste deve esserci almeno una guardia zoofila o, per il primo anno di attività, un operatore esperto, facente funzioni.

4. Le strutture devono rispettare gli standard imposti e rimangono vincolate agli scopi previsti per almeno quindici anni.

5. Per ogni canile finanziabile deve essere indicato chi ha responsabilità organizzativa e di rappresentanza.

## Art. 3

### Requisiti delle strutture di ricovero (Caratteristiche costruttive dei canili e dei gattili)

1. Le strutture di ricovero sono: il canile sanitario e il canile rifugio.

2. L'omogeneizzazione delle tipologie costruttive dei canili - indispensabile per una adeguata realizzazione del dettato normativo e per un proficuo investimento finanziario.

3. La funzionalità e l'efficacia degli interventi, dipende da una realistica e soddisfacente attivazione delle strutture di cui devono essere garantiti gli standard.

4. Presso ogni canile sanitario devono essere assicurati:

- a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani, come previsto dagli articoli 86 e 87 del DPR 8 febbraio 1954, n.320, recante il regolamento di polizia veterinaria e successive modificazioni;
- b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani. catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o detentori ovvero il loro affidamento ad eventuali richiedenti;
- c) il pronto soccorso e le prime cure degli animali di cui alle lettere a) e b), eventualmente feriti;
- d) l'incenerimento degli animali morti o comunque la garanzia di un adeguato smaltimento delle carcasse.

5. Presso ogni canile rifugio devono essere assicurati:

- a) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o detentori ovvero l'affidamento ad eventuali richiedenti;
- b) il ricovero e la custodia dei cani dopo il periodo di osservazione nel canile sanitario;

6. Per i suoi compiti ogni canile sanitario deve dotarsi di:

- a) un reparto adibito alla custodia temporanea per un periodo massimo di 60 giorni;
- b) un reparto per il ricovero permanente o comunque oltre i termini previsti per la custodia temporanea, qualora non esista un canile rifugio;
- c) un reparto di isolamento ed osservazione sanitaria per i casi previsti dagli articoli 86 e 87 del regolamento di polizia veterinaria;

- d) un reparto per i cani che devono essere obbligatoriamente trattati farmacologicamente contro la tenia echinococco;
- e) un gattile.

7. Per i suoi compiti ogni canile rifugio dovrà dotarsi di:

- a) reparti per il ricovero permanente o comunque oltre i termini previsti per la custodia temporanea;
- b) un reparto di isolamento temporaneo in caso di necessità;
- c) un ambulatorio veterinario;
- d) uffici;
- e) un gattile.

8. Sono pertinenze del canile sanitario e del canile rifugio anche i locali di immagazzinamento dell'alimento per gli animali che deve essere separato dai locali di servizio e dall'ufficio amministrativo, anche questi facente parte della struttura.

9. La cucina, se l'alimento acquistato preconfezionato, può non essere necessaria.

10. Le caratteristiche costruttive di dette dipendenze devono essere conformi ai regolamenti e alle leggi vigenti.

11. Nel canile sanitario deve inoltre essere attrezzato un ambulatorio veterinario fornito dei materiali e del personale necessario per:

- a) operazioni di anagrafatura;
- b) prelievi di laboratorio;
- c) accertamenti diagnostici;
- d) interventi chirurgici di pronto soccorso urgenti;
- e) eventuale soppressione eutanasica;
- f) interventi di sterilizzazione di cani e gatti.

12. Per ogni canile devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) essere convenientemente isolato fisicamente e acusticamente da altri edifici;
- b) non sorgere nel perimetro di altre strutture sanitarie o anonarie;
- c) la sua ubicazione deve essere approvata dal servizio di igiene pubblica di concerto col servizio veterinario della ASL di competenza che ne valuta anche l'idoneità rispetto alle vigenti norme di igiene e sanità pubblica previste per i concentramenti e la stabulazione di animali;
- d) essere adeguatamente recintato in modo da impedire l'accesso ai non addetti o autorizzati.

13. Un'attenzione particolare deve essere rivolta ad evitare inconvenienti legati alla presenza di animali in numero elevato, in quanto ciò aggrava la produzione di cattivi odori, rumori e rifiuti sia solidi che liquidi.

14. Il canile va considerato alla stregua di una attività di tipo insalubre e come tale deve essere ubicata in zona periferica e deve poter disporre di allacci fognari e idrici. Il canile, in quanto struttura aperta ai cittadini, deve essere facilmente raggiungibile, anche con mezzi pubblici.

15. Gli standard minimi delle superfici utilizzabili per le diverse funzioni del canile sono:

- a) CANILE RIFUGIO - Il canile rifugio deve sorgere in un'area di circa 5.500 metri quadrati, così ripartiti:
  - 1) circa 600 metri quadri di superficie coperta destinati agli uffici e agli ambulatori
  - 2) circa 400 metri quadri per ambulatori;
  - 3) circa 2.000 metri quadri per le strutture del canile, gattile, isolamento e reparto quarantenario;
  - 4) circa 2.000 metri quadri per i piazzali, cortili interni e spazi verdi;
  - 5) circa 500 metri quadri da destinare a verde per costituire una fascia di rispetto a disposizione di ulteriori futuri utilizzi.
- b) CANILE SANITARIO - Il canile sanitario, per soddisfare tutte le funzioni attribuitegli, deve sorgere in un'area di circa 10.000 metri quadri così ripartiti:
  - 1) 2.000 destinati alle parti coperte;

- 2) 3.000 destinati ai cortili e spazi verdi interni;
- 3) 5.000 destinati ai parchetti di stabulazione libera.

Nella scelta dell'area va considerato che la struttura deve distare da altri insediamenti urbani almeno 200 metri.

c) **MOVIMENTO ANIMALI** - Il canile sanitario tipo qui considerato deve poter ricevere all'incirca 900/1.000 cani all'anno. Si presume che ogni animale soggiorni in media 10 giorni nella struttura per gli accertamenti sanitari. Trascorso tale termine, se richiesto, può essere dato in affido temporaneo. L'affido, come previsto dalla Legge n.281 del 1991, diviene cessione definitiva trascorsi 60 giorni dalla data di ingresso in canile.

d) **MODALITA' DI CUSTODIA CANI** - I soggetti ospitati nella struttura del canile possono occupare:

- 1) box chiusi dotati di una parte coperta chiusa e una parte aperta:

peso cane fino a Kg. 6

|                          |     |   |
|--------------------------|-----|---|
| - sup. min. parte chiusa | mq. | 1 |
| - sup. min. aperta       | mq. | 1 |
| - sup. cane min.         | mq. | 2 |

peso cane da Kg. 6 a Kg. 10

|                          |     |     |
|--------------------------|-----|-----|
| - sup. min. parte chiusa | mq. | 1   |
| - sup. min. aperta       | mq. | 1,4 |
| - sup. cane min.         | mq. | 3   |

peso cane da Kg. 10 a Kg. 20

|                          |     |     |
|--------------------------|-----|-----|
| - sup. min. parte chiusa | mq. | 1,5 |
| - sup. min. aperta       | mq. | 2   |
| - sup. cane min.         | mq. | 3,5 |

peso cane oltre Kg. 30

|                        |     |   |
|------------------------|-----|---|
| sup. min. parte chiusa | mq. | 2 |
| sup. min. aperta       | mq. | 2 |
| sup. cane min.         | mq. | 4 |

Per tutte le tipologie di box, l'altezza minima della recinzione deve essere di 2,5 m., devono essere costruiti con materiali resistenti, a superfici lisce, impermeabili e facilmente lavabili, che non siano nocivi, che non presentino angoli vivi e possano essere facilmente disinfettati.

Il pavimento deve essere in leggera pendenza verso una canaletta di scolo ricoperta da griglia, convogliante i liquidi verso un impianto fognario pubblico e, laddove non presente, una fossa settica opportunamente dimensionata.

Devono essere forniti di un sistema automatico di approvvigionamento di acqua potabile e di una mangiatoia asportabile in materiale lavabile e disinfettabile.

Le porte devono essere costruite in metallo ad angoli arrotondati in modo da non rappresentare pericolo per gli animali custoditi.

Per i box che devono ospitare animali in osservazione e/o particolarmente aggressivi deve essere prevista una porta a scorrimento che separi le due porzioni aperte/chiusa del box e un doppio ingresso in modo da garantire le operazioni di pulizia in perfetta sicurezza.

Per i box di entrata dove vengono ospitati i cani da trattare farmacologicamente, le acque di scolo devono poter confluire in una vaschetta di raccolta al fine di poter subire un trattamento di bonifica tendente alla eliminazione di eventuali uova di tenia echinococco (es. bollitura, formalina, etc.).

- 2) paddock

si tratta di uno spazio all'aperto, recintato adeguatamente, dove i cani hanno la possibilità di fare sufficiente moto, di svolgere attività ludica e di socializzazione. Non vengono indicate particolari

caratteristiche costruttive trattandosi di spazi atti a simulare al meglio l'habitat esterno naturale. Devono essere comunque garantiti i seguenti requisiti minimi:

- la recinzione deve avere fondamenta sufficientemente profonde per impedire l'accesso dall'esterno di altri cani e/o altri animali nocivi;
- il terreno deve essere costituito in modo da poter garantire il filtraggio dell'acqua piovana così da evitare il formarsi di pozzanghere, ma sufficientemente duro da poter garantire il naturale consumo delle unghie e soprattutto favorire la raccolta degli escrementi.

- 3) gabbie

Nei casi in cui sia prescritta la permanenza dei cani in apposite gabbie, per il tempo strettamente necessario e in ogni caso con la possibilità di uscire per fare del moto almeno una volta al giorno, i soggetti ospitati nella struttura del canile possono occupare gabbie delle seguenti dimensioni:

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| altezza del cane cm.            | 30   |
| - sup. min. del pavimento mq.   | 0,75 |
| - altezza min. della gabbia cm. | 60   |
| altezza del cane cm.            | 40   |
| - sup. min. del pavimento mq.   | 1    |
| - altezza min. della gabbia cm. | 80   |
| altezza del cane cm.            | 70   |
| - sup. min. del pavimento mq.   | 1,75 |
| - altezza min. della gabbia cm. | 1,40 |

#### Art. 4

##### Gestione sanitaria dei canili

1. L'attività del canile sanitario consiste nell'espletamento delle operazioni legate alla sanità:

- a) le operazioni di disinfezione, disinfestazione, trattamento farmacologico routinario profilattico delle principali malattie infettive ed infestive;
- b) interventi straordinari nei confronti di soggetti che abbisognano di cure mediche e/o chirurgiche. Per queste ultime deve essere almeno garantito il pronto soccorso, attrezzando un vero e proprio ambulatorio veterinario dotato della strumentazione necessaria nelle operazioni citate nella legge, approvvigionandolo periodicamente di tutto il necessario materiale d'uso. Lo stesso ambulatorio può essere utilizzato per le operazioni di sterilizzazione.

2. Per l'attività routinaria è sufficiente un Veterinario fino a 250 posti cane, ma il parametro deve essere raddoppiato per le attività straordinarie e le sterilizzazioni.

3. E' prevista la collaborazione di un ausiliario veterinario.

4. In caso di malattia il cane o il gatto affidato al rifugio deve essere curato dai medici veterinari delle ASL. Sia il canile sanitario che il canile rifugio devono tenere registri di entrata e uscita di ogni cane e gatto con relativa foto e, per i cani, del numero di codice.

5. Il reparto isolamento deve sorgere in una zona separata e a distanza dai box di ricovero normale.

6. La struttura del reparto deve garantire un reale isolamento degli animali, sia rispetto ai box contigui che agli operatori. Le dimensioni dei ricoveri saranno come quelle degli altri box, gabbie e locali, con la possibilità di poter agevolmente e senza rischi procedere alla osservazione degli animali.

7. L'alimentazione deve poter avvenire dall'esterno e l'animale deve essere isolato durante le operazioni di pulizia.

8. La scelta dei materiali da costruzione deve tenere conto della esigenza di procedere a drastiche disinfezioni e lavaggi su ogni superficie. Tutta l'attrezzatura deve essere lavabile e disinfettabile, senza spigoli o angoli vivi.

9. Gli scarichi devono essere singoli, a sifone e non in comune con gli altri box.

10. La capienza ipotizzabile è di 10 cani, 10 gatti e un altro animale.

11. Possibilmente la struttura deve essere distinta in tre reparti:

- a) cani morsicatori o comunque pericolosi e di grossa mole;
- b) cani in normali condizioni di ricovero;
- c) cuccioli o cani con problemi sanitari non riferibili a malattie (periodo postoperatorio, cagne gravide etc.).

12. I tre settori devono essere fra loro collegati; e deve inoltre essere previsto un percorso coperto tra gli uffici, gli ambulatori, il magazzino.

13. Gli ambulatori devono essere contigui al reparto c).

14. Le unità di ricovero sono costituite da una parte coperta e da un parchetto esterno.

15. La parte coperta è suddivisa in due ambienti con adeguate chiusure comandabili dall'esterno, per isolare l'animale durante le operazioni di pulizia a tutela dell'incolumità del personale.

16. Le dimensioni dei due ambienti sono di m. 2 per m. 1 e di altezza m. 2,30 ciascuno. Devono essere provvisti di brandine in materiale non deperibile, lavabile e disinfettabile, sopraelevate dal pavimento, di abbeveratoi automatici e di idonei dispensatori di mangime in acciaio inox, caricabili dall'esterno.

17. Il parchetto esterno, di dimensioni di m. 2 per m. 2, - protetto da una tettoia, separato dalle altre unità contigue da pareti a tutta altezza e chiuso a fronte con sbarre di acciaio inox.

18. Gli scarichi delle acque nere devono confluire direttamente nell'impianto fognario ed essere realizzati in modo da non causare dispersioni all'esterno e ristagni o in alternativa in una fossa settica, con obbligo di svuotamento, tramite apparato o di spurgo a garanzia ecologica.

#### Art. 5

##### Attività crematoria

I. Considerata la delicatezza del compito, quale attività ad alto rischio ambientale e di notevole costo di realizzazione e di gestione, per questo servizio sono consigliate le convenzioni con le società di smaltimento dei rifiuti tossici.

#### Art. 6

##### Gattile

I. La normativa attuale non contempla la lotta al randagismo del gatto, ma solo il ricovero:

- a) per osservazione nell'ambito della profilassi della rabbia;
- b) per diagnosi ed eventuale cura di randagi malati o feriti allo scopo di escludere malattie trasmissibili;
- c) per campagne di sterilizzazione di colonie di gatti liberamente viventi sul territorio,

2. il ricovero dei felini è riservato agli animali in osservazione e a quelli in degenza postoperatoria, in caso di sterilizzazioni.

3. E' da prevedere un movimento di circa 500 gatti all'anno e per una permanenza media di circa 4/5 giorni e successiva riammissione nel loro gruppo di origine.

4. Sono necessari spazi adeguati in cui collocare gabbie di stabulazione, con criteri modulari e non, con strutture fisse.

5. Le gabbie, costruite con materiali adatti dal punto di vista igienico, lavabili e disinfettabili, hanno generalmente le dimensioni di m.1 per m.0,60, altezza m.0,50 e sono sovrapponibili.

6. E' opportuno stabulare in ambienti o vani diversi i soggetti in osservazione, i soggetti feriti o malati, i capi da sterilizzare o già sterilizzati.

7. I locali di stabulazione dovranno avere le usuali caratteristiche di pulizia e disinfezione previste per gli altri reparti

di ricovero animali e inoltre è necessario un ambiente attrezzato per il lavaggio e la disinfezione delle vaschette per le deiezioni e delle gabbie.

8. Il numero prevedibile di gatti da ricoverare contemporaneamente è di circa:

- a) gatti in osservazione: 10;
- b) gatti in ricovero sanitario: 10;
- c) gatti per sterilizzazioni in ricovero preoperatorio: 20;
- d) gatti in stabulazione postoperatorio: 20.

9. La permanenza prevista dal regolamento di polizia veterinaria per i gatti sottoposti a periodo di osservazione per la profilassi della rabbia prevede il ricovero contemporaneo di 15/20 soggetti.

#### Art. 7

##### Canile rifugio

I. L'articolo 3 del DPR 31 marzo 1979 attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali.

2. La Legge n.281 del 1991 individua nei Comuni gli enti che devono provvedere al risanamento dei canili sanitari e alla costruzione dei rifugi.

3. Il canile rifugio deve essere di dimensioni adeguate per ospitare un alto numero di animali.

4. Un regolamento guida dei canili rifugio deve essere approntato dall'amministrazione Comunale di concerto con il Servizio Veterinario della A.S.L. per l'aspetto igienico sanitario, sulla scorta delle indicazioni delle leggi regionali.

5. Le caratteristiche generali dei rifugi devono essere tali da garantire l'igiene pubblica ed il benessere delle specie ricoverate. Il benessere è assicurato con una adeguata alimentazione e riducendo al minimo qualsiasi sofferenza o angoscia. Sono quindi inadeguate, per i lunghi periodi di ricovero, le strutture classiche costituite da box occupati da più soggetti privi della possibilità di compiere del moto. In tali situazioni appaiono più adeguate delle strutture modulari concepite seguendo le indicazioni scaturite dallo studio dell'etologia del cane e proposte dagli etologi veterinari.

6. Il progetto di un canile rifugio deve scaturire dall'elaborazione e sperimentazione di nuove idee, in sintonia con l'accresciuta sensibilità zoofila della società e con le necessità degli animali.

#### Art. 8

##### Allevamenti commerciali, per addestramento e manifestazioni varie

I. I requisiti generali e quelli particolareggiati cui attenersi per i canili sanitari, devono essere considerati essenziali riferimenti anche per la realizzazione di strutture adibite ad allevamenti commerciali o per addestramento.

2. Tali criteri generali devono essere rispettati nel senso del benessere animale, anche in occasione di manifestazioni organizzate a vari scopi.

#### Art. 9

##### Altri animali

1. Saltuariamente il personale del canile interviene, su richiesta dell'autorità giudiziaria, per catturare animali di altre specie vaganti sul territorio cittadino che possono costituire una turbativa per l'ordine pubblico (bovini, cavalli, asini, pecore, mammiferi esotici, pavoni, cigni, altri volatili, rettili, etc.). In tali casi il servizio veterinario di una grande città viene chiamato a risolvere situazioni create dalla presenza di animali inusuali per un ambiente urbano e le difficoltà che si riscontrano sono, oltre che l'approccio con l'animale ed il suo trasporto, la custodia in attesa di una destinazione ulteriore.

2. Il locale, polivalente, deve essere costituito da un ricovero di grandi dimensioni, suddiviso in due ambienti separati da una chiusura comandabile esternamente.

3. Il locale, completamente chiuso, deve essere facilmente ispezionabile dall'esterno, a pareti lisce e lavabili.

4. Deve essere prevista la possibilità di inserire pareti mobili di contenzione per grossi animali.

5. Alimentazione e abbeverata devono essere forniti con contenitori adatti alla specie in considerazione.

6. Gli scarichi, di adeguate dimensioni, devono essere presenti in entrambi gli ambienti.

## Art. 10

### Strutture accessorie

#### I. UFFICI E SERVIZI

Le varie attività di competenza del canile sanitario richiedono strutture complementari così identificate:

- guardiola custode centralino;
- ufficio accettazione cessione animali;
- ufficio posta, statistiche, movimento animali;
- ufficio profilassi della rabbia;
- ufficio animali morti, disinfezioni;
- archivi;
- uffici medici veterinari;
- locali riunioni;
- servizi igienici per il pubblico;
- spogliatoi e servizi igienici per il personale;
- spogliatoi e servizi igienici per i veterinario

#### 2. AMBULATORI

Il personale medico veterinario del canile sanitario deve far fronte ad attività che richiedono appositi locali attrezzati.

La normativa in vigore prevede che gli animali ricoverati siano visitati, se necessario curati e sottoposti a profilassi al fine di garantire la salute pubblica.

Il canile deve provvedere alla identificazione dei cani, all'effettuazione di campagne di sterilizzazione dei cani e dei gatti ed alla chirurgia d'urgenza in caso di animali randagi feriti.

Per la prevenzione e la tutela della salute pubblica, l'effettuazione di indagini di laboratorio mirate alla ricerca e cura di forme morbose pericolose per la comunità umana ed animale, il canile può divenire sede di vaccinazione, in caso di campagne obbligatorie, e ambulatorio per prestazioni a pagamento.

In caso di attività libero professionale intramurale le strutture necessarie sono:

- ambulatorio medico;
- sala chirurgica con annesse pertinenze;
- sala di dissezione e laboratorio con annesse pertinenze;
- deposito chiudibile per farmaci ed attrezzature;
- locale attesa per il pubblico;
- servizi.

#### 3. MAGAZZINI

Lo stoccaggio e la conservazione dei materiali in uso presso la struttura deve prevedere adeguati spazi per:

- mangimi;
- prodotti in scatola;
- prodotti deperibili;
- prodotti di pulizia;
- prodotti per la disinfezione e disinfestazione;
- materiali d'uso;
- attrezzature e vestiario;
- modulistica e cancelleria.

Le caratteristiche dei singoli materiali richiedono diverse modalità di stoccaggio con idonea separazione.

#### 4. CUCINA

L'attuale tecnologia zootecnica consente d'alimentare i cani e i gatti con mangimi completi e di buona qualità reperibili in commercio.

La tradizionale "cucina" può essere sostituita da un locale in cui effettuare la preparazione delle dosi per i singoli animali, la miscelazione di mangimi complementari a seconda delle esigenze nutrizionali.

Si deve provvedere alla pulizia e disinfezione delle ciotole e degli strumenti utilizzati e all'eliminazione degli avanzi.

L'ambiente deve essere lavabile e disinfettabile non presentare angoli o fessure in cui possa raccogliersi lo sporco ed essere fornito di mezzi protettivi atti ad impedire l'ingresso di insetti o roditori.

#### 5. AUTORIMESSA

E' necessario prevedere un ambiente chiuso in cui parcheggiare tutti gli autoveicoli in dotazione ed effettuare operazioni di piccola manutenzione.

Nel locale deve essere previsto un ambiente attrezzato in cui eseguire il lavaggio e la disinfezione dei mezzi.

Il tipo ipotizzabile dei mezzi è:

- autocanili;
- mezzi di disinfezione e disinfestazione;
- autocarro trasporto spoglie grossi animali;
- autoveicoli di servizio.

#### 6. CELLA FRIGORIFERO

Lo stoccaggio ai fini della successiva distruzione o la conservazione per eventuali esami anatomopatologici di un numero variabile di animali morti richiede l'installazione sia di una cella frigorifera che di una cella di congelamento.

Le celle devono avere le seguenti caratteristiche:

- temperatura regolabile tra +4 gradi e +15 gradi C;
- dimensioni m. 2 per m. 2;
- pareti lisce, lavabili, disinfettabili;
- spigoli arrotondati e sgusci;
- apparecchio per la registrazione continua delle temperature allarme;
- dispositivo per lo scarico dei liquidi di lavaggio.

#### 7. CENTRALE TERMICA

La centrale termica deve essere dimensionata per il riscaldamento dei locali adibiti ad uffici, ed ambulatori e deve rispondere ai requisiti di legge.

Ai fini del risparmio energetico deve essere prevista la possibilità di attivare il riscaldamento solo nei box occupati dagli animali.

#### 8. DEPURAZIONE E RICICLO ACQUE

L'ingente quantitativo di acqua utilizzata per la pulizia dei ricoveri animali suggerisce l'adozione di un razionale sistema di depurazione riciclo delle acque.

La gestione delle acque di scarico deve essere conforme alla normativa vigente.

#### 9. SPAZI VERDI

La struttura deve avere un adeguato arredo arboreo anche al fine dell'isolamento acustico.

Nella definizione delle dimensioni dell'area su cui deve sorgere la struttura deve essere presa in considerazione la possibilità di creare dei parchetti per la stabulazione ricreativa libera di più soggetti fra di loro compatibili.

Tali parchetti vanno utilizzati a rotazione per consentire l'autosterilizzazione del terreno per mezzo del vuoto biologico.

# Art. 11

## Dimensionamento delle strutture di accoglienza

1. Le strutture di accoglienza devono interessare bacini d'utenza delle dimensioni di 100-150.000 abitanti.

2. Ogni canile deve comprendere 150-250 posti cane per sopportare l'ingresso costante ipotetico di circa 80-120 cani al mese.

# Art. 12

## Accalappiamento dei cani

1. Devono essere costituite squadre di accalappiamento formate da tre operatori, con un automezzo a disposizione. Le metodologie di recupero devono essere tali da non provocare nei cani traumi o sofferenze.

# Art. 13

## Sterilizzazione dei cani e dei gatti

1. Ogni ASL deve predisporre un piano annuale di sterilizzazione dei cani catturati e dei gatti. I progetti di Intervento, motivati da previsioni statistiche e da opportuni piani di spesa, possono essere finanziati compatibilmente con l'ammontare dei fondi ministeriali istituiti per l'attuazione della Legge n.281 del 1991.

# Art. 14

## Criteri di anagrafatura dei cani

1. A seguito dell'esperienza pilota di anagrafatura e considerata la validità della metodologia è previsto per tutta la Sardegna lo stesso tipo di anagrafe; ciò comporta quindi la necessità di approvvigionamento di microchip sottocutanei.

2. La rilevazione statistica indica una popolazione canina di 160.000 unità che con una rimonta del 30 per cento raggiunge le 50.000 unità.

3. Il microchip deve contenere in memoria un codice alfanumerico di dodici cifre inalterabile e unico che risponda alle normative ISO 11784 e 11785 e sia compatibile con i lettori progettati secondo questa normativa.

4. I registri dell'anagrafe canina devono essere tenuti nelle ASL di appartenenza e copia relativa deve essere fornita, con i conseguenti aggiornamenti, all'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale e ad ogni comune interessato. Le associazioni di volontariato possono richiedere copia degli stessi.

# Art. 15

## Prevenzione delle malattie sociali echinococchi e leishmaniosi

1. Le azioni per la Prevenzione e la cura di queste patologie sono oggetto di specifici piani di attuazione che vengono redatti successivamente.

# Art. 16

## Prevenzione del randagismo e politica delle strutture

1. E' inopportuno polverizzare le strutture in una miriade di piccoli canili la cui gestione sarebbe estremamente antieconomica. Infatti un numero di soggetti fino a 250 cani può essere gestito da due o tre operai, per quanto riguarda la pulizia e l'alimentazione. L'assistenza veterinaria può essere garantita da un veterinario per la normale routine.

2. Nella distribuzione dei contributi criterio fondamentale di priorità deve essere quello di ricadere in un territorio scoperto e garantire un bacino d'utenza minimo di 100.000 abitanti, massimo di 250.000 abitanti.

3. Come posto cane si indica la superficie utilizzabile da un cane e non il singolo box.

4. Dalla descrizione delle caratteristiche strutturali precedentemente indicata si evince che le superfici minime occupabili variano a seconda della taglia. Perciò è preferibile strutturare i box con dimensioni pari a quelle relative ai cani più grandi (> 30 Kg.) al fine di poter gestire successivamente le micro e macro colonie in modo flessibile.

# Art. 17

## Formazione professionale

1. Vengono proposti annualmente per esser inseriti nel piano regionale di formazione professionale dell'Assessorato del lavoro, programmi e progetti formativi per personale addetto alla gestione di canili e gattili, da finanziare con i fondi regionali e della Comunità europea.

2. Vengono anche utilizzati i fondi appositamente stanziati nei capitoli di bilancio dell'Assessorato competente e previsti nelle leggi di bilancio.

3. Sono redatti, in accordo con le ASL appositi programmi e progetti formativi di aggiornamento e riqualificazione del personale dipendente.

4. Per la formazione delle guardie zoofile sono stipulate apposite convenzioni con le associazioni di volontariato, iscritte nel Registro regionale, che dovranno provvedere alla progettazione e realizzazione degli appositi corsi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, li 4 marzo 1999

Palomba

*Registrato alla Corte dei Conti - Sezione per la Regione Sarda - Add; 24 marzo 1999 - Registro n.1 Presidenza della Giunta Regionale - Foglio n.1.*

=====

## ALLEGATO A

## MODELLI TIPO PER LE CONVENZIONI

### 1) CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Lo schema tipo di convenzione con le associazioni di volontariato dovrebbe contenere anche requisiti di affidabilità derivante da stime di adozioni potenzialmente garantite o da efficace attività pregressa.

Le attività da svolgere nel canile comunale, che possono essere assegnate in convenzione alle associazioni di volontariato sono sostanzialmente le seguenti:

- pulizia
- alimentazione

- c) attività ludiche e socializzazione dei soggetti ricoverati  
d) adozioni e amministrazione relativa alle pratiche di adozione.

E' opportuno che gli operai addetti alle attività di cui alle lettere a) e b) siano dipendenti del canile, per ovviare a problemi organizzativi e di gestione amministrativa.

Il mansionario, laddove non siano contemplate regolamentazioni legislative specifiche, verrà concordato tra associazione e servizio Veterinario.

L'attività dell'associazione si dovrà svolgere in collaborazione con il veterinario responsabile.

Le attività delle associazioni dovranno garantire efficaci interventi nell'ambito delle adozioni e della prevenzione del randagismo con particolare efficacia nell'avvistamento e cattura degli animali.

## 2) SCHEMA DI CONVENZIONE

### *Per la gestione di canili comunali*

Tra il Comune o Consorzio di Comuni di ..... e l'associazione di volontariato.....

Vista la legge regionale 18 maggio 1994, n.21, si conviene e si stipula quanto segue:

è affidata alla suddetta associazione la gestione non sanitaria del canile sito in ..... località.....

In particolare l'associazione deve garantire l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- custodia della struttura e degli animali ivi custoditi 24 ore su 24;
- alimentazione quotidiana degli animali secondo diete concordate con veterinario responsabile sanitario della struttura;
- pulizia e disinfezione dei ricoveri, gabbie, box, paddock e degli spazi di servizio, nonché dei locali della stessa associazione con le modalità indicate dal veterinario responsabile sanitario;
- promozione educativa nei confronti della popolazione ai fini della proposta di adozione dei soggetti non reclamati dai legittimi proprietari entro i termini previsti dalla presente legge;
- cura delle attività ludiche e relazionali dei soggetti ospitati secondo un protocollo concordato col veterinario;
- gestione amministrativa e approvvigionamento annuario del canile;
- vigilanza sulla applicazione della legge in oggetto nel territorio di competenza di codesto comune/Consorzio;

A tal fine deve essere indicato il nominativo delle guardie zoofile debitamente autorizzate, secondo le modalità previste dalla legge regionale n.21 del 1984.

Per queste attività verrà accreditata alla associazione una somma non inferiore a lire ..... giornaliera per cane ospitato e non superiore a lire ....., a titolo di rimborso spese.

Ai fini del rimborso dovrà essere prodotto un bilancio consuntivo suddiviso per voci di spesa documentato dalle pezze giustificative e allegato al registro delle presenze in canile firmato dal legale rappresentante della associazione alla fine di ogni anno amministrativo nonché alla relazione periodica da produrre quadrimestralmente indicante l'attività svolta.

Nella relazione devono essere indicati i seguenti parametri di valutazione:

- a) numero cani entrati nel canile:  
di questi:  
- numero di cani accalappiati e numero di cani consegnati volontariamente;
- b) la destinazione successiva:  
- adottati da terzi;  
- morti naturalmente;  
- abbattuti con metodo eutanasico  
- ancora ricoverati.

Deve essere allegata copia del registro di carico/scarico da realizzare secondo il modello allegato alla presente convenzione dal quale si evincono i giorni di permanenza complessiva di ciascun cane.

Per la esecuzione di dette attività si concedono in affidamento i sottoelencati beni immobili e le attrezzature sottoelencate:

.....

La convenzione ha la durata di anni ..... a partire dal ..... al .....

## 3) SCHEMA DI CONVENZIONE

### *Per servizi rifugio*

Tra il Comune o Consorzio di Comuni di ..... e l'associazione di volontariato.....

Vista la legge regionale 18 maggio 1994, n.21, si conviene e si stipula quanto segue:

Viene affidata a codesta Associazione, proprietaria del ricovero situato in località ..... con autorizzazione sanitaria n..... del Comune di....., rilasciata in conformità alla legge regionale n.21 del 1994, la custodia dei soggetti ricoverati presso il canile sanitario di ..... che:

- non sono stati reclamati dai legittimi proprietari entro i termini previsti;
- non sono stati adottati da terzi;
- devono essere mantenuti a vita presso strutture adeguate.

I soggetti dati in affidamento devono poter godere dello stesso trattamento garantito presso il canile sanitario.

A tal fine verrà accreditata a detta associazione una cifra pari a lire ..... giornaliera/cane custodito a titolo di rimborso spese così calcolata:

### ALIMENTAZIONE

(media 500 gr./die per lire 1500 Kg.) per lire.....

AMMORTAMENTO STRUTTURA per lire.....

**GOVERNO ANIMALI**

(1 unità lavorativa x 6 ore x 100 cani) per lire .....

**SPESE VETERINARIE MEDICINALI** per lire .....

**TOTALE** per lire .....

Tali costi saranno adeguati all'occorrenza funzione di imprevedibili necessità e delle probabili variazioni dei costi.

I soggetti custoditi nella struttura di ricovero possono comunque essere successivamente adottati da terzi, nel qual caso deve esserne fatta immediatamente comunicazione al canile sanitario ai fini della regolarizzazione della situazione anagrafica, così come la sopraggiunta morte.

Ai fini del rimborso dovrà essere prodotto un bilancio consuntivo suddiviso per voci di spesa documentato dalle pezze giustificative relative, allegato al registro delle presenze nella struttura di ricovero firmato dal legale rappresentante dell'associazione, alla fine di ogni anno amministrativo, nonché una relazione periodica da produrre quadrimestralmente indicante l'attività svolta.

La convenzione ha la durata di anni .....a partire dal ..... al.....

**4) SCHEDA DI ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA REGIONALE**

Le schede sono di due differenti tipi:

- a) scheda propriamente detta (allegato 1);
- b) il libretto (allegato 2) da rilasciare al proprietario.

La prima è una scheda in triplice copia da compilarsi a cura del veterinario e controfirmata dal proprietario.

Di queste:

- a) una copia resta al servizio veterinario della USL;
- b) una copia resta al proprietario-detentore;
- c) una copia va inviata al comune di residenza del cane per gli adempimenti opportuni.

Le stesse informazioni contenute in detta scheda vanno riportate sul libretto da rilasciare al proprietario, dove verranno trascritti anche i trattamenti obbligatori contro la echinococcosi, le denunce di smarrimento, morte, trasferimento del cane, etc.

(Allegato 1)

Scheda di iscrizione

Regione Autonoma della Sardegna  
Assessorato Igiene e Sanità

Scheda di iscrizione Anagrafe Canina L.R. 18 maggio 1994, n.21

USL.....Comune..... Località.....

Codice Azienda.....Data anagrafe.....

Proprietario/Detentore (P/D).....

Cognome.....Nome.....Data di nascita.....Codice Fiscale..... Luogo di nascita.....Residenza.....

Provincia.....Indirizzo.....Telefono.....Professione.....

Dati del cane

Codice di identificazione.....

Categoria U/A/R .....(Urbano/Aziendale/Rurale)

Nome.....Data nascita (mese/anno)..... Data morte.....causa.....

Sesso (M/F) .....Sterile (Si/No).....

Razza.....Mantello.....

Segni particolari.....

Uso:.....1 Compagnia, 2 Caccia, 3 Pastore, 4 Guardia, 5 Altro: .....

Il Titolare .....

Il Veterinario .....

